

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	48
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	52
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	56
GIUSTIZIA (II)	»	66
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	71
DIFESA (IV)	»	93
FINANZE (VI)	»	136
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	148
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	149
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	157
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	167

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	174
AFFARI SOCIALI (XII)	»	180
AGRICOLTURA (XIII)	»	189
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	213
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	216
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	223

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO: Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (T.U. 1008-1009-1636). (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: Sul seguito del ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.15.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (T.U. 1008-1009-1636).

(Parere alla Commissione XIII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BUTTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del testo unificato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1008, n. 1009 e n. 1636 e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, comma 2, lettera *b*) inserisce tra i principi di delega il « coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa »; al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che « qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato » (Sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); poiché il riferimento al miglioramento della coerenza giuridica, logica e sistematica sembra indicare la volontà di innovare la legislazione vigente appare quindi opportuno specificare ulteriormente il principio di delega;

la successiva lettera *d*) reca un principio di delega (« coordinamento, adegua-

mento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea» in materia di pesca ed acquacoltura) che, nella sua ampia portata, appare suscettibile di ulteriore specificazione, con particolare riferimento alla relazione tra tale principio di delega e le ordinarie procedure di recepimento del diritto dell'Unione europea attraverso la legge annuale di delegazione europea;

le successive lettere *e*) ed *f*) sembrano indicare oggetti di delega (adeguamento dei tipi di pesca, alla lettera *e*) e finalità dell'intervento (sostegno del ricambio generazionale e arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, alla lettera *f*), piuttosto che autentici principi e criteri direttivi di delega; le due lettere prevedono inoltre la modifica di fonti regolamentari (rispettivamente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952); sotto quest'ultimo profilo si segnala l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di distinguere i principi e criteri direttivi che dovranno trovare attuazione nei decreti legislativi, da un lato, e la previsione, che dovrebbe trovare collocazione in una disposizione autonoma, dell'adeguamento dei citati regolamenti a quanto sarà disposto dai decreti legislativi medesimi, dall'altro lato; ciò al fine di non creare confusione tra le diverse fonti giuridiche;

il comma 3 dell'articolo 2, prevede che qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei rispettivi termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni (cd. «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo si ricorda che, in

precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il comma 1 dell'articolo 4 inserisce il comma 1-*bis* nell'articolo 1 della legge n. 250/1958; al riguardo si segnala che, trattandosi di una legge in cui i commi non sono numerati, la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, al paragrafo 10, lettera *c*), prescrive che i commi aggiuntivi non siano numerati;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il comma 1 dell'articolo 8 prevede che la tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 relativa alle licenze di pesca sia dovuta ogni otto anni; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità, ai sensi del paragrafo 3, lettera *a*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, di riformulare la disposizione in termini di novella dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641/1972 che disciplina in via generale il pagamento delle tasse di concessione governativa;

il comma 1 dell'articolo 15 prevede l'adeguamento del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952) a quanto disposto dal medesimo articolo 15 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge; al riguardo andrebbe valutata la congruità sul piano temporale di un termine così ristretto con la procedura di adozione delle norme regolamentari prevista dall'articolo 17 della legge n. 400/1988.

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito a riformulare, per le ragioni esposte in premessa, i principi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), al fine di specificare meglio il contenuto di tali principi e di prevedere, con una disposizione distinta, l'adeguamento delle citate disposizioni regolamentari alle modifiche introdotte con i decreti legislativi;

formula inoltre le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

specificare ulteriormente i principi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d);

evitare, all'articolo 2, comma 3, il ricorso alla « tecnica dello scorrimento », individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio sessanta giorni prima della scadenza del termine della delega);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

modificare l'articolo 4, comma 1, in modo da evitare l'inserimento di un comma numerato nell'articolo 1 della legge n. 250/1958 i cui commi non sono numerati;

riformulare l'articolo 8, comma 1, in termini di novella dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641/1972;

prevedere, all'articolo 15, comma 1, un più ampio termine per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/1952. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sul seguito del ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa.

Paolo RUSSO, *presidente*, illustra le motivazioni che lo hanno indotto a convocare questa seduta di comunicazioni al fine di riprendere il discorso sul seguito da dare al ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa svoltosi durante il precedente turno di presidenza dell'on. Dadone. Segnala infatti che i materiali raccolti nelle audizioni offrono numerosi spunti di intervento nell'ipotesi si voglia mettere mano ad una riforma del Regolamento volta a rafforzare il ruolo del Comitato quale presidio a tutela della qualità della legislazione. D'altra parte, osserva, uno stimolo per questo intervento proviene anche dalla Corte costituzionale che è tornata, in alcuni recenti interventi (sentenza n. 247/2019 ed ordinanze n. 274 e n. 275 del 2019), a trattare il tema dell'omogeneità dei decreti-legge, uno degli principali ambiti di intervento del Comitato.

Sottopone pertanto all'attenzione del Comitato alcune prime ipotesi di riforma del Regolamento della Camera.

Queste ipotesi intervengono su due aspetti: un potenziamento dell'ambito di intervento del Comitato e un potenziamento degli strumenti a disposizione. Sul primo aspetto è ipotizzabile, con una modifica dell'articolo 16-*bis* del Regolamento, che il Comitato si esprima d'ufficio su tutti i progetti di legge all'esame delle Commissioni e iscritti nel programma trimestrale dei lavori dell'Assemblea e non più solamente sui decreti-legge e sui progetti di legge contenenti deleghe e delegificazioni; in questo modo, il ruolo del Comitato verrebbe sostanzialmente parificato, con riferimento ai profili della qualità della legislazione, a quello delle altre Commissioni « filtro » come la Commissione Affari costituzionali e la Commissione bilancio;

Conseguentemente, si potrebbe prevedere, sempre con una riforma dell'articolo 16-*bis*, che, per far fronte alla maggiore mole di lavoro, il numero dei componenti del Comitato venga incrementato a quattordici; i componenti dovrebbe essere scelti mantenendo ferma la composizione paritaria tra maggioranza e opposizione e al tempo stesso tenendo conto della distribuzione dei deputati nelle quattordici Commissioni permanenti, al fine di garantire un maggiore raccordo tra lavori del Comitato e lavori delle Commissioni; insieme, il mandato del Presidente potrebbe essere elevato ad un anno.

Sul secondo aspetto – quello del potenziamento degli strumenti – è ipotizzabile, in primo luogo, la possibilità per il Comitato – da inserire nell'articolo 16-*bis* – di formulare condizioni volte al rispetto dell'articolo 76 della Costituzione (per i progetti di legge-delega). Parallelamente, si potrebbe procedere ad una riformulazione dell'articolo 96-*bis* del Regolamento in modo da esplicitare che il Comitato può formulare condizioni volte a richiedere la soppressione o la modifica testuale di disposizioni presenti nei decreti-legge al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente (sostanzialmente l'articolo 15 della legge n. 400/1988). Il testo attuale, che prevede la possibilità per il Comitato di richiedere la

sola soppressione delle disposizioni contrastanti con i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ha trovato infatti poco riscontro nella prassi e quindi la modifica appare utile, da un lato, per codificare la prassi e, dall'altro lato, per spingere il Comitato ad un maggior utilizzo dello strumento, in particolare attraverso, ove possibile, la formulazione di condizioni testuali che potrebbero risultare maggiormente efficaci.

Sia per le condizioni ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sia per le condizioni previste dall'articolo 96-*bis* del Regolamento si ricalcherebbe il modello delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio; a differenza di queste ultime, però le condizioni ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, se non recepite, non si trasformerebbero automaticamente in emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea; questa soluzione, che pure sembrerebbe auspicabile per rafforzare il ruolo del Comitato, rischia infatti di scaricare sul lavoro del Comitato consistenti pressioni politiche; si potrebbe inoltre porre il problema dell'attribuzione di un così forte potere di intervento ad un organo paritetico che adotta le sue decisioni per consenso e potrebbe quindi essere messo in discussione tale carattere paritetico dell'organo che invece appare meritevole di tutela; inoltre, l'eventuale mancato recepimento di condizioni formulate ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, anche se queste non si trasformerebbero automaticamente in emendamenti, potrebbe comunque rappresentare un elemento rilevante per le successive valutazioni del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale.

Sempre per potenziare gli strumenti a disposizione del Comitato, si potrebbe ipotizzare l'inserimento, all'articolo 16-*bis*, della possibilità per il Comitato di raccomandare alla Commissione di merito di richiedere al Governo la predisposizione di un'analisi tecnico-normativa (ATN) ovvero di un'analisi di impatto della regolamen-

tazione (AIR). In quest'ottica occorrerebbe poi modificare l'articolo 79, comma 5, al fine di consentire alle Commissioni permanenti di richiedere anche autonomamente al Governo la predisposizione di ATN e AIR.

Sempre a supporto dell'attività del Comitato, potrebbe risultare infine opportuno inserire nell'articolo 68 del regolamento alcuni requisiti minimi per la predisposizione della relazione illustrativa quali il fatto che la stessa debba essere redatta secondo un criterio di chiarezza espositiva e debba agevolare la comprensione delle modalità di inserimento del progetto di legge nel contesto del vigente ordinamento giuridico italiano ed europeo.

Osserva quindi che queste prime ipotesi costituiscono una base di lavoro da sviluppare con ulteriori contributi. Segnala ad esempio, due ulteriori temi meritevoli di approfondimento. Da un lato, l'eventuale individuazione di alcuni aggravii procedurali nel caso in cui le indicazioni del Comitato non vengano rispettate (ad esempio con riferimento alla predisposizione dell'ATN e dell'AIR); dall'altro lato, l'eventuale introduzione, sul modello di quanto fatto dalla Commissione bicamerale delle questioni regionali con il regolamento interno adottato nella scorsa Legislatura, di forme di dialogo strutturato (mediante audizioni o in altro modo) con i soggetti della società civile maggiormente interessati ai lavori del Comitato (in particolare la comunità scientifica degli studiosi di diritto pubblico).

Conclusivamente propone, come metodo di lavoro, di far seguire alla riflessione interna al Comitato un momento di riflessione con la comunità scientifica con l'organizzazione di un seminario sulle tematiche oggetto della riforma che veda l'intervento di un numero limitato di costituzionalisti e di studiosi di diritto pubblico.

Auspica che il punto di approdo di questo lavoro possa essere quello della presentazione di una proposta di riforma del Regolamento condivisa e sottoscritta

da tutti i componenti del Comitato da sottoporre alla valutazione della Giunta per il Regolamento.

Devis DORI si associa alle considerazioni svolte dal presidente Russo sull'utilità di riprendere i numerosi spunti offerti dalle audizioni svolte sulla produzione normativa. Rileva di avere al riguardo avviato da qualche mese una riflessione con uno degli auditi, il prof. Palma, sul tema della chiarezza del linguaggio legislativo. A suo avviso si tratta infatti di un tema centrale per riavvicinare i cittadini alla politica. Lavorare per la chiarezza delle leggi risulta infatti essenziale per garantire un effettivo rispetto dell'articolo 54 della Costituzione nella parte in cui stabilisce che tutti cittadini hanno il dovere di osservare la legge. Il « rovescio della medaglia » del dovere di osservare le leggi consiste infatti nel diritto ad avere leggi chiare. Sul punto la Corte costituzionale, già con la celebre sentenza n. 364/1988, ha escluso dal principio *ignorantia legis non excusat* l'ignoranza inevitabile della legge. Più recentemente la Corte, con la sentenza n. 209/2010 ha inserito tra « i valori fondamentali di civiltà giuridica » che occorre tutelare la « coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico »: come prospettato nel corso delle audizioni, il combinato disposto delle due sentenze potrebbe in ipotesi spingere in futuro la Corte a sancire l'incostituzionalità di una norma per assenza di coerenza e di chiarezza. È evidente quindi la centralità della questione.

In quest'ottica, riprendendo uno degli stimoli offerti dal prof. Palma, sottopone quindi ai colleghi un'ipotesi di integrazione dell'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985.

Si tratterebbe di prevedere, contestualmente alla pubblicazione di una legge e degli altri atti aventi forza di legge, la pubblicazione sul sito Internet della Gaz-

zetta Ufficiale di una scheda illustrativa del contenuto, redatta secondo un criterio di chiarezza espositiva. A tal fine dovrebbe essere costituita, presso il Ministero della giustizia – che come è noto è responsabile della pubblicazione delle leggi – una Commissione di esperti. La Commissione, composta dal Presidente e da quattro membri, dovrebbe raccogliere giuristi, linguisti ed esperti di comunicazione, scelti tra magistrati e docenti universitari.

Fermo restando che solo il testo delle leggi avrebbe valore normativo, la scheda illustrativa potrebbe fornirne una sintesi in linguaggio non giuridico: si potrebbe ipotizzare la pubblicazione di una massima della legge (come avviene per le sentenze, comprese quelle della Corte costituzionale) ovvero una parafrasi del testo in linguaggio comune, una volta realizzate « rubriche di conversione » che « traducano » in linguaggio comune i diversi concetti giuridici.

Non si tratta di svalutare la tecnicità delle norme. Anzi, la previsione della scheda illustrativa potrebbe contribuire al recupero di questa necessaria tecnicità, liberando i testi legislativi da quegli elementi extragiuridici (indicazioni di finalità, espressioni vaghe, ambigue e discorsive) che spesso li caratterizzano, come più volte segnalato dal Comitato.

Rileva, in proposito, che la via della modifica legislativa appare, su questo tema della chiarezza delle leggi, preferibile rispetto a quella di una modifica del Regolamento della Camera in quanto di portata più generale.

Dichiara infine di condividere il metodo di lavoro proposto dal presidente: anche sull'ipotesi di modifica legislativa da lui avanzata, anch'essa da ritenersi come contributo per una prima base di lavoro, alla riflessione interna al Comitato potrebbe infatti seguire un momento di riflessione seminariale con la comunità scientifica, in modo da poter poi auspicabilmente pervenire, una volta apportate le integrazioni e le modifiche che saranno ritenute necessarie, alla presentazione di un'apposita proposta di legge sottoscritta da tutti i componenti del Comitato.

Stefano CECCANTI dichiara di condividere l'impianto delle due proposte. Segnala soltanto, con riferimento alle prospettate modifiche del Regolamento, l'opportunità di approfondire alcuni aspetti specifici. In primo luogo, si chiede se sia necessario indicare un numero fisso di componenti del Comitato pari a quello delle Commissioni permanenti, poiché quest'ultimo, in caso di entrata in vigore della riforma della riduzione dei parlamentari, potrebbe variare. Si potrebbe in alternativa ipotizzare di stabilire all'articolo 16-bis che il Comitato per la legislazione è composto da un numero di deputati pari a quello delle Commissioni permanenti. Rileva poi l'opportunità di un chiarimento sull'alternanza alla presidenza di componenti appartenenti ai Gruppi della maggioranza e a Gruppi dell'opposizione. Si potrebbe infatti ingenerare l'equivoco che agli appartenenti al Gruppo misto, che raccoglie sia deputati della maggioranza sia deputati dell'opposizione, sia precluso l'accesso alla presidenza. Ritiene per questo preferibile fare riferimento all'alternanza alla presidenza di deputati di maggioranza e di opposizione.

Cosimo FERRI ringrazia il presidente Russo e il collega Dori per i preziosi contributi che si riserva di approfondire in modo da poter intervenire in una prossima seduta. Con riferimento al momento di riflessione seminariale prospettato dal collega Dori si interroga se esso debba essere limitato al tema del linguaggio della legge o non possa essere ampliato a quello, analogo e anch'esso cruciale per la democrazia, del linguaggio delle sentenze.

Devis DORI ritiene preferibile concentrarsi in questa prima fase sul tema del linguaggio delle leggi anche se inevitabilmente assumerà rilievo anche la questione più generale del linguaggio giuridico e, quindi, anche delle sentenze.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, osserva che si può quindi prendere in considerazione

l'organizzazione di due distinti momenti di approfondimento seminariale, uno sui temi affrontati dalla proposta del collega Dori e uno sulla possibile riforma del Regolamento in materia di poteri del Comitato. Nel ricordare che il suo turno di presidenza scadrà il prossimo 5 marzo, sottolinea l'importanza di avviare questo

lavoro a cavallo tra diversi turni di presidenza, in modo da rendere evidente la continuità istituzionale nell'attenzione ai temi oggetto di approfondimento e il carattere politicamente trasversale e condiviso dell'iniziativa.

La seduta termina alle 14.40.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti. Doc. IV, n. 6 (Esame e rinvio)	10
---	----

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.15.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti.

Doc. IV, n. 6.

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 44630/16 RGPM – n. 21162/19 RG GIP, pervenuta alla Camera il 15 gennaio scorso dalla Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare del Tribunale di

Roma. Il termine regolamentare per l'esame in Giunta scade il 14 febbraio 2020.

La seduta odierna è pertanto dedicata all'introduzione della questione da parte del relatore Sarro e all'audizione dell'ex deputato Marotta che, invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, ha comunicato che intende intervenire personalmente per fornire i chiarimenti ritenuti opportuni.

Carlo SARRO (FI), *relatore*, ricorda che la domanda in titolo è pervenuta alla Camera il 15 gennaio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. La richiesta riguarda l'autorizzazione all'utilizzo di un tabulato e di otto intercettazioni ambientali e telefoniche nell'ambito di un procedimento nei confronti di Antonio Marotta, in concorso con Raffaele Pizza e Luigi Esposito, per il reato di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale in tema di traffico di influenze illecite, commesso il 3 marzo 2015; in concorso con il solo Luigi Esposito, per il delitto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195, in tema di finanziamento illecito dei partiti politici, nella medesima data. Si procede inoltre, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, nei confronti di Antonio Marotta e Raffaele Pizza, per il delitto previsto dall'articolo 648 del codice penale in tema di

ricettazione, commesso il 29 luglio 2015. Si tratta, peraltro, di un procedimento che nasce a stralcio di un'altra inchiesta in tema di presunte malversazioni nell'assegnazione di appalti pubblici gestiti dalla Consip, e consiste in una vicenda i cui elementi di prova sono concentrati nelle intercettazioni, che richiedono pertanto un esame particolarmente scrupoloso per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta.

A tale proposito, segnala, in particolare, che la richiesta ha a oggetto un tabulato dell'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito per il giorno 3 marzo 2015, la cui acquisizione è stata autorizzata con decreto urgente del 5 marzo 2015; cinque intercettazioni ambientali effettuate nello studio in uso a Raffaele Pizza in via in Lucina 17, delle quali due captate il 3 marzo 2015, una il 21 maggio 2015, una il 2 luglio 2015 e una il 29 luglio 2015, che erano state autorizzate con decreto del 17 dicembre 2014 (autorizzato in pari data ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR) inizialmente per altri ambienti e poi estese allo studio di via in Lucina a partire dal 5 gennaio 2015; tre intercettazioni telefoniche sull'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito, tutte captate il 2 luglio 2015. Le intercettazioni erano state autorizzate con decreto del 18 marzo 2015 (emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR).

La richiesta, come ricordato, è pervenuta il 15 gennaio 2020; l'udienza preliminare si è svolta in data 7 novembre 2019 e l'ordinanza reca la medesima data. L'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, prevede che il giudice – qualora ritenga necessario utilizzare intercettazioni o tabulati di conversazioni nelle quali sia stato captato un parlamentare – decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni sono state intercettate.

La documentazione agli atti consiste in: richiesta a firma del Giudice dell'udienza preliminare del 7 novembre 2019, cui è

allegato l'elenco delle intercettazioni e del tabulato cui si riferisce), unitamente a copia del verbale dell'udienza; richiesta del PM contenuta nel verbale di udienza preliminare del 19 settembre 2019; richiesta di rinvio a giudizio del PM; verbali di udienza del 4 luglio 2019, 19 settembre 2019, 10 ottobre 2019, 17 ottobre 2019, 7 novembre 2019; ordinanza in materia cautelare emessa dal GIP Maria Rosaria Guglielmi in data 23 giugno 2016; atti, su supporto informatico (CD e DVD), relativi ai verbali delle registrazioni audio e dei tabulati delle comunicazioni, delle intercettazioni oggetto di richiesta; relazione di servizio, con relativi allegati, prodotta in udienza dalla difesa di Marotta e documentazione allegata alla memoria del Pizza; nell'informativa della Guardia di Finanza dell'11 maggio 2016; copia del provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati dell'on. Marotta.

Dal verbale dell'udienza preliminare del 7 novembre 2019 si evince altresì che il Giudice ha altresì accolto la richiesta della difesa di Marotta di trasmettere alla Camera, unitamente a tutti gli atti e i documenti previsti dalla legge n. 140 del 2003, anche una relazione di servizio della P.G. del 27 giugno 2014 e relativi allegati, ritenuta particolarmente rilevante, in quanto da essa si evidenzia che lo status di parlamentare di Marotta era emerso in sede di indagini già nove mesi prima della prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo processuale. Per converso, segnala che l'iscrizione del medesimo parlamentare nel Registro degli indagati reca la data del 12 marzo 2015, solo nove giorni dopo le prime due intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo e anteriormente a tutte le altre.

Tanto premesso, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni dopo l'audizione dell'interessato.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, non essendoci interventi sulla relazione del collega Sarro, propone di passare all'audizione dell'onorevole Marotta.

(Viene introdotto Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti).

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, ricorda che Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto della domanda di autorizzazione in titolo. Ricorda che al termine dell'intervento dell'audit, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

Antonio MAROTTA deposita documentazione e svolge una relazione sulla vicenda, soffermandosi in particolare sulla lesione delle prerogative parlamentari conseguenti all'effettuazione, senza una preventiva autorizzazione, di intercettazioni e altri atti di indagini precedentemente alle captazioni di cui si chiede l'utilizzo, nel periodo intercorrente cioè tra il mese di giugno 2014 e il 3 marzo 2015, di cui vi è traccia nel fascicolo processuale, oltre che nella stessa richiesta trasmessa alla Camera dei deputati dall'autorità giudiziaria.

Sotto il profilo del rito, esprime inoltre perplessità in ordine alla legittimità di una richiesta di autorizzazione all'utilizzo intercettazioni telefoniche e ambientali proveniente dal giudice dell'udienza preliminare, a fronte della previsione della legge n. 140 del 2003 che pone tale obbligo in capo al Giudice per le indagini preliminari, in una fase processuale precedente; comunica altresì che è stato recentemente archiviato un procedimento avviato nei suoi confronti per il reato di corruzione per i medesimi fatti.

Nel merito, dichiara di aver avuto una frequentazione abituale di Raffaele Pizza, in particolare presso lo studio di via in Lucina, tale da rendere ampiamente prevedibile che le captazioni nei confronti di Pizza potessero coinvolgere anche sé medesimo.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, chiede se vi siano quesiti per l'audit.

Carlo SARRO (FI), *relatore*, chiede la data del provvedimento di archiviazione citato dall'onorevole Marotta e se dagli atti del fascicolo processuale risultino altre intercettazioni nel periodo dal 27 giugno 2014 al 3 marzo 2015.

Antonio MAROTTA precisa che il decreto di archiviazione è stato emesso circa un mese fa e che gli risulta che nel fascicolo processuale siano presenti ulteriori intercettazioni che lo riguardano.

Alfredo BAZOLI (PD) formula una domanda sulla natura e sulla frequenza dei rapporti con Pizza ed Esposito.

Antonio MAROTTA precisa che la sua frequentazione con il Pizza era praticamente quotidiana, anche perché aveva la disponibilità dell'ufficio del Pizza, di cui conosceva anche il fratello per ragioni politiche; Esposito era invece un cliente del suo studio legale di Salerno.

Mario PERANTONI (M5S) chiede chiarimenti sulla disponibilità da parte di Marotta dell'ufficio del Pizza.

Antonio MAROTTA ribadisce di aver avuto la disponibilità delle chiavi di quell'ufficio, che si trovava nei pressi della Camera.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, non essendoci ulteriori interventi ringrazia l'ex deputato Antonio Marotta e dichiara conclusa l'audizione.

(Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

Carlo SARRO (FI), *relatore*, alla luce delle informazioni e della documentazione depositata dall'on. Marotta nel corso della sua audizione prospetta alla Giunta l'opportunità dell'acquisizione di ulteriore documentazione inerente al procedimento oggetto della richiesta in titolo ed eventualmente di copia integrale del fascicolo, con particolare riguardo all'esigenza di verificare l'esistenza di ulteriori captazioni

dell'ex deputato Marotta, avvenute anteriormente alla data del 3 marzo 2015.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, si riserva, se non vi sono obiezioni, di richiedere all'Autorità giudiziaria la documentazione integrativa, salva l'esigenza di un'eventuale

proroga del termine di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, da richiedere tempestivamente, ove necessario, alla Presidenza della Camera.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
SEDE REFERENTE:	
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 4.155, 5.41, 7.54, 7.55, 7.56, 11.025, 13.84, 13.85, 15.143, 17.9, 18.35, 18.36, 18.37, 22.7, 25.70, 25.027, 25.028, 29.05, 32.1, 39.061 e 39.062 dei relatori</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative 1.124, 1.125, 4.156, 6.50, 8.58, 8.59, 8.60, 11.026, 15.144, 15.033, 21.04, 23.6, 27.5, 36.11 e 40.016 del Governo</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli, il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Antonio Misiani e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 17.45.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione mediante il circuito audiovisivo interno, di cui dispone l'attivazione.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Avverte inoltre che le proposte emendative Perantoni 22.04 e Scagliusi 27.08 sono state ritirate dai firmatari. Comunica altresì che l'emendamento Fragomeli 11.53 — di contenuto analogo agli identici arti-

coli aggiuntivi Bordonali 18.05, Ubaldo Pagano 18.020, Pella 18.031 e Prisco 18.046 già dichiarati inammissibili – è da considerarsi inammissibile, in quanto consente di destinare a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni del personale della polizia locale gli incentivi monetari collegati al controllo della sicurezza stradale. Avverte inoltre che la deputata Pezzopane sottoscrive l'emendamento Madia 1.114; le deputate Nesci e D'Arrando sottoscrivono gli emendamenti Di Lauro 5.6, 25.9 e 25.10, Sarli 5.7, 25.8 e 25.11; la deputata Moretto sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 11.3; il deputato Giarrizzo sottoscrive l'emendamento Macina 19.10; la deputata Terzoni sottoscrive l'emendamento Colletti 15.92; le deputate Gadda e Incerti sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Gallinella 41.086; il deputato Cannizzaro sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 8.1.

Avverte, infine, che sono state presentate le proposte emendative 4.155, 5.41, 7.54, 7.55, 7.56, 11.025, 13.84, 13.85, 15.143, 17.9, 18.35, 18.36, 18.37, 22.7, 25.70, 25.027, 25.028, 29.05, 32.1, 39.061 e 39.062 dei relatori (*vedi allegato 1*), nonché le proposte emendative 1.124, 1.125, 4.156, 6.50, 8.58, 8.59, 8.60, 11.026, 15.144, 15.033, 21.04, 23.6, 27.5, 36.11 e 40.016 del Governo (*vedi allegato 2*), i cui testi sono in distribuzione. Al riguardo, comunica che le presidenze si riservano di valutare l'ammissibilità di tali proposte emendative e che, solo in seguito alla relativa pronuncia, potrà essere quindi stabilito, nel corso della seduta di domani, il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

La sottosegretaria Laura CASTELLI precisa che il Governo si riserva di presentare ulteriori due proposte emendative sul tema della innovazione digitale, che allo stato risultano ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per i profili di carattere finanziario.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni dovrebbero ora ripren-

dere i propri lavori dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, al fine di concorrere ad un più ordinato svolgimento dei lavori, propone di mantenere accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11 del provvedimento, in considerazione del fatto che l'articolo aggiuntivo 11.026 del Governo testé presentato reca misure e prospetta interventi in materia di sostegno al reddito dei lavoratori di specifiche realtà che risultano a vario titolo contenuti anche in differenti proposte emendative riferite al predetto articolo 11, delle quali il Governo stesso ravvisa tuttavia la necessità di una riformulazione dei testi, ai fini di una loro eventuale approvazione. In tale quadro, ritiene pertanto che, anche al fine di assicurare un effettivo rispetto del diritto di iniziativa emendativa dei deputati, potrebbe valutarsi l'opportunità di procedere alla votazione e all'approvazione delle diverse proposte emendative di origine parlamentare afferenti alle predette misure o interventi, a condizione che le stesse fossero riformulate in linea con il contenuto dei singoli commi del citato articolo aggiuntivo 11.026 del Governo, a seconda delle fattispecie di volta in volta concretamente chiamate in causa.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riprenderanno i propri lavori a partire dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Marco Di Maio 12.2 e Fragomeli 12.1, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Galli 12.3 e De Luca 12.6, nonché gli emendamenti Chiazzese 12.14, 12.11, 12.13 e 12.12. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Gusmeroli 12.4, propone di accantonare gli emendamenti Lorenzin 12.7 e Rotta 12.15, esprime parere contrario sull'emendamento Magi 12.6, propone di accantonare l'emenda-

mento Sut 12.18, esprime parere contrario sugli emendamenti Saltamartini 12.17 e Squeri 12.20 e 12.22, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Lollobrigida 12.24. Esprime, altresì, parere contrario sugli identici emendamenti Gebhard 12.26, Garavaglia 12.27, Gagliardi 12.28, Mandelli 12.29 e Lollobrigida 12.30, nonché sugli emendamenti Patassini 12.25 e 12.31, Squeri 12.32 e Patassini 12.34 e 12.35. Propone, inoltre, di accantonare gli emendamenti Alemanno 12.43, Mancini 12.41, gli identici emendamenti Cattaneo 12.42 e Moretto 12.44, nonché gli emendamenti Gava 12.48 e 12.50, Cestari 12.46 e Tomasi 12.53, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Maraia 12.60 e Lucaselli 12.79. Propone di accantonare gli emendamenti Fragomeli 12.55 e Cillis 12.64, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Lucaselli 12.81 e 12.82 e Milanato 12.84 e 12.85. Propone di accantonare gli emendamenti Navarra 12.67 e 12.66, Topo 12.88 e 12.91, Garavaglia 12.62 e 12.71, Carabetta 12.70, Nardi 12.87 e Ungaro 12.75. Esprime parere contrario sull'emendamento Gastaldi 12.76, propone di accantonare l'emendamento Mancini 12.86 ed esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Mandelli 12.89 nonché sugli articoli aggiuntivi Lacarra 12.01 e Prisco 12.02.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono pertanto da intendersi accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 12 sulle quali vi è stata una proposta in tal senso formulata da parte della relatrice.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) fa presente che l'emendamento Gusmeroli 12.4 riguarda materia analoga a quella trattata da talune proposte emendative accantonate riferite all'articolo 4. Chiede, pertanto, che anche tale emendamento venga accantonato.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore Melilli, condividendo la segnalazione dell'onorevole Garavaglia, propone l'accantonamento dell'emendamento Gusmeroli 12.4.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Gusmeroli 12.4 è da intendersi accantonato. Comunica, altresì, che gli emendamenti Marco Di Maio 12.2, Fragomeli 12.1 e Magi 12.16 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Saltamartini 12.17.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nell'illustrare l'emendamento Squeri 12.20, evidenzia che esso è volto a prorogare il regime di maggior tutela per il mercato del gas e per il mercato elettrico. In proposito fa presente che tale emendamento, oltre a recepire le richieste delle associazioni dei consumatori e delle imprese, è volto ad evitare l'apertura di possibili procedure di infrazione da parte dell'Unione europea per il mancato recepimento della normativa europea in materia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Squeri 12.20.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nell'illustrare l'emendamento Squeri 12.22, evidenzia come esso preveda che il Ministero dello sviluppo economico definisca le modalità e i criteri di ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva e la riduzione del livello di concentrazione, anche attraverso l'adozione di misure asimmetriche volte ad assicurare la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. In proposito ritiene che la tutela del contribuente più debole e la garanzia di una scelta consapevole da parte del consumatore è un tema che dovrebbe stare a cuore al Movimento 5 Stelle, poiché è stata oggetto di molte sue proposte.

Le Commissioni respingono l'emendamento Squeri 12.22.

Emanuele PRISCO (FdI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 12.24, evidenzia come esso preveda che nell'adozione del decreto che definisce le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali il Ministero dello sviluppo economico acquisisca anche il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lollobrigida 12.24 (*vedi allegato 3*).

Andrea MANDELLI (FI), nell'illustrare l'emendamento 12.29 a sua prima firma, evidenzia come esso recepisca le richieste dei consumatori e delle piccole imprese poiché prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gebhard 12.26, Garavaglia 12.27, Gagliardi 12.28, Mandelli 12.29 e Lollobrigida 12.30.

Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Patassini 12.25, evidenzia che esso prevede l'uscita a scaglioni dal mercato tutelato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'adozione del decreto con cui il Ministero dello sviluppo economico fissa i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco dei fornitori di energia elettrica e gas e che lo stesso Ministero si avvalga della collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti, energia e ambiente ai fini della vigilanza sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei

soggetti iscritti al medesimo elenco. Facendo presente che l'emendamento in esame è volto a tutelare il contraente più debole, chiede che i relatori ed il Governo rivedano il parere testé espresso su di esso o, quanto meno, che tale emendamento sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Patassini 12.25.

Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Patassini 12.31, evidenzia che esso prevede l'uscita a scaglioni dal mercato tutelato. Anche su tale emendamento, pertanto, chiede che i relatori ed il Governo rivedano il parere testé espresso o, quanto meno, che sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Patassini 12.31.

Roberto OCCHIUTO (FI), nell'illustrare l'emendamento Squeri 12.32, evidenzia che esso è volto a garantire maggiore trasparenza per i consumatori nella scelta del fornitore più adatto alle proprie esigenze, prevedendo che il portale istituito dal comma 61 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 fornisca non solo informazioni sul costo delle offerte, ma anche sulla qualità delle stesse. Inoltre, fa presente che l'emendamento Squeri 12.32 contiene altre disposizioni volte a tutelare il consumatore, come, ad esempio, la gratuità del trattamento dei reclami e delle procedure di conciliazione.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), condividendo l'intervento dell'onorevole Occhiuto, chiede che il rappresentante del Governo o i relatori chiariscano le motivazioni del loro parere contrario sull'emendamento Squeri 12.32, poiché, a suo avviso, tale emendamento non fa che rendere maggiormente ragionevoli i contenuti proposti dal Governo nel provvedimento in esame.

Il Sottosegretario Antonio MISIANI, replicando al deputato D'Ettore, fa presente che il Governo apprezza e condivide i contenuti dell'emendamento Squeri 12.32, ma che su di esso vi è il parere contrario del Ministero dello sviluppo economico, che ha intenzione di perseguire i medesimi obiettivi con strumenti ed iniziative diversi.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi in merito al parere contrario del Ministero dello sviluppo economico sull'emendamento Squeri 12.32. Chiede, inoltre, che, in attesa di tali elementi di chiarimento, l'emendamento in esame venga accantonato.

Il sottosegretario Antonio MISIANI non ha obiezioni rispetto alla richiesta di accantonamento avanzata dalla deputata Prestigiaco e si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore Melilli, propone l'accantonamento dell'emendamento Squeri 12.32.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Squeri 12.32 è da intendersi accantonato.

Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Patassini 12.34, evidenzia che esso prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'adozione del decreto con cui il Ministero dello sviluppo economico fissa i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco dei fornitori di energia e gas. Chiede, pertanto, che i relatori ed il Governo rivedano il parere testé espresso su di esso o, quanto meno, che tale emendamento sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Patassini 12.34.

Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Patassini 12.35, evidenzia che esso prevede che i clienti finali che rimangano senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'elenco dei fornitori siano forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela o nel servizio di salvaguardia. Facendo presente che l'emendamento in esame è volto a tutelare il cliente finale, chiede che i relatori ed il Governo rivedano il parere testé espresso su di esso o, quanto meno, che tale emendamento sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), associandosi all'intervento dell'onorevole Cattoi, chiede al rappresentante del Governo di chiarire come si intendano tutelare i clienti che si trovano senza fornitore di energia elettrica poiché questo è stato escluso dall'elenco dei fornitori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Patassini 12.35.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Maraia 12.60 è stato ritirato dai presentatori.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento 12.79 a sua prima firma, volto a concedere, anche per il triennio 2020-2022, la detrazione del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B prevista dalla legge di bilancio per il 2017. Sottolineando come questa misura potrebbe avere effetti positivi sul mercato immobiliare, che in questo momento si trova in una situazione di stallo, chiede che sia valutata la possibilità di accantonare la proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 12.79.

Ylenja LUCASELLI (FdI) segnala come il gruppo Fratelli d'Italia ammetta particolare importanza all'emendamento 12.81 a sua prima firma, finalizzato a confermare per l'anno 2020 la cedolare secca nella

misura del 21 per cento per gli immobili ad uso commerciale. Segnala che tale misura, prevista anche da proposte emendative riferite ad altri articoli del provvedimento, riveste una notevole rilevanza economica, come segnalato anche nel corso delle audizioni dai rappresentati delle categorie interessate. Tale agevolazione avrebbe particolari effetti positivi nei comuni di dimensioni più ridotte, nei quali molte attività commerciali rischiano la chiusura. Chiede pertanto che l'emendamento 12.81 a sua prima firma venga accantonato, per consentirne un maggior approfondimento.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) segnala la presenza di proposte emendative aventi il medesimo oggetto riferite all'articolo 4, che sono state già accantonate.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, dichiara di condividere la finalità dell'emendamento Lucaselli 12.81, che riguarda una misura della quale si è discusso anche nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2020, e propone di accantonare questo emendamento insieme con il successivo emendamento Lucaselli 12.82, avente il medesimo oggetto.

Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta della relatrice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Lucaselli 12.81 e 12.82.

Il sottosegretario Antonio MISIANI precisa comunque che gli oneri quantificati in 160 milioni di euro per l'anno 2020 nella proposta emendativa Lucaselli 12.81 sono inferiori a quelli quantificati, nella misura di 261 milioni di euro per il medesimo anno, dalla Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia che l'onerosità è uno dei motivi per il quale la legge di bilancio 2020 non ha disposto la proroga della misura in questione.

Ylenja LUCASELLI (FdI) segnala di aver indicato un onere di 160 milioni di euro sulla base di quanto evidenziato dalle associazioni di categoria presenti in audizione.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene che l'onere quantificato dalla Ragioneria generale dello Stato non tenga conto dei positivi effetti indotti in termini di stimolo dell'economia che questa proroga comporterebbe. Ricorda inoltre che il gruppo del Partito Democratico aveva in passato segnalato questi effetti nel corso di discussioni aventi ad oggetto precedenti proroghe della medesima agevolazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Milanato 12.84 e 12.85 e Gastaldi 12.76.

Andrea MANDELLI (FI) segnala come l'emendamento 12.89 a sua prima firma sia volto a posporre di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in materia di crisi di impresa e insolvenza.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) evidenzia che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019 avrà pesanti effetti sulla formazione dei tribunali, la geografia giudiziaria e l'attività dei professionisti che operano in questo settore. Si avrà infatti una forte concentrazione di competenze nei principali tribunali, con una corrispondente diminuzione dell'attività dei tribunali periferici. Ritiene pertanto assolutamente necessaria una migliore definizione della disciplina per evitare problematiche applicative.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mandelli 12.89 e gli articoli aggiuntivi Lacarra 12.01 e Prisco 12.02.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento

dell'emendamento Braga 13.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Maccanti 13.69. Propone l'accantonamento dell'emendamento Buompane 13.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fogliani 13.3. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bruno Bossio 13.5 e Pentangelo 13.81, sugli identici emendamenti Mandelli 13.6 e Rixi 13.7 e sull'emendamento Rixi 13.8. Propone poi l'accantonamento degli identici emendamenti Serracchiani 13.14, Plangger 13.15 e Moretto 13.58, nonché degli emendamenti Benvenuto 13.52 e Lucchini 13.54. Esprime parere contrario sull'emendamento Rospì 13.16 e propone l'accantonamento degli emendamenti Buratti 13.21 e Trano 13.25. Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 13.28. Esprime parere contrario sull'emendamento Zanettin 13.30 e propone l'accantonamento degli emendamenti Fassina 13.32 e Del Basso De Caro 13.37. Esprime parere contrario sull'emendamento Del Basso De Caro 13.38 e propone l'accantonamento dell'emendamento Ubaldo Pagano 13.43. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gariglio 13.44 e Scagliusi 13.64. Esprime parere contrario sull'emendamento Mulè 13.48 e propone l'accantonamento degli emendamenti Scagliusi 13.50, Topo 13.83, Patassini 13.53, Lucchini 13.55 e Carè 13.57, degli identici emendamenti Serracchiani 13.12 e Moretto 13.59 e dell'emendamento Terzoni 13.62. Esprime parere contrario sull'emendamento Lucaselli 13.77 e propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Bruno Bossio 13.01 e Paita 13.06, nonché dell'articolo aggiuntivo Zucconi 13.02.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono pertanto da intendersi accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 13 sulle quali vi è stata una proposta in tal senso formulata da parte dei relatori.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) interviene per segnalare che gli identici emendamenti Mandelli 13.6 e Rixi 13.7 e l'emendamento Rixi 13.8 riguardano le concessioni autostradali e sarebbe pertanto opportuno accantonarli per discuterli assieme alle proposte emendative riferite all'articolo 35.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, concorda con quanto evidenziato dall'onorevole Comaroli e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Mandelli 13.6 e Rixi 13.7 e dell'emendamento Rixi 13.8.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Mandelli 13.6 e Rixi 13.7 e dell'emendamento Rixi 13.8.

Le Commissioni respingono l'emendamento Maccanti 13.69.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, correggendo il parere precedentemente espresso sull'emendamento Fogliani 13.3, chiede l'accantonamento di detta proposta emendativa, in quanto la medesima reca disposizioni analoghe agli emendamenti Trano 13.25 e Scagliusi 13.50 per le quali è stato disposto l'accantonamento.

Paolo RUSSO (FI) chiede se l'emendamento Fogliani 13.3 sia già stato posto in votazione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura che la votazione dell'emendamento Fogliani 13.3 non è ancora stata effettuata.

Paolo RUSSO (FI), prendendo atto di quanto evidenziato dal presidente, chiede di procedere con maggiore cautela, per consentire a tutti i presenti di valutare con attenzione il contenuto delle proposte emendative in discussione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura che si procederà con maggiore accuratezza per evitare qualsiasi svista.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Fogliani 13.3 e chiede se il Governo intenda mantenere fermo il parere favorevole espresso su detto emendamento.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, revocando il parere favorevole espresso sull'emendamento Fogliani 13.3, ne chiede l'accantonamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Fogliani 13.3.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, si scusa per avere erroneamente espresso parere favorevole sull'emendamento Fogliani 13.3, per il quale è in corso una riformulazione congiuntamente con gli analoghi emendamenti Trano 13.25 e Scagliusi 13.50.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bruno Bossio 13.5 e Pentangelo 13.81.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) evidenzia che il gruppo Lega ha votato contro gli identici emendamenti Bruno Bossio 13.5 e Pentangelo 13.81.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rospi 13.16 ed approvano l'emendamento Perantoni 13.28 (*vedi allegato 3*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sull'emendamento Zanettin 13.30.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zanettin 13.30.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara che l'emendamento Del Basso De Caro 13.38 è stato ritirato dai presentatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gariglio 13.44 e Scagliusi 13.64 (*vedi allegato 3*).

Andrea MANDELLI (FI) segnala che l'emendamento Mulè 13.48 è finalizzato a sospendere, ai fini della definizione del suo impatto, l'applicazione dell'articolo 93, commi da 1-*bis* a 1-*quater*, del Codice della strada, relativi ai veicoli concessi in leasing e in locazione senza conducente condotti da lavoratori frontalieri, per evitare che questi siano soggetti alle sanzioni previste dalla norma. In relazione alla grande rilevanza della questione, chiede l'accantonamento dell'emendamento Mulè 13.48.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, condividendo quanto segnalato dal deputato Mandelli, propone l'accantonamento dell'emendamento Mulè 13.48.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Mulè 13.48.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 13.77.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 14, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Suriano 14.3, Giacomoni 14.2, Fragomeli 14.4 e Formentini 14.6. Propone di accantonare l'emendamento Sut 14.1. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Raduzzi 14.5, Fitzgerald Nissoli 14.7 e Formentini 14.8 e parere favorevole sull'emendamento Migliore 14.9. Propone, infine, di accantonare gli emendamenti Siragusa 14.12, Romaniello 14.13 e Schirò 14.15.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Suriano 14.3 e Fragomeli 14.4 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Giacomoni 14.2 e Formentini 14.6.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Sut 14.1 s'intende accantonato. Avverte, altresì, che l'emendamento Raduzzi 14.5 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fitzgerald Nissoli 14.7 e Formentini 14.8 e approvano l'emendamento Migliore 14.9 (*vedi allegato 3*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Siragusa 14.12, Romaniello 14.13 e Schirò 14.15 s'intendono accantonati.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 15, propone di accantonare gli emendamenti Epifani 15.1, Baldelli 15.2 e 15.3, Pastorino 15.4, Grippa 15.6, Pezzopane 15.7, 15.8, 15.9 e 15.10, Mandelli 15.29, Patassini 15.87, Cataldi 15.124, Garavaglia 15.31 e 15.30, gli identici emendamenti Gebhard 15.11, Gagliardi 15.12, Lollobrigida 15.15 e Pastorino 15.28, l'emendamento Patassini 15.86, gli identici emendamenti Polidori 15.13 e Latini 15.49, gli emendamenti Polidori 15.33, Cavandoli 15.48, Foti 15.54, gli identici emendamenti Mandelli 15.16 e Dara 15.41, l'emendamento Zanichelli 15.56, gli identici emendamenti Mandelli 15.17 e Murelli 15.40, l'emendamento Colaninno 15.130, gli identici emendamenti Mandelli 15.18 e Cavandoli 15.42, gli identici emendamenti Mandelli 15.19, Raffaelli 15.43 e Vietina 15.102, l'emendamento Morgoni 15.20, gli identici emendamenti Mandelli 15.23 e Tomasi 15.37, gli emendamenti Morgoni 15.21 e Gabriele Lorenzoni 15.136, gli identici emendamenti Mandelli 15.24 e Golinelli 15.38, gli emendamenti Colaninno 15.129, Pini 15.25, gli identici emendamenti Polidori 15.32, Verini 15.91,

Nevi 15.111 e Caparvi 15.70, gli identici emendamenti Pastorino 15.110, Lollobrigida 15.135, Pella 15.106, Pezzopane 15.97 e Prisco 15.55, gli identici emendamenti Morgoni 15.105 e Gabriele Lorenzoni 15.128, gli emendamenti Golinelli 15.46, Prisco 15.50, 15.51, 15.52 e 15.53, gli identici emendamenti Vazio 15.57 e Orlando 15.58, gli emendamenti Patassini 15.59, 15.60, 15.62, 15.65, 15.71 e 15.72, Cataldi 15.126, Pellicani 15.88, gli identici emendamenti Fragomeli 15.89, Morgoni 15.108, Zennaro 15.117 e Marco Di Maio 15.131, gli identici emendamenti Garavaglia 15.114 e Mandelli 15.139, Cataldi 15.121, Verini 15.90, Colletti 15.92, gli identici emendamenti Morgoni 15.95 e Pella 15.109, gli emendamenti Paolo Russo 15.103, Nevi 15.112, Polidori 15.113, Terzoni 15.119, Cataldi 15.123 e Caparvi 15.133. Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Topo 15.03 e 15.04, Mulè 15.08, proponendo altresì di accantonare l'articolo aggiuntivo Mancini 15.013. Esprime, poi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 15.018. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Sut 15.021, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 15.024. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 15.026, proponendo, infine, di accantonare gli articoli aggiuntivi Iovino 15.028 e Golinelli 15.032.

Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che s'intendono accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15 sui quali vi è stata una proposta in tal senso formulata da parte della relatrice. Avverte, quindi, che dai presentatori sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Topo 15.03 e 15.04.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mulè 15.08.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Mancini 15.013 s'intende accantonato.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) interviene sull'articolo aggiuntivo 15.018, a sua prima firma, segnalando che lo stesso Governo ha confermato che il problema evidenziato nella proposta emendativa esiste ed è rilevante. Invita, quindi, i relatori e i rappresentanti del Governo a non disinteressarsi del tema disponendo un ulteriore approfondimento.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, accoglie la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Garavaglia 15.018.

Il sottosegretario Antonio MISIANI condivide la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Garavaglia 15.018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Garavaglia 15.018 e Sut 15.021 s'intendono accantonati, che l'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 15.024 è stato ritirato e che gli articoli aggiuntivi Gabriele Lorenzoni 15.026 e Iovino 15.028 s'intendono accantonati.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 16, esprime parere contrario sull'emendamento Prestigiaco 16.1, mentre propone di accantonare gli emendamenti Scagliusi 16.2 e Gavino Manca 16.7, nonché gli articoli aggiuntivi Mura 16.02 e Macina 16.04 e 16.06.

Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) ricorda come nel decreto cosiddetto sblocca-cantieri sia stato previsto un Commissario straordinario per le strade in Sicilia e che nel corso dell'attività conoscitiva dagli stessi soggetti interessati alla realizzazione delle opere sia stato chiesto di ridurre i poteri del Commissario con riguardo alle fasi dell'esecuzione e progettazione delle strade provinciali. Invita, quindi, la mag-

gioranza e il Governo a riflettere ulteriormente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prestigiaco 16.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Scagliusi 16.2 e Gavino 16.7, nonché gli articoli aggiuntivi Mura 16.02 e Macina 16.04 e 16.06 s'intendono accantonati.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 17, esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 17.1, sugli identici emendamenti Mandelli 17.2 e Garavaglia 17.4 e sull'emendamento Garavaglia 17.3, proponendo di accantonare l'emendamento Pizzetti 17.5. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ubaldo Pagano 17.6 e parere contrario sull'emendamento Angiola 17.8. Propone di accantonare l'emendamento Madia 17.7, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ruffino 17.07 e propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Ruffino 17.03, 17.06, 17.05, 17.04 e 17.08.

Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Guidesi 17.1, gli identici emendamenti Mandelli 17.2 e Garavaglia 17.4, nonché gli emendamenti Garavaglia 17.3.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Pizzetti 17.5 s'intende accantonato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ubaldo Pagano 17.6 (*vedi allegato 3*) e respingono l'emendamento Angiola 17.8.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Madia 17.7 s'intende accantonato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ruffino 17.07.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Ruffino 17.03, 17.06, 17.05, 17.04 e 17.08 s'intendono accantonati.

Fabio MELILLI (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 18, esprime parere contrario sugli emendamenti Mandelli 18.1 e Lazzarini 18.3, proponendo di accantonare gli emendamenti Bellachioma 18.4 e Alaimo 18.5. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Papiro 18.6 e parere contrario sull'emendamento Ciaburro 18.19. Propone di accantonare gli emendamenti Fregolent 18.20 e 18.21, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Bellachioma 18.23. Propone di accantonare gli emendamenti Ubaldo Pagano 18.30 e Topo 18.31, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Plangger 18.32 e De Toma 18.33, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Madia 18.021, Pella 18.032 e Prisco 18.045. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Benedetti 18.01, sugli identici articoli aggiuntivi Varchi 18.02, Morrone 18.07, Bartolozzi 18.016 e Prestigiaco 18.037, sull'articolo aggiuntivo D'Orso 18.03, sugli identici articoli aggiuntivi Bordonali 18.06, Pastorino 18.013, Madia 18.015, Pella 18.034 e Lollobrigida 18.050, sugli identici articoli aggiuntivi Frassini 18.04, Lorenzin 18.017, Pella 18.035 e Lollobrigida 18.049, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 18.023, Pella 18.029 e Lollobrigida 18.043. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Alaimo 18.08, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mancini 18.018, sugli identici articoli aggiuntivi Pella 18.036 e Prisco 18.048, sugli identici articoli aggiuntivi Navarra 18.024, Pella 18.030 e Lollobrigida 18.042. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Garavaglia 18.039 e 18.038, Epifani 18.011 e 18.012 e Macina 18.051.

Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mandelli 18.1 e Lazzarini 18.3.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bellachioma 18.4 e Alaimo 18.5 s'intendono accantonati.

Le Commissioni approvano dunque l'emendamento Papiro 18.6 (*vedi allegato 3*).

Emanuele PRISCO (FdI) sottolinea l'atteggiamento incongruente del Governo che negli atti di sindacato ispettivo rassicura sull'intenzione di favorire le assunzioni di personale nei piccoli comuni per poi respingere le proposte emendative volte a tale scopo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ciaburro 18.19.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fregolent 18.20 e 18.21 s'intendono accantonati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellachioma 18.23.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ubaldo Pagano 18.30 e Topo 18.31 s'intendono accantonati, mentre l'emendamento Plangger 18.32 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento De Toma 18.33, gli identici articoli aggiuntivi Madia 18.021, Pella 18.032 e Prisco 18.045, nonché l'articolo aggiuntivo Benedetti 18.01.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede le ragioni del parere contrario sull'articolo aggiuntivo 18.106, a sua prima firma, volto ad assumere 837 assistenti giudiziari esauendo così la graduatoria del concorso da ultimo espletato. Invita quindi a valutare la possibilità di riflet-

tere ulteriormente su questa proposta emendativa di buon senso.

Emanuele PRISCO (FdI) si associa alle considerazioni della deputata Bartolozzi, osservando come il parere contrario espresso sulle proposte emendative in esame contraddica gli impegni ripetutamente assunti dal Ministro della giustizia per il potenziamento dell'organico degli uffici giudiziari. Rileva come le proposte emendative in esame siano coperte dal punto di vista finanziario e anche alla luce di tale considerazione ribadisce il proprio stupore per il parere espresso.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) si associa alle considerazioni della deputata Bartolozzi, rilevando come sia stato già individuato con precedenti provvedimenti un fabbisogno di 837 unità, per le quali è stata peraltro individuata anche la copertura finanziaria. Rileva come la proposta formulata dal Governo vincoli l'utilizzazione della graduatoria al verificarsi di vacanze, precludendo quindi l'utilizzazione immediata della graduatoria medesima, che sarebbe possibile tanto dal punto di vista normativo quanto dal punto di vista finanziario, e dichiara di non comprendere le motivazioni di tale scelta, che disattendono gli impegni assunti dal Ministro della giustizia. Chiede pertanto l'accantonamento delle proposte emendative in esame per un ulteriore approfondimento.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), illustrando anche il suo articolo aggiuntivo 18.037, si associa alle considerazioni dei deputati che l'hanno preceduta e ricorda come anche i rappresentanti degli assistenti giudiziari, in sede di audizione presso le Commissioni riunite I e V, abbiano chiesto spiegazioni circa le mancate assunzioni pur in presenza di una graduatoria di idonei e delle risorse necessarie. Rileva anch'ella come in tal modo vengano disattesi gli impegni assunti dal Ministro della giustizia e, sottolineando come si tratti di un tema che il suo gruppo ritiene di particolare importanza, chiede

l'accantonamento delle proposte emendative in esame.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, rileva come la questione sia oggetto anche dell'emendamento del Governo 1.124. Propone, comunque, a modifica del parere precedentemente espresso, anche a nome del relatore per la V Commissione, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi in esame.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ringrazia i relatori per aver modificato il parere, ma sottolinea come la citata proposta emendativa del Governo non superi il problema posto, in quanto essa si limita a disporre la proroga del termine di validità della graduatoria, ma non prevede assunzioni immediate.

Stefano FASSINA (LEU) rileva come la citata proposta emendativa del Governo, prevedendo la proroga del termine di validità della graduatoria, non precluda la possibilità di procedere ad assunzioni immediate.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Varchi 18.02, Morrone 18.07, Bartolozzi 18.016 e Prestigiacomo 18.037 si intendono accantonati.

Avverte altresì che i presentatori dell'articolo aggiuntivo D'Orso 18.03 lo ritirano.

Emanuele PRISCO (FdI), illustrando l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 18.050, di cui è cofirmatario, identico agli articoli aggiuntivi Bordonali 18.06, Pastorino 18.013, Madia 18.015 e Pella 18.034, rileva come anche in questa materia, vale a dire la polizia locale e la sicurezza di prossimità, vengano contraddetti gli impegni assunti dal Governo, da ultimo nel corso delle interrogazioni a risposta immediata svoltesi nella seduta odierna della I Commissione. Sottolinea come le proposte emendative in esame siano volte a dotare i comuni degli strumenti necessari al potenziamento degli organici della polizia

locale, derogando ai blocchi assunzionali. Esprime stupore per il parere contrario del Governo e sottolinea come esso vada nella direzione opposta rispetto a quanto affermato dal sottosegretario di Stato per l'interno nell'odierna seduta della I Commissione.

Simona BORDONALI (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Prisco, rilevando come le proposte emendative in esame, volte a consentire ai comuni di assumere personale nella polizia locale, siano sottoscritte trasversalmente da diversi gruppi. Ricorda come nella seduta odierna della I Commissione abbia avuto luogo lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata concernente il protocollo sulla sicurezza stradale concluso tra il Ministero dell'interno e l'ANCI, che prevede l'incremento dell'utilizzazione della polizia locale in compiti di polizia stradale, senza però mettere a disposizione dei comuni le risorse necessarie. Chiede l'accantonamento delle proposte emendative in esame, rilevando come esse si limitino a prevedere un mero chiarimento normativo.

Roberto PELLA (FI) si associa alle considerazioni della deputata Bordonali e chiede l'accantonamento delle proposte emendative in esame anche al fine di promuovere un confronto con il Ministero dell'interno sul tema delle risorse.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, dopo aver ricordato come siano all'esame della I Commissione diversi progetti di legge in materia di riforma dell'ordinamento della polizia locale, propone, anche a nome del relatore per la V Commissione, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi in esame.

Giuseppe BRESCIA (M5S) avverte che gli identici articoli aggiuntivi Bordonali 18.06, Pastorino 18.013, Madia 18.015, Pella 18.034 e Lollobrigida 18.050 si intendono accantonati.

Avverte altresì che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Lorenzin 18.017 lo ritirano.

Emanuele PRISCO (FdI), illustrando l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 18.049, identico agli articoli aggiuntivi Frassini 18.04 e Pella 18.035, ne chiede l'accantonamento, in quanto tali proposte emendative vertono sulla stessa materia, vale a dire le facoltà assunzionali degli enti locali per quanto concerne la polizia locale, delle proposte emendative precedentemente accantonate.

Rebecca FRASSINI (LEGA) si associa alla richiesta del deputato Prisco, sottolineando come le proposte emendative in esame siano state presentate da diversi gruppi e non comportino la necessità di copertura finanziaria.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Frassini 18.04, Pella 18.035 e Lollobrigida 18.049.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 18.023, Pella 18.029 e Lollobrigida 18.043.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Mancini 18.018 lo ritirano.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Pella 18.036 e Prisco 18.048.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Navarra 18.024 lo ritirano.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Pella 18.030 e Lollobrigida 18.042.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 19, esprime parere contrario sull'emendamento Alaimo 19.2, sugli identici emendamenti Fiano 19.1, Carè 19.3, Gavino Manca 19.8 e Polverini 19.14, sugli emendamenti Rizzetto 19.5, 19.6 e 19.7, Ferro 19.9, sugli identici emendamenti Guidesi 19.11 e Cenni 19.15 e sull'emen-

damento Siracusano 19.10. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Maurizio Cattoi 19.05, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Buompane 19.04, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Alaimo 19.09 e 19.08 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Macina 19.010 e Cancelleri 19.011.

Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Maurizio Cattoi 19.05 e Alaimo 19.09 e 19.08 si intendono accantonati.

Avverte altresì che i presentatori degli emendamenti Alaimo 19.2, Fiano 19.1, Carè 19.3 e Gavino Manca 19.8 li ritirano.

Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'emendamento Polverini 19.14, osserva come esso intervenga sulla questione delle assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della Guardia di Finanza prevedendo lo scorrimento delle graduatorie degli idonei del concorso bandito per il 2018. Rileva come non si tratti di un ampliamento dell'organico, che pure sarebbe necessario, e chiede un ulteriore approfondimento sulla questione.

Le Commissioni, respingono l'emendamento Polverini 19.14.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Rizzetto 19.5 chiedendone l'accantonamento.

Paolo RUSSO (FI) condivide la finalità dell'emendamento Rizzetto 19.5, in quanto ritiene che tuteli la legittima aspettativa di coloro che hanno già superato una prova concorsuale. Non ritiene infatti giusto discriminare tali soggetti soltanto perché hanno svolto le prove in una fase storica che ha coinciso con il processo di riforma del Corpo forestale dello Stato, chiedendo l'accantonamento dell'emendamento Rizzetto 19.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 19.5.

Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Rizzetto 19.6, di cui è cofirmataria, auspicandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rizzetto 19.6 e 19.7.

Emanuele PRISCO (FdI) illustra l'emendamento Ferro 19.9, di cui è cofirmatario, osservando che esso mira a garantire la funzionalità della Guardia di finanza, anche a fronte degli ulteriori compiti che sono stati ad essa attribuiti. Ritiene che tale intervento sia economicamente sostenibile, tenuto conto che le risorse a tal fine destinate sono state già sbloccate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferro 19.9.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Cenni 19.15 lo ritirano.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) fa notare che l'emendamento Guidesi 19.11, rafforzando la dotazione organica del Comando carabinieri tutela agroalimentare, mira a salvaguardare i prodotti del *made in Italy*, prevenendo gli illeciti in tale settore e salvaguardando l'attività delle aziende. Rileva inoltre che tale intervento appare concretamente realizzabile non recando alcun costo.

Paolo RUSSO (FI) osserva che l'emendamento Guidesi 19.11, nell'incrementare la dotazione organica del Comando carabinieri tutela agroalimentare, tutela la salute dei cittadini, salvaguardando le imprese della filiera agricola dal rischio di contraffazione. Chiede pertanto di accantonare tale proposta emendativa.

Ylenja LUCASELLI (FdI) sottoscrive l'emendamento Guidesi 19.11, rilevando che esso tutela il *made in Italy* e i consumatori, contrastando le attività di con-

traffazione. Auspica che tale proposta emendativa sia quantomeno accantonata, ricordando che il primo Governo Conte – proprio su spinta del gruppo del M5S, che oggi sembra manifestare un orientamento diverso – sbandierò a più riprese il suo sostegno al *made in Italy*.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore della V Commissione, conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Guidesi 19.11, facendo notare che esso rischia di determinare un depauperamento nella dotazione dei Carabinieri forestali, che risulta già sotto organico. Ricorda che su tale delicato tema è stato di recente approvato in Assemblea un atto di indirizzo, con il quale è stata proprio rilevata l'esigenza di salvaguardare la dotazione organica dei carabinieri forestali.

Ylenia LUCASELLI (FdI) osserva che l'eventuale accantonamento dell'emendamento Guidesi 19.11 potrebbe facilitare l'individuazione di una nuova formulazione che, attraverso il reperimento di ulteriori risorse, potrebbe risolvere ogni problematica, venendo incontro anche alle esigenze manifestate dalla relatrice Baldino.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), rispondendo alla relatrice per la I Commissione, fa notare che l'emendamento Guidesi 19.11 non determina alcun depauperamento del personale, proponendo piuttosto una riqualificazione dei militari del

ruolo dei Carabinieri forestali, già in forza al Comando unità forestali ambientali agroalimentari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guidesi 19.11.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) chiede di accantonare l'emendamento Siracusano 19.10, che ritiene analogo ad altre proposte emendative già accantonate.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice per la I Commissione*, ritiene di non accedere all'invito ad accantonare l'emendamento Siracusano 19.10.

Paolo RUSSO (FI) ritiene che l'emendamento Siracusano 19.10, utilizzando risorse già stanziare, viene incontro alle esigenze dei comuni, che altrimenti sarebbero obbligati a bandire nuovi concorsi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Siracusano 19.10.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Buompane 19.04, Macina 19.010 e Cancelleri 19.011 li ritirano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, che ritiene opportuno convocare alle ore 10.30.

La seduta termina alle 20.20.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 4.155, 5.41, 7.54, 7.55, 7.56, 11.025, 13.84, 13.85, 15.143, 17.9, 18.35, 18.36, 18.37, 22.7, 25.70, 25.027, 25.028, 29.05, 32.1, 39.061 E 39.062 DEI RELATORI

ART. 4.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

4. 155. I Relatori.

ART. 5.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'applicazione delle disposizioni relative al limite di mandati consecutivi di cui agli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come sostituiti dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è differita al primo rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali successivo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2018. Ai fini del computo del predetto limite non rilevano i mandati svolti prima di tale rinnovo.

5. 41. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti. A decorrere dall'anno 2021, non trovano applicazione i commi 20 e 21 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche non dotate di forma organizzativa speciale è assegnata secondo i criteri e le modalità definite dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri prevedono l'assegnazione in base alla programmazione pluriennale e tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della rego-

larità gestionale e contabile degli organismi. Il decreto di cui al terzo periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.

7. 54. I Relatori.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro anche per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. 55. I Relatori.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Per la prosecuzione delle attività dell'associazione di promozione sociale Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma, alla medesima associazione è assegnato un ulteriore contributo di 900.000 euro per l'anno 2020.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. 56. I Relatori.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)

1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo

1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020.

11. 025. I Relatori.

ART. 13.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti ».

13. 84. I Relatori.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia » sono aggiunte le seguenti: « e nei comuni delle aree metropolitane o delle aree vaste »;

b) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

13. 85. I Relatori.

ART. 15.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « diciannove »;

b) al comma 4, le parole: « dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi da 1 a 3 »;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funnivie Spa di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di quel primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».

15. 143. I Relatori.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « la spesa di personale registrata nell'ultimo » sono sostituite dalle seguenti: « il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo ».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni.

17. 9. I Relatori.

ART. 18.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: « commi 1 e 4 » sono inserite le seguenti: « nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici ».

1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche »;

b) il comma 12 è abrogato;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;

d) al comma 14, dopo le parole: « pubblico impiego » sono inserite le seguenti: « e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) ».

1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole « , di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici » sono sostituite dalle seguenti: « . Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dal Ragioniere generale dello Stato e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle Commissioni esaminatrici ».

1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma *1-quater* del presente articolo.

1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma *1-bis* del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

18. 35. I Relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso 4-bis, le parole:* « a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti » *e dopo le parole:* « istituzionali fondamentali » *sono aggiunte le seguenti:* « , e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale, per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile »;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale approvati reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.

18. 36. I Relatori

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di evitare la necessità di prorogare il periodo di validità dell'auto-

rizzazione per esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di garantire la funzionalità degli uffici della motorizzazione civile, alla tabella IV.1, allegata al titolo IV, parte I, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, , alla terza colonna, ultima riga, sono premesse le seguenti parole: « Addetto amministrativo e addetto tecnico ».

18. 37. I Relatori.

ART. 22.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA » sono sostituite dalle seguenti: « presidente del Consiglio di Stato, sentiti la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto »;

2) le parole: « per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico » sono sostituite dalle seguenti: « per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente a procedimenti non ancora informatizzati »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente

del Consiglio di Stato, di cui al primo periodo, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40 ».

b) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« *1-quinquies.* Con decreto adottato ai sensi del comma 1 il presidente del Consiglio di Stato stabilisce altresì le regole tecnico-operative per la progressiva digitalizzazione degli atti relativi alla pronunzia del parere su ricorso straordinario, ferma comunque restando la facoltà di deposito cartaceo del ricorso introduttivo e degli atti delle parti che agiscono di persona; per tali casi il decreto può stabilire specifiche modalità di traduzione di detti atti in formato digitale, che è comunque eseguita dal Ministero competente prima della trasmissione al Consiglio di Stato. Il decreto può altresì demandare a un provvedimento del Segretario generale della giustizia amministrativa il compito di stabilire specifiche modalità attuative della fase di sperimentazione. Fermo restando quanto previsto per gli atti di parte, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le pubbliche amministrazioni effettuano il deposito di atti e documenti esclusivamente con modalità telematiche, indicate dal decreto di cui al comma 1; dalla stessa data, tutti i pareri sono formati e trasmessi per via telematica ».

22. 7. I Relatori

ART. 25.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale secondo il modello di azienda ospedaliero-universitaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è autorizzata l'ulteriore spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 per il finanziamento degli oneri connessi all'uso dei beni di cui all'articolo 8, comma

4, del decreto legislativo n. 517 del 1999. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma è subordinata alla costituzione dell'azienda con legge regionale e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa. Alla ripartizione dei finanziamenti si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

25. 70. I Relatori.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Iniziativa urgente di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle sue attività scientifiche e

regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.

3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

25. 027. I Relatori.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente

ART. 25-bis.

(Modifica all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

9-bis. Limitatamente all'esercizio di attività libero-professionale di carattere sanitario, ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno.

25. 028. I Relatori.

ART. 29.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Articolo 29-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 496 sostituire le parole: « sostenute anche » con le seguenti: « e l'imposta sostenuta per l'affrancamento »;

b) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « all'azionista può essere corrisposto un anticipo dell'indennizzo da liquidare a seguito del completamento dell'istruttoria nel limite massimo del 40 per cento »;

c) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « all'obbligazionista subordinato può essere corrisposto un anticipo dell'indennizzo da liquidare a seguito del completamento dell'istruttoria nel limite massimo del 40 per cento »;

d) Al comma 502-bis aggiungere infine le seguenti parole: « i cittadini residenti nel territorio della Repubblica allegano alla domanda di indennizzo una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull'ammontare di reddito, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000. La Commissione procede all'esame delle domande di indennizzo in base ai soli dati comunicati ai sensi del

presente comma e potrà eventualmente richiedere l'Attestazione ISEE al 31 dicembre 2018 ».

e) Al comma 505 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole « parenti ed affini di primo e di secondo grado » sono aggiunte le seguenti: « Le banche poste in liquidazione coatta di cui al comma 493 forniscono i nominativi dei soggetti di cui al presente comma alla Commissione tecnica la quale procede in base agli atti acquisiti e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti ».

29. 05. I Relatori.

ART. 32.

All'articolo 32, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « possono essere previsti appositi finanziamenti » sono sostituite dalle seguenti: « è attribuito un contributo annuo di 5 milioni di euro ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: « e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze ».

32. 1. I Relatori.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Disavanzo degli enti locali)

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo, emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

39. 061. I Relatori.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, in entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il

medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, in entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio pre-

cedente e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

39. 062. I Relatori.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.124, 1.125, 4.156, 6.50, 8.58, 8.59, 8.60, 11.026, 15.144, 15.033, 21.04, 23.6, 27.5, 36.11 E 40.016 DEL GOVERNO

ART. 1.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.

5-ter. Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ed in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, 13 dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale ed un ingegnere ambientale, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è cor-

rispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa pari ad euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, il Ministero della giustizia, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono autorizzati ad utilizzare le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fino al 31

ottobre 2020. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 124. Il Governo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma;

10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 147, è inserito il seguente comma;

« 147-bis. Le disposizioni di cui al comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. ».

1. 125. Il Governo.

ART. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione di cui al comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si applicano l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. 156. Il Governo.

ART. 6.

Dopo il comma 6 dell'articolo 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la

competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzati, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) nell'anno 2020, assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università;

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6-ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-

bre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 96,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. 50. Il Governo.

ART. 8.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole « a decorrere dal 14 settembre 2021 » con le seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2022 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e ad euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8. 58. Il Governo.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

8. 59. Il Governo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 1 le parole « non oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: « Sino al termine di cui al comma 1 le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo e di cui siano avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2020. ».

8. 60. Il Governo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Proroga di misure di sostegno al reddito)

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del *call center* di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul

Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, nel limite di 11,6 milioni di euro, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.

5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito; con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono aggiunte infine le seguenti parole: « e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020 ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziato e non utilizzate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole « 50 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 95 milioni di euro per l'anno 2020 ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

11. 026. Il Governo.

ART. 15.

All'articolo 15, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

15. 144. Il Governo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Proroga della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 gennaio 2013, n. 44)

1. La contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 31 marzo 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima regione.

2. Alla scadenza del citato termine del 31 marzo 2020, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione Siciliana per il completamento degli interventi di cui al comma 1.

3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione Siciliana da stipularsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1, eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

15. 033. Il Governo.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Incremento Fondi indennità di Amministrazione)

1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appar-

tenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva 2019/2021, è incrementata di 5.000.000 di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si tiene conto delle risorse di cui al comma 1, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno.

21. 04. Il Governo.

ART. 23.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora comunque inerente all'applicazione di disposizioni normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie. Le amministrazioni regionali hanno facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente i regolamenti regionali. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite del

ruolo organico della magistratura contabile come rideterminato dal comma 1 e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti, con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23. 6. Il Governo.

ART. 27.

All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: "individuati ai sensi del comma 2, lettera a)" a: "e dalla lettera a) del presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)" »;

b) dopo la lettera h), è inserita la seguente:

« h-bis) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole: "e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi" sono soppresse e dopo le parole: "specifiche prescrizioni;" sono inserite le seguenti: "nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;" »;

c) dopo la lettera i), è inserita la seguente:

« i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: "e di aggiornamento" sono sostituite dalle seguenti: ", di aggiornamento e di trasmissione" »;

d) dopo la lettera n), è inserita la seguente:

« n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis, è inserito il seguente: "19-ter. In tutti i casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, per la loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori previsti sono sospesi per la durata di quarantacinque giorni." ».

27. 5. Il Governo.

ART. 36.

All'articolo 36, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, capoverso « ART. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe) », dopo le parole: « l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche », sono aggiunte le seguenti: « in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza ».

36. 11. Il Governo.

ART. 40.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente articolo:

ART. 40-bis.

(Potenziamento delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impe-

gni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e Mo-

nopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

40. 016. Il Governo.

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 12.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) *con le seguenti:* sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

12. 24. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Rampelli.

ART. 13.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ».

13. 28. Perantoni, Macina, Donno.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 ottobre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le misure

necessarie all'ottimizzazione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio, al rinnovo e alla sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente bagnante, nonché al rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori e alla disciplina delle attività ispettive di competenza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

***13. 44.** Gariglio.

***13. 64.** Scagliusi.

ART. 14.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: « , e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 ».

14. 9. Migliore, Marco Di Maio, Vitiello.

ART. 17.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4

dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17. 6. Ubaldo Pagano.

ART. 18.

Al comma 2, dopo le parole: « per il sostegno delle attività istituzionali fonda-

mentali » *aggiungere le seguenti:* « , comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea ».

18. 6. Papiro, Alaimo, Martinciglio, Suriano, Ficara, Loreface, Scerra, Macina, Donno.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	48
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica. C. 1056 Fiano e C. 2103 Boschi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica.

C. 1056 Fiano e C. 2103 Boschi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che sono state assegnate alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti le proposte di legge C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio, le quali, vertendo su identica materia, sono state abbinare alle proposte di legge C. 1056 Fiano e C. 2103 Boschi, già all'esame delle Commissioni.

Lucia CIAMPI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, riferisce che la proposta di legge C. 2187 descrive innanzitutto, all'articolo 1, i compiti della Commissione. Con riferimento alla denominazione della Commissione, segnala che in essa si fa esplicito riferimento anche alla garanzia del pluralismo nella regolamentazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche. A tale proposito, la relazione di accompagnamento della proposta sottolinea che ciò si rende necessario a seguito di discutibili scelte concernenti la cancellazione, spesso arbitraria, di alcuni

profili o contenuti, anche di tipo giornalistico, da parte delle principali società proprietarie delle citate piattaforme o reti, giustificata con la pretesa lotta al cosiddetto discorso dell'odio.

I compiti della Commissione, secondo la proposta Mollicone, sarebbero molteplici: *a)* indagare sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false o fuorvianti attraverso la rete internet (« disinformazione *on line* »), anche mediante false identità digitali; *b)* verificare se nelle attività di disinformazione *on line* siano coinvolti gruppi organizzati o eventualmente Stati stranieri che perseguano lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, specialmente in occasione di consultazioni elettorali e referendarie o per altri fini contrari all'interesse nazionale; *c)* verificare se e in quale modo la disinformazione *on line* sia sostenuta, anche finanziariamente, da gruppi organizzati o da Stati stranieri; *d)* verificare la conformità della regolamentazione adottata dalle piattaforme digitali e dalle reti sociali telematiche alla normativa vigente in materia di libertà di espressione, di stampa e di opinione e al principio del pluralismo dell'informazione.

Con riferimento all'aspetto strutturale e organizzativo della Commissione d'inchiesta, segnala in primo luogo che la sua durata viene fissata dall'articolo 2 in soli dodici mesi e che è previsto, oltre alla relazione al termine dei lavori, anche che la Commissione riferisca alle Camere sullo stato dello stato dei propri lavori dopo sei mesi dalla sua costituzione.

L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione.

L'articolo 4 precisa – riprendendo l'articolo 82 della Costituzione, che disciplina le inchieste parlamentari – che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Stabilisce inoltre che la Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. La Com-

missione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti da segreto. La Commissione può acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della legge istitutiva. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

L'articolo 5 disciplina il regime delle audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, in termini simili a quanto previsto dalle altre proposte di legge all'esame.

L'articolo 7 definisce l'organizzazione dei lavori della Commissione in larga parte in termini sostanzialmente analoghi a quanto disposto dalla proposta n. 1056. In particolare, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, compresi le università e gli enti di ricerca, nonché i soggetti privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Con riguardo alle spese per il funzionamento della Commissione, esse sono stabilite nella misura massima di 200.000 euro.

L'articolo 8 fissa l'entrata in vigore della legge.

Raffaella PAITA (PD), *relatrice per la IX Commissione*, nel descrivere i contenuti della proposta di legge C. 2213 Lattanzio, segnala preliminarmente che il testo è abbastanza simile agli altri in discussione

per quanto riguarda gli aspetti procedurali e organizzativi della Commissione, mentre si rilevano alcune differenze per quanto riguarda l'ambito dell'indagine.

I compiti della Commissione, il cui nome sarebbe « Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false attraverso il sistema dell'informazione e della comunicazione, sulla garanzia del diritto all'informazione e sull'utilizzo critico dei mezzi e delle tecnologie della comunicazione », sono disciplinati dall'articolo 1.

Con riferimento a tali compiti, segnala innanzitutto che l'ambito di intervento della Commissione appare, come si può desumere anche dal nome stesso, più ampio rispetto a quello delineato nella proposta di legge n. 1056, da cui è partito l'esame, in quanto tale ambito si estende alla diffusione massiva di informazioni false attraverso il sistema dell'informazione e della comunicazione nel suo complesso, e non solo tramite la rete Internet. È anche previsto, tra i compiti della Commissione, quello dell'accertamento del livello di affidabilità dei sistemi di informazione e di comunicazione, tenuto conto del grado di fiducia e di attendibilità dichiarato dai cittadini.

Un aspetto della proposta Lattanzio già oggetto di attenzione nella proposta di legge n. 1056 è quello relativo all'accertamento dei legami tra la diffusione massiva di informazioni false e il dilagare di discorsi d'odio, in particolare nei confronti di minoranze culturali, etniche, sociali, nazionali e religiose, in grado di incidere sull'opinione pubblica condizionandone le opinioni, che si focalizza sull'impatto di tali attività sulla radicalizzazione della pubblica opinione.

Un altro aspetto assai sviluppato, con riferimento al perimetro di intervento della Commissione, è quello delle azioni positive per favorire l'educazione digitale e una maggiore consapevolezza e resilienza dei cittadini, specie quelli più giovani, riguardo al fenomeno della disinformazione anche facendo riferimento alla presenza di percorsi volti allo sviluppo del pensiero critico con riguardo all'utilizzo

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli interventi nelle scuole con riferimento alla verifica di efficacia dell'educazione civica digitale. In particolare si richiede di verificare l'esistenza di un sistema di strutture pubbliche e private, di azioni, di interventi, di politiche e di buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo diretto al rafforzamento della resilienza sociale rispetto alla diffusione massiva di notizie false. Uno specifico punto concerne la diffusione massiva di notizie false in ambito scientifico, prevedendo che la verifica dell'esistenza di campagne di informazione, di prevenzione e di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza nella popolazione, soprattutto in quella più giovane, delle problematiche relative alla diffusione massiva di informazioni false riguardi anche tale specifico ambito.

Si prevede inoltre il coinvolgimento degli editori pubblici e privati per attivare percorsi per la promozione della conoscenza intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni individuo, anche al fine di arginare il fenomeno della povertà educativa, culturale e sociale, intendendo quindi la mancanza di conoscenza come uno dei presupposti utili a favorire la diffusione e il successo della disinformazione. È presente poi, tra i compiti della Commissione, anche la verifica dell'organicità della normativa vigente sulla materia anche al fine di valutare l'opportunità di modifiche di carattere normativo e amministrativo per realizzare una prevenzione più adeguata e un contrasto più efficace della diffusione massiva di informazioni false.

Viene infine previsto un *focus* specifico sull'incidenza dell'intelligenza artificiale nell'ambito dei processi di disinformazione.

Passando all'esame della parte strutturale e organizzativa, evidenzia che questa è disciplinata dalle altre disposizioni del testo in termini sostanzialmente analoghi a quanto già disposto dalle altre proposte all'esame.

L'articolo 2 della proposta di legge disciplina la durata della Commissione,

stabilita in 18 mesi dalla sua costituzione. Si prevede la predisposizione della relazione conclusiva e l'obbligo di riferire semestralmente sull'attività svolta, prevedendosi la possibilità di relazioni di minoranza.

L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione. Il testo è sostanzialmente analogo a quello delle proposte di legge già all'esame e, anche in tale proposta, non è previsto espressamente che il presidente sia eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione. Si fa inoltre riferimento al fatto che i componenti siano nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

L'articolo 4 stabilisce, come previsto dall'articolo 82 della Costituzione, che disciplina le inchieste parlamentari, che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, anche in tal caso la disciplina si connota in termini sostanzialmente analoghi a quanto indicato nelle altre disposizioni all'esame. Si stabilisce tuttavia che la Commissione possa acquisire anche copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari e si prevede, in tal caso, che quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non possa essere opposto alla Commissione.

L'articolo 5 disciplina le testimonianze ed il regime del segreto. Con riferimento al regime di testimonianza si prevede una disciplina analoga a quella delle proposte già all'esame. Quanto al segreto si prevede l'opponibilità del segreto professionale, del segreto bancario e del segreto di Stato ai sensi della normativa vigente mentre si esclude l'opponibilità del segreto d'ufficio, prevedendosi comunque e in ogni caso

l'opponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, anche in tal caso in termini simili a quanto previsto dalle proposte di legge già all'esame, anche con riguardo al regime sanzionatorio.

L'articolo 7 disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione in larga parte in termini sostanzialmente analoghi a quanto disposto dalle proposte di legge già all'esame. Con riguardo alle spese per il funzionamento della Commissione, esse sono stabilite nella misura di 25.000 euro per il 2020 e 35.000 euro per il 2021.

Con riferimento all'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti, si prevede che la Commissione provveda non solo per quelli acquisiti nel corso della sua attività ma anche per quelli di « analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti ».

L'articolo 8 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.

Luigi GALLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su Auto e Mobilità 4.0 (<i>Deliberazione</i>)	52
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva su Auto e Mobilità 4.0.
(Deliberazione).

Barbara SALTAMARINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite IX e X, dello scorso 15 gennaio si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva su Auto e Mobilità 4.0. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144,

comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Camera.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 settembre 2020.

Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite IX e X (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva su auto e mobilità 4.0.**PROGRAMMA**

Tre grandi rivoluzioni sono iniziate per il settore dell'auto e della mobilità: la transizione verso la decarbonizzazione, l'avvento dell'auto a guida autonoma e l'affermarsi di soluzioni di mobilità condivisa. Le conseguenze saranno di enorme rilevanza per le persone, per le comunità, per l'economia e per le istituzioni.

Vanno innanzitutto approfondite le ragioni per le quali la transizione è stata promossa dall'Unione europea e valutato il contesto globale dello sviluppo dei nuovi modelli di mobilità, considerando che la transizione verso la decarbonizzazione, l'avvento dell'auto a guida autonoma e l'affermarsi di soluzioni di mobilità condivisa dovranno affermarsi anche nel nostro Paese dove il settore dell'automobile ha un importante impatto nell'economia nazionale, con un volume di affari di oltre 196.000 milioni di euro, pari al 11,2 per cento del PIL.

L'Italia, pur scontando ritardi rispetto ad altri Paesi UE, continua a rappresentare un'eccellenza nel comparto globale dell'auto, dei componenti e dei servizi collegati. Il settore dell'auto nazionale, dopo alcuni anni positivi, ha ora la necessità di gestire i fattori di cambiamento attraverso una maggiore apertura a nuove tecnologie, produzioni e investimenti, in primo luogo puntando su un graduale ed equo passaggio alla decarbonizzazione che coinvolga tutti gli attori della filiera della mobilità. È necessario valutare attentamente anche gli impatti economici, tecnologici ed occupazionali di tali processi, al fine di delineare una modalità ed una tempistica della transizione che non si

risolvano in un danno al sistema produttivo nazionale ma consentano una ripresa del settore.

Molto evidenti sono i cambiamenti in atto anche nel nostro Paese nel settore della mobilità: da un lato una rivoluzione verde, che punta alla decarbonizzazione totale dei trasporti e della mobilità, e dall'altro una rivoluzione digitale che coinvolge l'auto a guida autonoma e le soluzioni di mobilità condivisa. Anche in Italia il settore della mobilità elettrica è in espansione, in quanto cominciano a diffondersi auto con emissioni prossime a zero e crescono gli investimenti per le infrastrutture di ricarica. Il settore può inoltre contare su una consistente produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per la quale il Paese è secondo a livello europeo. L'espansione del settore elettrico e del biocarburante, ad oggi limitato ad una frazione molto ridotta del parco circolante, deve poi confrontarsi in relazione alla sfida dei costi e della versatilità d'uso che sono elementi cruciali nella mobilità privata e commerciale, oltre ad altri settori industriali quali ad esempio quello agricolo e quello del trasporto pesante.

La transizione verso la mobilità elettrica va di pari passo con l'evoluzione tecnologica. Connettività, mobilità condivisa e guida autonoma caratterizzano sempre di più le automobili. Cambia quindi il prodotto, ma ancor prima cambia il processo industriale e distributivo che riguarda la mobilità, soprattutto quella urbana, ma non solo. Particolarmente attivo in termini di innovazione e proposta di soluzioni è il fronte delle case automobilistiche e della componentistica. Tra i

diversi fattori che incideranno sulla produzione e sul mercato degli autoveicoli, a breve il principale è quello indotto dal raggiungimento degli obiettivi in materia di emissioni (2020/2021 nuovo target a 95 g/km per le emissioni di CO₂ delle nuove auto immatricolate), che comporterà esiti certamente molto rilevanti su tutto il panorama del settore automobilistico.

In questo senso anche la maturità e la fattibilità tecnologica di scelte future a medio lungo-termine come l'alimentazione ad idrogeno devono essere approfondite.

Venendo agli effetti della rivoluzione digitale, società *high-tech*, produttori di sistemi digitali integrati, piccole e grandi aziende tecnologiche stanno trovando, anche nel nostro Paese, sempre più spazio nel nuovo e più ampio mercato di « Auto e Mobilità 4.0 ».

Da ciò consegue che il settore dell'auto si caratterizzerà non solo perché produrrà sempre di più automobili a impatto prossimo a zero ma anche, nella fase di transizione verso la decarbonizzazione, per l'introduzione di sistemi meno inquinanti che progressivamente sostituiranno le attuali soluzioni a elevato impatto ambientale. I benefici si misureranno sia dal punto di vista della riduzione del surriscaldamento globale e dei suoi effetti negativi, sia dal punto di vista dell'economia. Tra gli obiettivi del nuovo modello di mobilità vi è anche quello di ridurre le importazioni di combustibili fossili, con positivi effetti sulla bilancia commerciale e sulla sicurezza energetica nazionale.

Con riferimento alla mobilità condivisa, vanno considerati gli impatti economici delle soluzioni che si intendono adottare, nonché quelli culturali, ove si consideri che la mobilità autonoma è stata fino ad oggi considerata un valore.

Occorre anche approfondire i temi legati alla promozione concreta di una mobilità maggiormente sostenibile, che deve risultare socialmente equa e basata in misura più consistente su strumenti incentivanti e informativi che su divieti. In questo uno scopo di breve a termine può

essere lo svecchiamento del parco circolante privato oggi obsoleto come età media e come livello emissivo.

Per affrontare la sfida delle tre rivoluzioni dell'auto sintetizzate nell'espressione « Auto e mobilità 4.0 » occorre da parte degli operatori della filiera dell'auto la capacità di innovare con lo sviluppo di nuovi modelli di business e tecnologie in un contesto caratterizzato da una forte competitività a livello internazionale. In tale ambito occorre valutare quale apporto potranno offrire le politiche pubbliche. Affrontare « Auto e Mobilità 4.0 » comporta però anche il coinvolgimento degli individui, delle comunità e delle istituzioni che devono creare il contesto normativo necessario per promuovere e favorire la transizione verso una mobilità sempre meno impattante che il nostro Paese non può subire ma deve gestire da protagonista.

Per questo è indispensabile innanzitutto una riflessione strategica a livello di sistema, volta ad avviare e velocizzare i cambiamenti culturali, normativi, ivi compresi incentivi e misure di sostegno fiscale, infrastrutturali e industriali necessari.

Le Commissioni intendono ascoltare in audizione:

i rappresentanti delle Istituzioni politiche;

il Ministro dello Sviluppo Economico;

il Ministro delle Infrastrutture e trasporti;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

il Ministro dell'Università e della Ricerca;

i rappresentanti dei ministeri e degli enti pubblici con competenze nel settore dell'auto e della mobilità;

i rappresentanti di enti territoriali;

i rappresentanti delle Autorità di garanzia;

i rappresentanti di associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali di settore;

i rappresentanti delle organizzazioni agricole;

i rappresentanti delle associazioni dei consumatori;

i rappresentanti di istituzioni di ricerca con competenze nel settore dell'auto e della mobilità; professori universitari ed esperti della materia;

i rappresentanti delle imprese del settore, quali:

i produttori ed i distributori di autoveicoli nel nostro Paese, nonché le loro associazioni rappresentative;

i produttori della componentistica automobilistica e tecnologica;

gli operatori e le reti di assistenza ufficiali ed indipendenti;

le società di autonoleggio a breve e lungo termine, le società fornitrici di *car sharing*, *car pooling* e *ride sharing*;

le compagnie di assicurazione;

le aziende operanti nel settore del leasing e dei servizi finanziari in genere;

i rappresentanti delle associazioni degli automobilisti;

i produttori di energia elettrica;

i produttori e distributori di carburanti, lubrificanti e servizi collegati;

le aziende del settore della telematica al servizio della mobilità;

le aziende di trasporto pubblico locale;

i gestori delle infrastrutture stradali.

Termine dell'indagine: 30 settembre 2020.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03482 Ceccanti: Sull'utilizzo da parte delle forze di polizia di sistemi informatici per il riconoscimento facciale	56
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	61
5-03483 Iezzi: Iniziative per assicurare l'aumento delle risorse dei corpi di polizia municipale in ragione dei nuovi compiti loro attribuiti	57
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	62
5-03484 Sisto: Iniziative per scongiurare il ripetersi di atti di intimidazione nei confronti di amministratori pubblici del territorio barese	58
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	63
5-03485 Prisco: Iniziative per risolvere il problema delle carenze di personale nei piccoli comuni	59
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 14.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03482 Ceccanti: Sull'utilizzo da parte delle forze di polizia di sistemi informatici per il riconoscimento facciale.

Filippo SENSI (PD), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rileva come, secondo un'inchiesta del quotidiano *New York Times*, del 18 gennaio 2020 le forze dell'ordine e di sicurezza americane farebbero uso di una « app » per il riconoscimento facciale, ideata da una piccola azienda, Clearview AI. Il sistema si baserebbe su un *database* di oltre tre miliardi di immagini che l'azienda afferma di aver « raschiato » da *Facebook*, *YouTube* e milioni di altri siti *Web*.

Al riguardo ritiene non sfuggano gli enormi rischi per la *privacy* e i diritti

individuali che un simile sistema di riconoscimento facciale comporta. Analoghi sistemi, tuttavia, sono utilizzati anche in Italia, almeno dal 2018.

Fa notare che la questione del riconoscimento facciale solleva rilevanti questioni attinenti alla tutela della riservatezza e al trattamento dei dati sensibili, questioni che, per fortuna, in Europa sono tenute in grande considerazione.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo se le forze di polizia e di sicurezza italiane utilizzino il *software* in questione o tecnologie o software simili a quelli citati in premessa e, in caso affermativo, quanti siano i cittadini i cui dati sono presenti nel sistema e quante le persone – delle forze di polizia e di sicurezza ovvero non appartenenti ad esse – che ad esso possono avere accesso diretto o indiretto.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filippo SENSI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo, facendo notare, tuttavia, che le delucidazioni fornite lo rassicurano solo in parte. Osserva come si faccia sempre più pressante da più parti la questione della *privacy* e della sua violazione sistematica, alla quale ritiene ci si disponga troppo spesso ignari, inconsapevoli del livello di pervasività, di controllo, di minaccia connessa all'utilizzo di queste tecnologie. Fa notare che sussiste dunque un paradosso, quello che – nel *trade off* tra democrazia e diritti, che ben si conosce – per avere in cambio sicurezza ci si espone ancora di più, ci si mette ancora di più a repentaglio, diventando più fragili, più nudi e manipolabili.

Fa quindi notare che non è sua intenzione certo mettere in discussione il lavoro faticoso ed essenziale di chi vigila quotidianamente sulle nostre vite, facendo notare che mai ringraziamento fu più convinto di quello per le nostre forze di polizia, di sicurezza, di *intelligence*. Fa presente, tuttavia, che le possibilità aperte dalle nuove tecnologie e dalle piattaforme

aziende che le sviluppano – ormai una realtà, non un semplice potenziale – pongono interrogativi fondamentali, etici, anche chi lavora per la protezione dei cittadini.

Sottolinea in merito come si tratti del tema di quello che Shoshana Zuboff chiama «il capitalismo della sorveglianza», che si sta imparando a conoscere nel mondo con l'utilizzo del *tracking* dei cellulari, dei dispositivi di domotica che si utilizzano in casa, del riconoscimento facciale. Si tratta, a suo avviso, di questioni che mettono capo al tema della *privacy*, dunque della democrazia, della libertà e sicurezza di ognuno di noi.

Per questo ritiene necessario che tutti si battano affinché cresca la consapevolezza di informazione su cosa stiamo diventando, sui rischi che corriamo, sulle regole che possiamo darci, sulle libertà che ci dobbiamo dare, per non scivolare in un *panopticon* del quale la sorveglianza è il sorvegliante e nel quale del foro interiore, forse della nostra stessa identità, non resti che l'occhio di chi – o di cosa – ci controlla.

5-03483 Iezzi: Iniziative per assicurare l'aumento delle risorse dei corpi di polizia municipale in ragione dei nuovi compiti loro attribuiti.

Simona BORDONALI (LEGA), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmataria, ricorda che il 3 gennaio 2020 è stato sottoscritto al Viminale un accordo tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI, rappresentati, rispettivamente, dalla Ministra Lamorgese e dal presidente dell'ANCI Antonio Decaro, avente ad oggetto il coinvolgimento delle polizie municipali nell'espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana. Osserva come tale accordo preveda l'organizzazione e la gestione di servizi di polizia stradale nell'arco delle ventiquattro ore senza che siano state messe a disposizione le risorse necessarie e come l'accordo stesso sia stato concluso senza alcun coinvolgimento dei sindacati e delle associazioni rappresentative della polizia locale, che invero avrebbero potuto rappresentare istanze e ne-

cessità degli agenti alla luce dei nuovi e ulteriori compiti di sicurezza stradale.

Alla luce di tali considerazioni, l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per fronteggiare lo squilibrio che si verrà a creare, in seguito all'attuazione dell'accordo predetto, tra risorse assegnate alle polizie municipali e i nuovi e più gravosi compiti che sono stati loro attribuiti e per quali ragioni il Governo non abbia avviato un dialogo con le organizzazioni sindacali della categoria interessata.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simona BORDONALI (LEGA), replicando, apprezza che nella risposta sia stato precisato come l'attribuzione di funzioni di polizia stradale alla polizia locale non costituisca certo un'innovazione introdotta da questo Governo ma sia già prevista dalla disciplina vigente, in particolare dall'articolo 5 della legge n. 65 del 1986, ma sottolinea come non sia stata fornita alcuna risposta al quesito concernente i motivi del mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Rileva, infatti, come molti comuni non possano assicurare lo svolgimento di tali funzioni da parte della polizia locale nell'arco delle ventiquattro ore, ribadendo come sarebbe stato necessario, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, mettere a disposizione dei comuni le risorse necessarie ed esprime stupore per il fatto che non sia stata formulata alcuna richiesta in tal senso da parte del presidente dell'ANCI.

Ricorda quindi come il precedente Governo abbia avviato il percorso di riforma della polizia locale, mediante la presentazione del disegno di legge delega, e abbia messo a disposizione, con il « decreto sicurezza », risorse per l'assunzione di personale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione abbia manifestato unanime interesse per i progetti di legge in materia di riforma della polizia locale

all'esame della Commissione stessa e osserva come nell'ambito di tale discussione potranno certamente essere ascoltati tutti i soggetti interessati.

5-03484 Sisto: Iniziative per scongiurare il ripetersi di atti di intimidazione nei confronti di amministratori pubblici del territorio barese.

Francesco Paolo SISTO (FI) illustrando l'interrogazione in titolo, rileva come nel territorio barese, negli ultimi mesi, la casistica degli amministratori pubblici vittime di danneggiamenti di beni privati ha raggiunto livelli notevoli e preoccupanti per l'incolumità degli stessi e più in generale dei cittadini.

Osserva che nella notte tra il 16 e 17 gennaio 2020 un petardo ad alto potenziale è esploso davanti alla saracinesca della farmacia della famiglia di Sergio Silvestri, ex europarlamentare, generando un grande frastuono e terrore tra i cittadini di Bisceglie.

Rileva che nella notte tra il 30 e 31 dicembre 2019 l'automobile del padre del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, è stata incendiata, devastata e corredata con una minaccia grave.

Fa quindi presente che il 15 dicembre 2019, l'automobile del vicesindaco di Bisceglie, Angelo Consiglio, è stata rigata in più parti: sul cofano anteriore, con un'ingiuria inequivocabile, e anche sul parabrezza e sulle fiancate del mezzo.

Osserva altresì che il 2 aprile 2019 l'automobile personale dell'assessore comunale alle manutenzioni del comune di Bisceglie, Natale Parisi, è stata distrutta da un incendio mentre era parcheggiata sotto la sua abitazione nel rione Salnitro: l'episodio avrebbe matrice dolosa, come risulta dal rinvenimento di una pezza che è stata probabilmente imbevuta di benzina ed utilizzata per innescare l'incendio.

Come riscontrato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in tutta la provincia di Barletta-Andria-Trani, nel 2018, si sono registrati cinque atti di intimidazione nei confronti di amministratori pubblici e nel 2019, sulla

medesima scia, se ne contano ben quattro e due di questi riguardano assessori della giunta comunale di Bisceglie.

Ad avviso degli interroganti gli atti a chiaro scopo intimidatorio, appena riportati, sono il chiaro segnale di un livello di sfida nei confronti dell'amministrazione comunale di Bisceglie che diventa sempre più aggressivo e che deve trovare una risposta ferma da parte delle istituzioni, affinché non prevalgano la paura e l'insicurezza.

In tale contesto l'interrogazione chiede se e con quali tempistiche il Ministro interrogato intenda intraprendere le opportune iniziative di competenza al fine di scongiurare il perpetuarsi degli eventi riportati a danno degli amministratori pubblici del territorio del barese e, più in particolare, del comune di Bisceglie.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco Paolo SISTO (FI), replicando, prende atto delle iniziative assunte dal Governo, auspicando che quanto testé preannunciato si traduca in misure concrete a tutela della sicurezza dei cittadini. Ritiene infatti che l'attività di organismi e comitati non possa essere sufficiente a garantire la sicurezza, laddove non sia supportata dall'operato sul campo del personale delle forze dell'ordine, che sia messo nelle condizioni di agire con mezzi adeguati.

Si augura, dunque, che in materia di sicurezza il Governo metta in campo misure reali di ampio respiro, che non rispondano solo al fine di produrre un effetto annuncio presso l'opinione pubblica — come quelle che possono essere assunte in coincidenza di eventi come quelli descritti nell'interrogazione — ma garantiscano condizioni effettive e stabili sicurezza, soprattutto nelle aree del meridione del Paese.

Chiede, in conclusione, che l'Esecutivo presti maggiore attenzione alla questione dell'ordine pubblico in tali aree del sud, evitando di porre in essere misure che siano solo occasionali o estemporanee.

5-03485 Prisco: Iniziative per risolvere il problema delle carenze di personale nei piccoli comuni.

Emanuele PRISCO (FdI), illustrando l'interrogazione in titolo, rileva come essa, prendendo spunto dalla situazione del comune di Argentera, un piccolo borgo in provincia di Cuneo sito a 1.700 metri di altitudine e al confine con la Francia, intenda richiamare l'attenzione sulla situazione di grave carenza di personale in cui versano numerosi piccoli comuni, al punto che essi non sono in grado di svolgere le proprie funzioni e di garantire i servizi indispensabili ai cittadini, in particolare nel caso dei piccoli comuni montani, che rischiano lo spopolamento. Rileva come alcune importanti funzioni, ad esempio quelle di polizia locale, non possano essere certamente svolte dai lavoratori interinali.

Riporta i dati elaborati dall'Unione nazionale segretari comunali e provinciali, dai quali risulta, ad esempio, che l'Abruzzo ha oltre il 61 per cento delle sedi non presidiate da un segretario comunale, mentre Liguria, Piemonte e Lombardia veleggiano abbondantemente oltre il 55 per cento e in Molise, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Calabria oltre il 45 per cento delle sedi non ha un segretario comunale. Sottolinea come in Lombardia, secondo l'ANCI, su 741 sedi di segreteria ben 417 non hanno un segretario titolare, e di quelle 417 sedi scoperte ben 118 hanno fra i 3 mila e i 10 mila abitanti.

Alla luce di tali considerazioni, l'interrogazione chiede quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di porre in essere, per quanto di competenza, al fine di risolvere le problematiche citate, garantendo a ogni comune d'Italia la possibilità di avvalersi del personale necessario a funzionare correttamente e ad assicurare i servizi alla cittadinanza.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Monica CIABURRO (FdI), replicando, prende atto delle iniziative assunte dal Prefetto di Cuneo, che sono certamente positive ma che lasciano inalterata la situazione nell'immediato, in quanto non è stato reperito personale che possa affiancare gli amministratori nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente.

Sottolinea, anche con riferimento alla carenza di organico dei segretari comunali, come siano necessarie iniziative immediate, anche in deroga alla disciplina vigente, poiché il ricorso alle procedure ordinarie di reclutamento comporta tempi incompatibili con l'attuale situazione di emergenza, che vede gli amministratori in difficoltà in quanto essi si trovano a non essere in grado di assicurare i servizi essenziali. Ritiene, inoltre, che siano necessari anche interventi di snellimento delle procedure, reputando in molti casi

incongruo, ad esempio in materia di revisione periodica delle liste elettorali, che si applichi la medesima disciplina legislativa a tutti i comuni, indipendentemente dalla loro dimensione e popolazione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 febbraio 2020.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-03482 Ceccanti: Sull'utilizzo da parte delle forze di polizia di sistemi informatici per il riconoscimento facciale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati.

In relazione alla tematica richiamata con l'odierno atto di sindacato ispettivo, gli onorevoli interroganti hanno posto l'attenzione sull'utilizzo da parte delle Forze di polizia di *software* o particolari tecnologie in grado di realizzare un sistema automatico di riconoscimento facciale.

Al riguardo, evidenzio che il Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (S.A.R.I. Enterprise), a cui si fa espresso riferimento nell'interrogazione, è gestito dalla Polizia di Stato.

Tale sistema consente di risalire all'identità di un individuo mediante il confronto di volti su una lista di candidati, selezionati dal sistema tra tutte le foto segnaletiche presenti nella banca dati AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*).

Nella banca dati AFIS sono presenti, attualmente, 17.592.769 cartellini fotosegnaletici, acquisiti a norma di legge, cor-

rispondenti a 9.882.490 individui diversi, di cui 2.090.064 si riferiscono a cittadini italiani.

Viceversa, il Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (S.A.R.I.), essendo un *software* e non una banca dati, non contiene alcun dato.

In relazione alle immagini utilizzate per effettuare le ricerche con il SARI, si precisa che le stesse sono:

acquisite dagli uffici di polizia operanti nell'ambito di indagini relative ad un procedimento penale;

trasmesse dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale nell'alveo delle attività di specifica competenza.

Il citato *software* è utilizzabile esclusivamente da parte di operatori appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, previa formazione e abilitazione al suo impiego.

ALLEGATO 2

5-03483 Iezzi: Iniziative per assicurare l'aumento delle risorse dei corpi di polizia municipale in ragione dei nuovi compiti loro attribuiti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati.

L'Accordo quadro tra il Ministero dell'interno e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sottoscritto lo scorso 9 gennaio e relativo ai servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, mira a rendere più efficiente il sistema di controllo e vigilanza nelle nostre città, assicurando il più efficace coordinamento tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti.

A conferma dell'elevato livello di attenzione, dedicato al tema in argomento, il Ministro dell'interno ha provveduto contestualmente a predisporre una apposita direttiva rivolta ai Prefetti, al fine di sensibilizzare tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti. L'obiettivo è quello realizzare percorsi strategici condivisi, finalizzati all'attuazione di una serie di interventi volti a contenere l'incidentalità stradale, con il necessario coinvolgimento delle Amministrazioni locali. In tale contesto potranno essere sviluppati specifici interventi informativi, di educazione alla guida sicura, di repressione di comportamenti illeciti e, non ultimo, di revisione delle condizioni della viabilità.

L'Accordo è stato elaborato in applicazione della Direttiva allegata al decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, a

conclusione di un lavoro istruttorio condotto in ambito interforze e con la partecipazione dei rappresentanti dell'ANCI.

La citata Direttiva ha, tra l'altro, chiarito che la Polizia municipale svolge un ruolo preminente nell'espletamento dei servizi di polizia stradale nella viabilità urbana: quanto sopra nel solco della competenza esplicitamente attribuita dal Codice della strada ai Corpi e ai servizi di Polizia municipale nella specifica materia dei servizi di polizia stradale, nell'ambito del territorio di competenza.

L'Accordo quadro tra ANCI e Ministero dell'interno, dunque, non apporta elementi di novità rispetto al quadro normativo di riferimento.

Va anche evidenziato come, in linea con quanto previsto dalla stessa Direttiva, l'Accordo in questione coinvolga in prima battuta le città metropolitane, i capoluoghi di Regione e i capoluoghi di provincia.

Per le altre Amministrazioni comunali è previsto che si proceda con gradualità, a partire dai Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, per poi essere estesa progressivamente ai rimanenti Comuni, in una logica di sostenibile ampliamento del raggio di azione dello stesso Accordo.

ALLEGATO 3

5-03484 Sisto: Iniziative per scongiurare il ripetersi di atti di intimidazione nei confronti di amministratori pubblici del territorio barese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati.

La provincia di Barletta Andria Trani, costituisce un territorio caratterizzato da numerosi centri ad alta densità abitativa, con un tessuto socio-economico tra i più solidi della regione; circostanza questa che lo espone anche ai tentativi di infiltrazioni ad opera di organizzazioni criminali « esterne », come quella operante sul contiguo territorio foggiano.

L'andamento della delittuosità nella provincia, nel raffronto dei dati relativi agli anni 2019 e 2018, registra un calo del totale dei delitti, pari a -8 per cento, mentre nel Comune di Bisceglie, la diminuzione si attesta sul -1,7 per cento.

Nel relativo comprensorio territoriale è presente una Tenenza dell'Arma dei Carabinieri (con circa 30 militari effettivi), mentre l'ufficio della Polizia di Stato più vicino è il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Trani. Nel Comune è anche attivo il Comando di Polizia locale, composto di 33 agenti.

Nell'attività di prevenzione e controllo del territorio, le Forze di Polizia possono giovare di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso installati in ambito urbano, costituiti attualmente da 62 telecamere.

La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di Bisceglie è stata oggetto di approfondimento nel corso di diverse sedute del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché nell'ambito delle Riunioni tecniche di Coordinamento delle Forze di Polizia, svoltesi presso la Prefettura, anche all'indomani dei fatti riferiti nell'interrogazione. In particolare, il

5 aprile del 2019, a seguito del danneggiamento dell'autovettura dell'assessore Parisi si è svolta una Riunione Tecnica di Coordinamento, nel corso della quale è stata disposta l'attivazione di una specifica misura di vigilanza in favore dell'amministratore.

Quanto al danneggiamento dell'autovettura del vice Sindaco consigliere – oggetto di valutazione da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 17 dicembre – l'episodio, alla luce degli elementi in possesso delle Forze dell'ordine, è stato considerato occasionale e non si è ritenuta necessaria l'attivazione di misure di protezione.

Sono tuttora in corso indagini sui fatti del 7 gennaio scorso, relativi al danneggiamento dell'auto del padre del Sindaco, e del successivo 21 gennaio, relativo al danno procurato alla farmacia di famiglia dell'ex europarlamentare Sergio Silvestris. Quest'ultimo episodio, tra l'altro, sarà oggetto di una rinnovata valutazione nel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, già convocato per venerdì 7 febbraio.

Al fine di contrastare i fenomeni delittuosi legati ai recenti eventi segnalati, sono stati disposti ulteriori servizi straordinari di controllo del territorio da parte dell'Arma dei Carabinieri, con l'impiego complessivo giornaliero di sette equipaggi. Tali servizi hanno consentito nelle ultime due settimane di effettuare numerosi controlli che hanno portato anche ad alcuni arresti. L'attività di prevenzione proseguirà per tutto il mese di febbraio, anche con l'ausilio del personale del Nucleo ci-

nofili e di altri reparti specializzati dell'Arma.

Sul territorio in questione la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica è attentamente seguita anche dalla Squadra Mobile della Questura di Bari, attraverso una intensa azione investigativa sulle dinamiche criminali e sui possibili collegamenti delle consorterie malavitose locali su territori limitrofi.

Su un piano più generale, mi preme evidenziare come il fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali – nelle diverse connotazioni che può assumere – è alla costante attenzione del Ministero dell'interno.

La tutela degli amministratori locali, e delle altre persone esposte a rischio a

causa delle funzioni esercitate, costituisce naturalmente una priorità nella pianificazione dei servizi di polizia nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, che sono rimodulati in relazione alle mutevoli esigenze del contesto in cui le Forze di polizia si trovano a operare.

Ricordo, inoltre che, presso il Ministero dell'interno, opera l'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, previsto dalla legge n. 105 del 2017, con l'obiettivo, tra l'altro, di promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori.

ALLEGATO 4

5-03485 Prisco: Iniziative per risolvere il problema delle carenze di personale nei piccoli comuni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati.

Le problematiche richiamate concernenti la carenza di personale amministrativo nei comuni, sono alla costante attenzione del Ministero dell'interno.

In relazione al comune di Argentera, il prefetto di Cuneo, al fine di rispondere alle difficoltà legate alla sostituzione temporanea di personale nell'attesa dell'espletamento di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, già il 15 novembre scorso aveva convocato un incontro, con il Presidente della provincia e gli amministratori locali. La situazione è costantemente seguita, attraverso il coinvolgimento di tutti gli interlocutori istituzionali presenti sul territorio.

Il comune, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, è sottoposto ai controlli sulla dotazione organica e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che nella seduta del 17 aprile 2018, ha approvato la rideterminazione della dotazione organica nella consistenza di n. 1 posto di istruttore amministrativo e di vigilanza e, nella seduta del 29 gennaio 2019, n. 2 assunzioni a tempo determinato di personale al 50 per cento per un anno, con possibilità di eventuale proroga.

Più in generale, si evidenzia che il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha introdotto importanti misure per consentire ai piccoli comuni di effettuare nuove assunzioni in corso d'anno, anche in mi-

sura superiore al numero delle cessazioni; inoltre la legge di bilancio 2020, è intervenuta (in particolare con l'articolo 1, comma 853) incidendo sulla determinazione del cosiddetto «valore soglia» che definisce i nuovi limiti assunzionali, e il provvedimento attuativo è attualmente in corso di adozione.

Inoltre, con il recente decreto-legge n. 162 del 2019 sono state adottate ulteriori misure in favore dei piccoli comuni, prevedendo la possibilità che l'Istituto Formez PA fornisca, a richiesta, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, per il sostegno alle attività istituzionali fondamentali.

Con particolare riferimento alla tematica della carenza dei segretari comunali, ricordo, tra l'altro, che il Governo ha assunto significativi impegni sullo specifico tema della carenza di segretari comunali, anche nell'ottica di velocizzare le relative procedure selettive: in tale direzione, sono già state formulate alcune specifiche proposte normative.

Informo, infine, che con il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre scorso è stata concessa l'autorizzazione ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7, e a procedere alle relative assunzioni, per 171 unità di segretari comunali e provinciali. Tale provvedimento è stato trasmesso l'11 dicembre scorso agli organi di controllo ed è quindi di prossima emanazione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	66
Modifica all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia. C. 1161 Ferri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 13.

Sui lavori della Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno della Commissione nel senso di procedere prima alla sede referente e successivamente alla sede consultiva.

La Commissione consente.

Modifica all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia. C. 1161 Ferri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che nella precedente seduta sono stati auditi rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e Massimo Luciani, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Ricorda, inoltre, che l'onorevole Ferri, presentatore del provvedimento in oggetto, ha chiesto di procedere alla verifica, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, della sussistenza dei presupposti necessari per il trasferimento alla sede legislativo della proposta di legge in discussione.

Roberto TURRI (LEGA), constatata l'assenza del rappresentante del Governo, chiede se la Commissione possa procedere in sua assenza.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel precisare di aver invertito l'ordine del giorno della Commissione proprio per consentire al rappresentante del Governo di essere presente ai lavori della Commissione, precisa che, in ragione della fase in cui si trova, la Commissione può svolgere il proprio lavoro anche in sua assenza. Rammenta, quindi, che per richiedere il trasferimento di un progetto di legge in sede legislativa sono necessari la richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, l'assenso del Governo e i pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Perantoni, aveva illustrato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. Ricorda, inoltre, che nella medesima seduta era stato richiesto il rinvio ad altra data per l'espressione del parere, in modo da consentire un supplemento di istruttoria.

Flavio DI MURO (LEGA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, desidera sottoporre all'attenzione del rappresentante del Governo alcune osservazioni in merito al provvedimento in esame il cui contenuto in materia di giustizia ritiene essere particolarmente grave. A suo avviso il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge in discussione dovrebbe preoccupare i sindaci e gli amministratori locali. Sottolinea, infatti, che il comma 2 del citato articolo 8 proroga di un ulteriore anno la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Ricorda inoltre che non sono previsti canoni di locazioni a favore dei comuni che destinano immobili a favore dell'amministrazione della giustizia. Fa notare dunque che, mentre con il citato comma 2 si continua ad utilizzare personale comunale per gestione delle strutture della giustizia, con il successivo comma 3 si vieta la possibilità per il personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni. Lamenta, inoltre, la mancanza di attenzione per il problema relativo alla revisione parziale della geografia giudiziaria per le zone terremotate. A suo avviso, quindi, con il provvedimento in discussione l'Esecutivo impone una gestione centralistica della giustizia che non tiene conto dei rapporti con il territorio e che rappresenta un attacco diretto all'autonomia dei comuni italiani.

Franco VAZIO (PD), nel meravigliarsi per l'intervento del collega Di Muro, sot-

tolinea come i precedenti Governi di centro destra non abbiano adottato provvedimenti utili ad assumere personale di magistratura e di cancelleria. A suo avviso, infatti, gli unici Esecutivi che negli ultimi anni si sono fatti carico della questione sono stati dapprima i Governi Renzi e Gentiloni ed ora l'attuale Governo. Ritiene pertanto particolarmente grave che un esponente di uno schieramento politico che non ha adottato alcun intervento negli ultimi dieci anni per assumere personale nel comparto giustizia si dichiari preoccupato per la situazione dell'organico giudiziario e stigmatizzi il fatto, a suo avviso invece degno di plauso, che non si consenta lo spostamento del personale dell'amministrazione giudiziaria ad altre istituzioni. Ritiene comunque positivo che finalmente anche il centro destra e la Lega si interessino al potenziamento degli organici della giustizia.

Cosimo Maria FERRI (IV), nell'associarsi alle considerazioni del collega Vazio, ritiene che le osservazioni del collega Di Muro non siano in linea con gli interventi di tutte le forze politiche di minoranza, che invece da più parti ritengono essenziale incrementare gli organici del personale amministrativo. Si meraviglia, inoltre, che il collega Di Muro non faccia riferimento ad una norma introdotta dall'Esecutivo nella scorsa legislatura e non modificata neanche dal precedente Governo giallo-verde, con la quale non solo non si consentiva al personale della giustizia di essere collocato presso altre amministrazioni, ma si prevedeva anche la revoca dei distacchi già disposti presso altri ministeri. Per quanto attiene all'importante tema degli aiuti a favore degli enti locali, fa presente come il suo gruppo parlamentare si sia battuto per sopprimere il blocco,

introdotto dalla allora Ministra Bongiorno, allo scorrimento delle graduatorie degli idonei nei concorsi degli enti locali. A suo avviso è con questo tipo di interventi che si sostengono i comuni e gli enti locali. Con riferimento poi alla mobilità del personale, fa presente come anche per transitare dall'organico di un comune a quello di un altro sia necessario il nulla osta dell'amministrazione di provenienza. Per tale ragione, non comprende l'intervento del collega Di Muro, che non condivide anche dal punto di vista tecnico.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, con riferimento alle osservazioni avanzate nella seduta precedente dalla collega Bartolozzi, evidenzia come la norma in esame istituisca una ulteriore sezione del Consiglio di Stato e due nuove sezioni del Tar del Lazio. Fa notare come l'istituzione di tali nuove sezioni necessariamente comporti un ampliamento della dotazione organica del personale della giustizia amministrativa ed evidenzia come si tratti, quindi, di un intervento di carattere generale e non localistico. Per tale ragione, conferma la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione, già formulata nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

ALLEGATO

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325);

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 8 recano: la proroga al 31 dicembre 2020 della possibilità che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario; la proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale si può esercitare la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali; la proroga al 31 dicembre 2020 del divieto per il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni salvo che vi sia il «nulla osta dell'amministrazione della giustizia»; la proroga al 30 giugno 2020 dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di crisi e insolvenza; il differimento al 19 ottobre 2020 della data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela

inibitoria collettiva; il differimento al 14 settembre 2022 della data di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012;

l'articolo 22 modifica, in sostanza, l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo, in particolare, l'istituzione di un'ulteriore sezione, nonché l'aumento da due a tre del numero di presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale e l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al Tar Lazio;

la relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che la norma consente di utilizzare le somme già stanziare dal comma 320 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le esigenze della giustizia amministrativa, mediante la necessaria puntualizzazione in sede normativa delle sue specifiche destinazioni, con contestuale rimodulazione delle stesse sulla base delle esigenze definite dalla norma, laddove ogni ulteriore rinvio creerebbe serie disfunzioni al corretto andamento della giurisdizione, specie in termini di celerità dei giudizi e di conseguente tempestività della risposta alle istanze di giustizia;

la stessa relazione illustrativa specifica che la disposizione definisce nel dettaglio le modifiche organizzative, gli incrementi organici e le assunzioni da effettuare in applicazione del primo pe-

riodo del comma 320 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 rendendo così effettivo l'adeguamento dell'organizzazione e dell'organico della magistratura amministrativa rispetto alle essenziali esigenze imposte da una debita considerazione del rilevante ruolo che la stessa è sempre più chiamata a svolgere, essendosi assistito

negli ultimi anni a un ampliamento delle competenze e del relativo contenzioso in settori nevralgici per la vita della comunità nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 476 Ascani, C. 1099 Quartapelle Procopio e C. 2165, di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato, recanti ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	72
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 476 Ascani, C. 1099 Quartapelle Procopio e C. 2165 di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007. C. 2123 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2322 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999. C. 2333 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	77

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	79
5-03385 Formentini: Sulla posizione del Governo italiano sul rinnovo del mandato del Presidente del Parlamento venezuelano	79
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	83

5-03429 Delmastro delle Vedove: Sulla posizione del Governo italiano in merito a un blocco navale al largo delle coste libiche	80
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	84
5-02895 Suriano: Sui movimenti di protesta in Iraq	80
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	86
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	80
5-03486 Lupi: Sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria	80
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	87
5-03487 Delmastro delle Vedove: Sui contatti tra il Governo italiano e quello cinese relativamente alla emergenza « coronavirus »	81
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	89
5-03488 Zoffili: Sulle iniziative a tutela dei cittadini italiani in Cina in relazione all'epidemia causata dal coronavirus	81
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	90
5-03489 Fitzgerald Nissoli: Sull'Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra Italia e Canada	82
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
AVVERTENZA	82

AUDIZIONI

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 476 Ascani, C. 1099 Quartapelle Procopio e C. 2165, di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato, recanti ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Ca-

mera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Paolo FORMENTINI (LEGA), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C!-AC), Alberto RIBOLLA (LEGA) Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), Cristina PATELLI (LEGA), Vito COMENCINI (LEGA) e Simone BILLI (LEGA).

Il Ministro Dario FRANCESCHINI fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 476 Ascani, C. 1099 Quartapelle Procopio e C. 2165 di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2019.

Marta GRANDE, *presidente e relatrice*, propone che la Commissione adotti la proposta di legge C. 2165, di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Dà, quindi, conto delle sostituzioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2165, di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato.

Marta GRANDE, *presidente e relatrice*, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

C. 1677 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2019.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Bilancio, Trasporti, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Olgiati, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.

C. 2123 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta GRANDE, *presidente*, in sostituzione della relatrice Emiliozzi, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, illustra il provvedimento, ricordando che l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con lo Sri Lanka, composto di diciassette articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni

bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e l'avvio di attività in ambito archeologico, scientifico e tecnologico.

Sottolinea che, nello specifico, l'intesa, dopo avere definito il proprio scopo, evidenzia come le Parti riconoscano che gli scambi e l'arricchimento culturale contribuiscono alla promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani (articolo 1).

Evidenzia che il testo esplicita, quindi, l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione tra le rispettive università, gli istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse, promuovendo lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e gli scambi interuniversitari (articolo 2).

Segnala che i successivi articoli sono relativi alla cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica, con l'impegno delle Parti a sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi (articolo 3), alla partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso (articolo 4), ed alla collaborazione nel campo dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, da realizzarsi mediante lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo (articolo 5).

Rileva che l'Accordo incoraggia altresì l'attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche (articolo 6), e pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione (articolo 7).

Osserva che ulteriori articoli definiscono gli aspetti relativi alla cooperazione in campo archeologico ed etnologico (articolo 8), alla erogazione di borse di studio (articolo 9), al contrasto del traffico illecito di opere d'arte ed alla collaborazione per la protezione del patrimonio culturale sommerso (articolo 10).

Sottolinea che altri aspetti definiti dall'Accordo riguardano i programmi di scambio nel settore della gioventù (articolo 11), la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei (articolo 12) e tra gli organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria (articolo 13), e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 14).

Segnala che ad una commissione mista, composta da un eguale numero di rappresentanti, viene demandato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione (articolo 15). Gli articoli conclusivi definiscono infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 16), i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia (articolo 17).

Precisa che il disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 25 settembre scorso, consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 185 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

Ricorda che un analogo disegno di legge (A.S. 2813) venne presentato dal Governo nel corso della pregressa legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Conclusivamente, auspica una rapida approvazione del provvedimento collegato ad un Accordo che verte essenzialmente su alcuni campi d'azione quali l'istruzione, la scienza e la ricerca archeologica ed il potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana ai cittadini singalesi che rappresenta per questi ultimi un'opportunità lavorativa, in considerazione della massiccia e laboriosa presenza della loro comunità in Italia (circa 110 mila persone).

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà tra-

smesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

C. 2091 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che il Protocollo in esame costituisce lo strumento giuridico per l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto « accordo multipartito »).

Segnala che dopo il ritiro della Bolivia dai negoziati per un accordo di associazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità andina, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale con i Paesi della Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù) che condividevano l'obiettivo generale di un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Sottolinea che il 26 giugno 2012 l'UE ha firmato un accordo commerciale con la Colombia e il Perù che si applica in via provvisoria dal 1° marzo 2013 per il Perù e dal 1° agosto 2013 per la Colombia. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con la legge n. 120 del 2015.

Evidenzia che l'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù è stato il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un Accordo ambizioso che rappresenta

tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali.

Rileva che l'Accordo multipartito tra l'UE, la Colombia e il Perù costituisce un pilastro della strategia dell'UE per rafforzare i legami politici, economici e culturali con l'America Latina ed è un fondamentale strumento di promozione dei principi democratici, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (clausola essenziale dell'Accordo).

Osserva che, sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo rappresenta un'importante tappa di avanzamento delle relazioni esterne dell'UE, in quanto prevede una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.

Segnala che, secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea, grazie al Protocollo si prevede un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda automobili e macchinari. È stata infine segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana del tonno in scatola e delle conserve ittiche.

Sottolinea che, al fine di favorire l'ingresso degli altri membri della Comunità andina, l'articolo 329 dell'Accordo stabilisce le disposizioni in base alle quali altri Paesi membri della Comunità andina possono diventare Parti dell'Accordo commerciale.

Evidenzia che, a seguito della richiesta presentata dall'Ecuador di riavviare i negoziati con l'UE per diventare Parte dell'Accordo commerciale, nel 2014 sono ripresi i negoziati tra Bruxelles e Quito, che si sono conclusi nel luglio 2014.

Rileva che il Protocollo si compone di ventinove articoli, suddivisi in undici sezioni: Parti contraenti (Sez. I), disposizioni dell'Accordo (Sez. II), tabella di soppres-

sione dei dazi (Sez. III), regole di origine (Sez. IV), misure di salvaguardia agricola (Sez. V), misure sanitarie e fitosanitarie (Sez. VI), scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico (Sez. VII), appalti pubblici (Sez. VIII), indicazioni geografiche (Sez. IX), dichiarazioni comuni (Sez. X), disposizioni generali e finali (Sez. XI).

Ricorda che la competenza in materia di commercio è prerogativa esclusiva dell'UE, ma il Protocollo ha natura mista in quanto alcune limitate disposizioni dell'Accordo rientrano nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri.

Osserva che, rappresentando un'intesa di predominante natura commerciale che si basa sui principi normativi europei vigenti, il Protocollo non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale e, di conseguenza, non ha alcun impatto sull'ordinamento interno né oneri per la finanza pubblica.

Conclusivamente, auspica una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge che s'inserisce pienamente nella politica commerciale dell'UE intesa a definire una disciplina condivisa – in questo caso con alcuni importanti Stati latino-americani – in tema di appalti pubblici, servizi ed investimenti.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

C. 2322 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Segnala che la sottoscrizione di atti bilaterali di questo tipo mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, sottolinea che l'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Evidenzia che l'articolo 2 prevede che le Amministrazioni competenti per organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi Ministeri della Difesa e che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere alternativamente luogo in Italia e nel Burkina Faso.

Rileva che il medesimo articolo disciplina altresì la possibilità di stipulare ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione (sviluppo e ricerca; supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, etc.).

Osserva che l'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, mentre l'articolo 4 tratta questioni attinenti alla giurisdizione.

Sottolinea che l'articolo 5 prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti.

Evidenzia che l'articolo 6 stabilisce la cooperazione nel campo dell'industria della difesa, nel rispetto degli ordinamenti nazionali. Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente, in ogni caso nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

Rileva che l'articolo 7 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.

Osserva che l'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati.

Precisa che gli articoli da 9-12 dettano norme rispettivamente in tema di eventuali controversie, di entrata in vigore dell'intesa, di sottoscrizione di ulteriori protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali, e di durata dell'intesa stessa, che rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarla.

Segnala che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo sono valutati, dall'articolo 3 del disegno di legge, in circa 6 mila euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019.

Conclusivamente, confida in un rapido procedimento di ratifica dell'Accordo, fortemente auspicato dalla controparte burkinabè, nell'ottica di un rafforzamento del suo ruolo di garante della sicurezza nel contesto regionale del Sahel, e soprattutto in seno alla coalizione 5+5 Sahel: un rilievo geopolitico crescente che ha trovato un significativo riconoscimento da parte italiana con la visita della Viceministra agli Affari esteri, Emanuela Del Re, nel maggio scorso e con la recente apertura dell'ambasciata italiana a Ouagadougou.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI (LEGA) esprime l'apprezzamento del gruppo Lega per accordi di questa natura, stigmatizzando l'ordine del giorno Palazzotto n. 9/1999-A/1, approvato in data odierna in Aula, relativo ad un accordo analogo stipulato con l'Etiopia. Evidenzia, infatti, che gli accordi di cooperazione nel settore della difesa rivestono particolare importanza se stipulati con Paesi – come il Burkina Faso e l'Etiopia – che sono crocevia dei flussi migratori e anche in funzione di prevenzione di fenomeni terroristici.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.

C. 2333 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta GRANDE, *presidente*, in sostituzione del relatore Gennaro Migliore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame, ricordando che il Gabon, *ex* colonia francese, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,5 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra il Camerun e il Congo-Brazzaville. Repubblica semipresidenziale, ha un Parlamento bicamerale composto da un Senato di 66 membri e da un'Assemblea di 153 e può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in potenza uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano.

Segnala che la Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

Sottolinea che l'Accordo, che si compone di trenta articoli suddivisi in VI Capitoli e di un Protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Evidenzia che l'Accordo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione

marittima e aerea (articolo 8). Rileva che, con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11), sulle *royalties* (articolo 12), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi, al 10 per cento per gli interessi e i canoni, con condizioni quindi – come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – che appaiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano.

Al riguardo, segnala anche il punto 4 del Protocollo annesso al testo base che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita, in base alla quale ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo, le ritenute alla fonte per i casi disciplinati dalla presente intesa verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.

Osserva che, quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 della Convenzione stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni immobili relativi ad organizzazioni stabili per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati.

Sottolinea che i successivi articoli disciplinano quindi il trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), da gettoni di presenza (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17).

Evidenzia che, in materia di pensioni, la Convenzione (articolo 18) prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19).

Rileva che, per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (articolo 23), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 24), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).

Precisa che il disegno di legge, approvato all'unanimità dal Senato l'8 gennaio scorso, non produce effetti per l'erario italiano, e che il provvedimento riproduce un disegno di legge (A.S. 2158), presentato nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nell'ottobre del 2017, che tuttavia non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

In conclusione, auspica la rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in esame che si riferisce ad una Convenzione che riveste specifica importanza per il nostro Paese: il Gabon è infatti connotato da un quadro sostanzialmente pacifico, a differenza di quanto avviene in molte altre aree africane, e la stabilità politica, unitamente alle risorse petrolifere e minerarie, hanno permesso ai gabonesi di mantenere uno dei livelli di prodotto pro capite più alto di tutta l'Africa.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei

pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03385 Formentini: Sulla posizione del Governo italiano sul rinnovo del mandato del Presidente del Parlamento venezuelano.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Evidenzia che il sottosegretario Merlo, a titolo personale, è probabilmente favorevole al riconoscimento di Guaidò a presidente legittimo ma non può esprimere questa posizione per le contraddizioni presenti all'interno della maggioranza e del Governo. Ricordando che, peraltro, anche l'Esecutivo precedente non ha potuto procedere al riconoscimento di Guaidò a causa dell'opposizione del Movimento 5 Stelle, ribadisce che la Lega sostiene, in tale ambito, le posizioni dell'Amministrazione Trump e, contestualmente, condanna senza riserve l'operato del Presidente Maduro.

5-03429 Delmastro delle Vedove: Sulla posizione del Governo italiano in merito a un blocco navale al largo delle coste libiche.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, esprimendo soddisfazione per il fatto che per la prima volta si riconosce che il blocco navale costituisce lo strumento più efficace per contrastare il traffico di armi nel Mediterraneo. Rileva, tuttavia, che tale scelta è tardiva e non tiene del debito conto gli ultimi sviluppi della crisi libica, con particolare riferimento alle crescenti ingerenze della Turchia: il regime di Erdogan ha infatti agevolato il trasferimento in Libia non solo di armamenti, ma anche di miliziani jihadisti provenienti dalla Siria. Secondo un'autorevole organizzazione internazionale, in questo momento 6 mila potenziali terroristi sarebbero stanziati in Libia e 64 di loro sarebbero già sbarcati in Europa, molto probabilmente in Italia. A suo avviso, occorre dunque che il Governo agisca con maggiore risolutezza in sede europea affinché il blocco navale venga utilizzato non solo per monitorare l'applicazione dell'*embargo* di armi alla Libia, ma anche per fermare l'attività dei trafficanti di esseri umani, di cui potrebbero giovare i jihadisti per arrivare nel nostro continente e compiere atti terroristici.

5-02895 Suriano: Sui movimenti di protesta in Iraq.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simona SURIANO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, rilevando che, da quando è stata presentata l'interrogazione in titolo, all'indomani del divampare della protesta, sono

interventuti diversi fatti positivi, *in primis* la recente nomina del nuovo Primo Ministro, che si è dichiarato favorevole ad accogliere le istanze dei movimenti di protesta, in primo luogo l'indizione di libere elezioni e la lotta contro la corruzione. Auspica, dunque, che l'Italia continui a supportare il processo di transizione democratica dell'Iraq, anche attraverso l'azione del nostro contingente militare che si occupa della formazione delle forze di sicurezza irachene, cooperando – indirettamente – alla lotta contro le residue cellule terroristiche di *Daesh*.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marta GRANDE (M5S), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03486 Lupi: Sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria.

Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo sottolineando che se da un lato non è in discussione la sensibilità del Governo e quella personale del sottosegretario Merlo riguardo al tema della persecuzione dei cristiani, dall'altro occorrono azioni concrete. Secondo la fondazione « Aiuto alla Chiesa che soffre » i cristiani perseguitati nel mondo sono oltre 260 milioni: di fronte a questi dati sconcertanti l'Italia non può rimanere indifferente e, pertanto, anche in forza dei buoni rapporti politici e commerciali, occorre pretendere dalla Nigeria il rispetto del pluralismo religioso e un deciso contrasto alla persecuzione dei cristiani. Infine, ringraziando il collega Delmastro delle Vedove per la proficua opera di sensibilizzazione svolta in qualità di presidente dell'intergruppo parlamentare per la difesa della libertà religiosa dei cristiani nel mondo, anticipa che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, chiederà un ciclo di audizioni per approfondire il tema della tutela dei cristiani in Nigeria.

5-03487 Delmastro delle Vedove: Sui contatti tra il Governo italiano e quello cinese relativamente alla emergenza « coronavirus ».

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), replicando, si dichiara moderatamente soddisfatto della risposta del Governo. A suo avviso, il combinato disposto delle misure draconiane che sta adottando il Governo cinese, che interessano circa 60 milioni di persone, e della presenza a Wuhan di un laboratorio per lo studio dei virus più letali, desta grave preoccupazione e suscita inquietanti interrogativi sulla effettiva pericolosità della malattia,

ma soprattutto sulle modalità di iniziale diffusione del contagio, al di là degli scenari evocati su una anomala interazione tra esseri umani e pipistrelli o serpenti. Ritiene, infine, essenziale continuare l'azione di pressione sulle autorità cinesi volta ad ottenere totale trasparenza e informazioni più esaustive circa la genesi e l'evoluzione dell'epidemia.

5-03488 Zoffili: Sulle iniziative a tutela dei cittadini italiani in Cina in relazione all'epidemia causata dal coronavirus.

Eugenio ZOFFILI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Eugenio ZOFFILI (Lega), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Esprimendo apprezzamento per la preziosa attività di supporto fornita dai portali *internet* e dalle applicazioni digitali del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale dedicati all'assistenza ai cittadini italiani all'estero – peraltro oggetto di una mozione a sua prima firma approvata dall'Aula in data odierna a larghissima maggioranza – segnala che alcune agenzie di stampa stanno diffondendo nuove e sempre più preoccupanti informazioni sulla diffusione del coronavirus: in particolare, tali agenzie riferiscono della decisione del Governo cinese di costruire undici nuovi nosocomi e dei rischi connessi al contagio dei feti durante la gravidanza. Apprezzando le misure assunte dal Governo a tutela dei nostri connazionali recentemente rimpatriati dalla Cina, esprime la disponibilità a cooperare con la maggioranza e l'Esecutivo per affrontare l'emergenza sanitaria, riservandosi di chiedere ulteriori chiarimenti attraverso successivi atti di sindacato ispettivo.

5-03489 Fitzgerald Nissoli: Sull'Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra Italia e Canada.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Ribadendo che la soluzione della problematica posta con l'interrogazione in titolo deve basarsi sul principio di reciprocità, auspica che la riunione tecnica tra Farnesina e Ministero dei Trasporti, in programma domani, produca risposte concrete, in assenza delle quali si riserva di presentare una nuova interrogazione.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

C. 1676 Governo.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03385 Formentini: Sulla posizione del Governo italiano sul rinnovo del mandato del Presidente del Parlamento venezuelano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sin dall'inizio della crisi venezuelana il Governo italiano si è impegnato a favore di una soluzione pacifica e democratica che sfoci nella tenuta di elezioni presidenziali e legislative libere, eque e credibili. Di conseguenza, il Governo è profondamente preoccupato per quanto accaduto lo scorso 5 gennaio in occasione della prevista elezione del Presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, contro il funzionamento democratico e costituzionale dell'Assemblea. Si è trattato di una seria violazione da parte del regime che ha aggravato la situazione politica nel Paese e non contribuisce affatto a stabilire le giuste condizioni per elezioni dell'Assemblea nazionale che dovrebbero aver luogo entro la fine dell'anno.

La posizione del Governo italiano sui fatti descritti dall'Onorevole interrogante si identifica con quella subito assunta dall'Unione Europea con il fattivo contributo dell'Italia. Con una Dichiarazione del Portavoce dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, rilasciata il 5 gennaio scorso, e con la successiva Dichiarazione dell'Alto Rappresentante, questa volta a nome dell'UE, del 9 gennaio scorso, l'Unione – e quindi anche l'Italia – hanno fermamente condannato il tentativo di bloccare il legittimo processo elettorale interno all'Assemblea nazionale, hanno manifestato di non considerare valida l'elezione di Luis Parra in quanto viziata da gravi irregolarità e hanno confermato, invece, il riconoscimento e il sostegno a Juan Guaidò quale legittimo Presidente dell'As-

semblea nazionale. L'UE ha anche avvertito di essere pronta ad iniziare i lavori preparatori per applicare nuove misure sanzionatorie individuali contro le persone coinvolte nelle violazioni contro il regolare funzionamento dell'Assemblea nazionale e contro i suoi membri.

L'Italia è da sempre attiva nel Gruppo Internazionale di Contatto. Il Gruppo è un'iniziativa lanciata anche su impulso italiano con l'obiettivo di favorire un processo politico che consenta di realizzare al più presto elezioni presidenziali democratiche e di favorire una soluzione pacifica. Il Governo italiano ha sostenuto allo stesso tempo lo sforzo di mediazione, ora purtroppo sospeso, portato avanti dalla Norvegia. Proprio al fine di riportare le parti al tavolo negoziale, il Governo è impegnato a rilanciare l'attività del Gruppo Internazionale di Contatto ed è convinto della necessità di intensificare l'attività di sensibilizzazione verso tutti gli attori coinvolti nella crisi. Soprattutto verso quei Paesi che hanno maggiore influenza sui vari attori politici venezuelani. Il Governo intende, quindi, approfondire ogni sforzo al fine di esercitare, insieme all'Unione Europea e al Gruppo Internazionale di Contatto, un'adeguata pressione sulle parti affinché queste ritornino al tavolo dei negoziati. Nonostante l'attuale clima politico in Venezuela non sia il più adatto alla ripresa del dialogo, il Governo italiano è comunque convinto che non vi siano alternative al perseguimento di una soluzione pacifica e democratica della crisi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03429 Delmastro delle Vedove: Sulla posizione del Governo italiano in merito a un blocco navale al largo delle coste libiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito dell'attività condotta dall'Italia in favore della pace e della stabilità in Libia rientra anche la ricerca di un ruolo più visibile, profilato e unitario dell'Unione Europea sul dossier libico. Si tratta di un'esigenza imprescindibile, sia perché l'Europa deve dimostrarsi all'altezza della sua vocazione a promuovere la pace, la sicurezza, lo sviluppo, lo stato di diritto e i diritti umani nel mondo a cominciare dal proprio vicinato, sia perché l'alternativa è che il vuoto lasciato dall'Europa ai propri confini rischia di essere colmato da attori esterni, guidati da agende diverse.

Secondo la prospettiva italiana, il ruolo più attivo dell'Europa in Libia deve tradursi in una rinnovata azione diplomatica per 1) consolidare il cessate il fuoco formalmente in essere dal 12 gennaio e, contestualmente, far cessare le negative interferenze esterne che hanno alimentato in questi mesi il conflitto libico e 2) riattivare il dialogo politico intra-libico, che l'Italia sostiene essere, con coerenza dall'inizio delle ostilità, l'unico strumento per raggiungere una soluzione condivisa e quindi durevole alla crisi libica.

In questa direzione si è posta l'iniziativa, promossa dal Ministro degli Esteri Di Maio, di una visita congiunta in Libia dei Ministri degli Esteri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito e dell'Alto Rappresentante Borrell. La visita in Libia, prevista inizialmente per il 7 gennaio, non ha avuto luogo a causa del drammatico deterioramento delle condizioni di sicurezza occorso in quei giorni nella capitale Tripoli. Al suo posto ha avuto luogo l'in-

contro a Bruxelles al quale si riferisce l'Onorevole interrogante e che ha dato ai partecipanti l'opportunità di approfondire il coordinamento sul dossier libico, in vista di nuove iniziative. Tra queste, si è valutata anche la possibilità di un'operazione europea per assicurare il rispetto, per mare, aria e terra, del regime di embargo al trasferimento di armi verso la Libia.

L'ipotesi di un'operazione europea a sostegno dell'embargo armi si è consolidata dopo la Conferenza di Berlino dello scorso 19 gennaio. La Conferenza ha rappresentato un passo importantissimo nella giusta direzione di un percorso ancora difficile e articolato. Tra i punti qualificanti della dichiarazione conclusiva adottata al termine dei lavori figura una sezione (punto n. 18 e ss.) dedicata all'embargo, nella quale risalta (punto n. 21) l'impegno degli Stati partecipanti a « rafforzare gli attuali meccanismi di monitoraggio delle Nazioni Unite (...) anche attraverso il monitoraggio marittimo, aereo e terrestre e la messa a disposizione di risorse aggiuntive, incluse le immagini satellitari ».

L'Unione Europea – che ha partecipato ai lavori di Berlino – è chiamata ed è intenzionata a garantire un contributo positivo e fattuale alla realizzazione degli impegni e del piano di lavoro adottati in quella sede, a cominciare dall'attuazione dell'embargo armi. Per l'Italia questo contributo non potrà però essere dispiegato attraverso la mera « riattivazione » di EU-NAVFOR MED Sophia, ma tramite una Operazione nuova, anche nel nome, con un mandato rivisto in profondità, che dia

priorità agli obiettivi di sicurezza e dunque al controllo dell'effettivo rispetto del regime di embargo.

Alla luce di quanto appena ricordato, confermo che il Governo condivide la necessità, l'opportunità e la legittimità di misure efficaci – delle quali dovrebbe farsi prima promotrice l'Unione Europea – a sostegno dell'attuazione e del rispetto dell'embargo al trasferimento di armi in Libia. Non si tratterebbe però di un « blocco navale » – che il quadro normativo internazionale riconosce come un metodo di guerra e, quindi, misura adot-

tabile solo nel corso di conflitti armati internazionali sul mare – ma di una misura selettiva, legittima e pienamente rispettosa del diritto internazionale, finalizzata a promuovere il ritorno di pace e sicurezza in Libia. Nel caso di specie, un intervento europeo di questo tipo troverebbe una cornice giuridica di riferimento nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU che dal 2011 – e in particolare con la risoluzione 2292 del 2016 – hanno riconosciuto la necessità di contrastare i traffici di armi diretti verso la Libia.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02895 Suriano: Sui movimenti di protesta in Iraq.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo ha seguito con particolare attenzione i movimenti di protesta che, negli ultimi mesi dello scorso anno, hanno interessato la capitale irachena e le principali città del Paese. Fin dall'inizio, abbiamo associato la nostra voce agli appelli, provenienti da più parti, alla moderazione, condannando le violenze contro i manifestanti e ribadendo il diritto della popolazione a protestare pacificamente.

Anche nel quadro dell'Unione Europea (sia a livello locale a Baghdad, che attraverso prese di posizione a Bruxelles), unanime è stata la richiesta di porre fine alle violenze, di fare luce sulle stesse e assicurare i colpevoli alla giustizia.

A fronte di crescenti richieste di cambiamento, di maggiore democrazia e trasparenza e di autonomia da influenze di Paesi terzi, il Governo italiano considera indispensabile un rafforzamento delle istituzioni irachene, affinché siano in grado di fornire risposte soddisfacenti alle aspirazioni della popolazione. In tal senso, continuiamo a investire – sia politicamente, sia avvalendoci degli strumenti di cooperazione allo sviluppo – nella ricostruzione del Paese, nella stabilizzazione e nel rafforzamento delle Istituzioni. Ricordo, al riguardo, che dal 2005 ad oggi, la Cooperazione Italiana ha investito oltre 300 milioni di euro a favore dell'Iraq, ripartiti fra doni e crediti d'aiuto, finanziando iniziative in svariati settori (fra cui il supporto alla *governance*, lo sviluppo economico e rurale, la salute, la tutela dei gruppi vulnerabili e delle minoranze religiose). Inoltre, per l'anno in corso, l'Iraq è stato identificato fra i Paesi cosiddetti « prioritari » per le attività di cooperazione allo sviluppo.

La volontà del Governo di accompagnare l'Iraq nel suo percorso di riabilitazione economica e politica è stata confermata in occasione dei colloqui intrattenuti a Roma (il 24-25 gennaio scorsi) dal Presidente della Repubblica iracheno Salih, che ha incontrato anche il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro degli Esteri Di Maio.

Al di là della preoccupazione per gli sviluppi sul terreno e dell'attenzione alla sicurezza dei nostri militari di stanza in Iraq – aspetti sui quali il Parlamento è stato informato nei giorni scorsi nelle audizioni del Ministro della Difesa Guerini e nelle comunicazioni del Ministro Di Maio – al Presidente Salih è stata ribadita l'importanza di assicurare istituzioni governative in grado di rispondere adeguatamente alle legittime aspettative dei cittadini iracheni.

L'Italia ritiene fondamentale continuare a lavorare per la stabilizzazione del Paese, funzionale al suo sviluppo e alla sua crescita. Intendiamo in particolare perseverare nel contrasto a Daesh, continuando a partecipare alle attività della Coalizione Internazionale. L'Italia ospiterà la riunione plenaria della Coalizione a livello ministeriale nella prossima primavera. Abbiamo fornito un contributo molto qualificato in materia di formazione delle forze di sicurezza in Iraq. Ricordo infine, a ulteriore dimostrazione del nostro impegno in Iraq, che siamo i secondi contributori di truppe della Coalizione dopo gli USA e abbiamo allocato 11,8 milioni di euro sul Fondo dell'UNDP per la stabilizzazione immediata.

ALLEGATO 4

Interrogazione a risposta immediata n. 5-03486 Lupi: Sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In Nigeria da anni si assiste a conflitti etnico-religiosi connessi alla presenza di gruppi terroristici. Le comunità cristiane risultano tra le principali vittime di episodi di estremismo violento. Gli scontri vedono infatti spesso contrapposte l'etnia Berom, di religione cristiana, a quelle Hausa e Fulani, di religione islamica.

Il diffondersi del terrorismo estremista di matrice islamica riconducibile a Boko Haram ha contribuito ad aumentare le violenze, in particolare dal 2009 nel nord-est della Nigeria. Gli Stati di Adamawa, Bomo e Yobe sono dal maggio 2013 in regime di stato di emergenza. Attentati letali hanno colpito anche altre aree del nord (Kano e Raduna), nonché la capitale Abuja. L'azione di Boko Haram ha determinato una situazione di assoluta insicurezza e prodotto decine di migliaia di vittime, coinvolto circa 22 milioni di civili e provocato l'esodo di 2,2 milioni di rifugiati.

Malgrado l'annuncio di un'imminente sconfitta di Boko Haram da parte delle Autorità nigeriane, la situazione sul terreno appare tutt'altro che risolta. Vi sono anzi segnali di un'intensificazione dell'attività terroristica, unita ad una perdita di controllo del territorio da parte delle forze governative nel Nord-Est del Paese. Tale situazione sembra dovuta al riavvicinamento tra Boko Haram e l'affiliazione locale del sedicente Stato Islamico (Stato Islamico Provincia dell'Africa Occidentale o ISWAP), ai danni soprattutto della popolazione cristiana.

La tutela e la promozione della libertà di religione o credo e dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose rappresentano priorità della politica estera italiana in ambito multilaterale, nei rap-

porti bilaterali con i Paesi terzi e nei programmi della Cooperazione allo sviluppo. Figurano inoltre tra i temi prioritari del mandato triennale dell'Italia in Consiglio Diritti Umani ONU dal 2019 al 2021.

In tale contesto, l'Italia segue con grande attenzione la situazione delle comunità cristiane in Nigeria e ha avviato forme di collaborazione con le Autorità nigeriane volte a favorire il rafforzamento delle capacità di contrasto al terrorismo jihadista. Il Governo svolge da anni attività di formazione a favore di funzionari di sicurezza nigeriani finanziate dal Ministero degli Affari Esteri e realizzate dall'Arma dei Carabinieri, sia in Italia che in Nigeria. In collaborazione con la Guardia di Finanza, ancora con finanziamento del MAECI, nel 2019 abbiamo formato 25 funzionari del Servizio Immigrazione e del Servizio delle Dogane presso il Centro di Addestramento di Specializzazione di Orvieto. Altri 20 sono previsti quest'anno. La Scuola di Polizia Tributaria di Ostia ha inoltre ospitato una ventina di funzionari nigeriani appartenenti a vari corpi (Polizia, Dogane, Magistratura) nel 2019 per un corso in materia di investigazioni economico-finanziarie per il contrasto al finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata.

Sul fronte della risposta all'emergenza umanitaria, in occasione della Conferenza di Oslo dei donatori per la Nigeria e la Regione del Lago Ciad del febbraio 2017, l'Italia annunciò un contributo di 10 milioni di euro, dei quali 3,4 sono stati ad oggi erogati per interventi ad impatto immediato realizzati in Nigeria da UNICEF e Programma Alimentare Mondiale

(PAM) nei settori della salute e della sicurezza alimentare.

Si segnala infine che il 20 novembre 2018 l'Italia ha firmato una Dichiarazione di Partenariato con la Rete dei Procuratori dell'Africa Occidentale. Si tratta di un'organizzazione che riunisce 15 Paesi dell'Africa occidentale, tra cui la Nigeria. L'intesa mira ad avviare una collaborazione in materia di cooperazione giudiziaria internazionale, anche attraverso scambi di magistrati e procuratori.

Il recente deterioramento della situazione della libertà di religione in Nigeria, riconducibile in massima parte agli attacchi perpetrati da gruppi islamisti o jihadisti, è oggetto di grande attenzione e preoccupazione. L'Italia continuerà a monitorare gli sviluppi futuri valutando, in coordinamento coi partner europei, nuove iniziative per promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutte le comunità etniche e religiose presenti nel Paese.

ALLEGATO 5

Interrogazione a risposta immediata n. 5-03487 Delmastro delle Vedove: Sui contatti tra il Governo italiano e quello cinese relativamente alla emergenza « coronavirus ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Fin dall'inizio della diffusione del nuovo coronavirus le autorità italiane competenti hanno costantemente monitorato l'evolversi della situazione tramite contatti con le autorità cinesi e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il Ministero degli Esteri cinese, insieme alla Commissione Nazionale della Salute (l'equivalente cinese del nostro Ministero della Salute), ha convocato il 27 gennaio scorso una riunione per informare il corpo diplomatico accreditato a Pechino sulle misure introdotte per prevenire e controllare l'ulteriore diffusione del virus. La Commissione ha poi tenuto conferenze stampa giornaliere per fornire informazioni sull'andamento della situazione in strettissimo raccordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

I contatti tra l'Italia e la Cina sono proseguiti anche a Ginevra all'interno del Comitato di Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In una riunione di coordinamento del Comitato del 30 gennaio scorso, su richiesta degli Stati membri l'OMS ha richiesto alla Cina di continuare a collaborare con l'Organizzazione e i partner internazionali sui seguenti punti: 1) comprendere l'evoluzione dell'epidemia e la sua fonte, condividendo sistematicamente i dati disponibili su tutti i casi di infezione; 2) intensificare la sorveglianza e la ricerca di casi su tutto il territorio nazionale; 3) effettuare sistematici controlli negli aeroporti e porti internazionali, con l'obiettivo di individuare tempestivamente i viaggiatori sintomatici.

Incontrando alla Farnesina il 3 febbraio l'Ambasciatore cinese a Roma, il Ministro

degli Esteri Di Maio ha espresso solidarietà verso la Cina in questo momento difficile, spiegando il provvedimento sull'interruzione dei voli diretti e assicurando il massimo sostegno dell'Italia, sia bilateralmente sia in sede europea, per fronteggiare l'emergenza, anche attraverso l'urgente fornitura di dotazioni medico-sanitarie. Parte dei dispositivi richiesti è già stata spedita a Wuhan con il velivolo che ha riportato a casa i nostri connazionali.

La collaborazione tra Italia e Cina ha riguardato, infatti, anche il rimpatrio dei cittadini italiani presenti nella regione dello Hubei.

Nella sua lettera del 2 febbraio scorso il Presidente della Repubblica Mattarella ha ringraziato il Presidente cinese Xi Jinping per la collaborazione e la sensibilità mostrate dalle autorità cinesi nel facilitare l'evacuazione per via aerea dei connazionali residenti a Wuhan. Il Presidente ha inoltre confermato la disponibilità del nostro Paese ad aiutare la Cina nell'affrontare l'emergenza sanitaria in corso.

Inoltre la Cooperazione Italiana ha dato alle autorità cinesi la disponibilità a trasportare, con un volo umanitario in partenza dalla base delle Nazioni Unite di Brindisi, circa 8 tonnellate di ulteriore materiale (mascherine, medicinali) raccolto dalla collettività cinese in Italia.

Il Governo continuerà a compiere ogni sforzo nell'interlocuzione con le autorità cinesi per tutelare i nostri connazionali presenti in Cina e proseguire l'impegno comune volto a debellare il coronavirus, anzitutto limitandone la diffusione.

ALLEGATO 6

Interrogazione a risposta immediata n. 5-03488 Zoffili: Sulle iniziative a tutela dei cittadini italiani in Cina in relazione all'epidemia causata dal coronavirus.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Organizzazione Mondiale della Sanità e le Autorità sanitarie cinesi hanno pubblicamente dichiarato l'esistenza del « nuovo coronavirus » a partire dal 31 dicembre 2019. Sviluppatisi nella città di Wuhan, capoluogo della provincia cinese dello Hubei, il nuovo coronavirus si è poi diffuso in altre province cinesi. Nei Paesi dell'area e nel resto del mondo si sono registrati casi di coronavirus in numero finora molto contenuto, in particolare se confrontato con la dimensione del contagio in Cina.

Rispetto ai dati forniti nell'interrogazione, appare importante aggiungere che al 4 febbraio si sono registrate 692 complete guarigioni.

Per quanto riguarda la tutela dei nostri connazionali, dall'inizio di gennaio ad oggi l'Unità di Crisi della Farnesina ha continuato a fornire aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus in Cina e nel resto del mondo attraverso il portale *ViaggiareSicuri.it*, dove è stato pubblicato un apposito « Focus Coronavirus » aggiornato più volte al giorno.

La pubblicazione del Focus Coronavirus è stata notificata a tutti i connazionali iscritti al portale *DoveSiamoNelMondo.it*, sia con SMS che tramite notifica sulla nuova applicazione « Unità di Crisi », da scaricare e utilizzare su dispositivi mobili. Nel Focus sono indicati, tra l'altro, i siti web più rilevanti (Organizzazione Mondiale della Sanità, Ministero della Salute, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani) per favorire la più completa informazione di

carattere sanitario. L'utente può così trovare in un unico documento tutti i riferimenti utili e le norme igienico-sanitarie più opportune.

Sono stati inoltre pubblicati specifici aggiornamenti della Sezione Sanitaria delle Schede dei Paesi interessati dal coronavirus. Per i Paesi che hanno adottato misure specifiche, sia sul piano delle limitazioni alla circolazione che in tema di profilassi sanitaria, sono stati pubblicati appositi avvisi in evidenza. Tutte queste informazioni sono state notificate ai possessori dell'App « Unità di Crisi » e pubblicate sulla pagina principale del sito *ViaggiareSicuri.it*.

L'Unità di Crisi della Farnesina ha lavorato, sin dalle prime battute, in stretto contatto con l'Ambasciata d'Italia a Pechino e con tutta la rete consolare italiana in Cina. I nostri consolati sono presenti a Canton, Chongqing, Shanghai e Hong Kong. A tutela del personale in servizio in Ambasciata e presso i consolati sono stati inviati dispositivi di protezione individuale, in particolare 4.780 mascherine monouso, anche al fine di garantire la prosecuzione in piena sicurezza del loro operato a supporto della collettività italiana presente in Cina. In Cina abbiamo una comunità di poco meno di 11.000 connazionali residenti ed iscritti presso l'AIRE – Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all'Estero. Nella circoscrizione consolare di Canton risultano 1.406 iscritti AIRE; 180 a Chongqing; 3.837 nelle Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao; 3.920 a Shanghai; 1.432 a Pechino.

Ai residenti si aggiungono i viaggiatori registrati sul portale *DoveSiamoNelMondo.it*, che ammontano ad oggi a 910. Quest'ultimo dato potrebbe sottostimare la presenza italiana nel Paese. Non vi è infatti un obbligo di registrare il proprio viaggio sul portale e non tutti i viaggiatori, purtroppo, ne fanno uso. Siamo inoltre in contatto con INTERCULTURA, con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca per il monitoraggio degli studenti presenti nel Paese.

È quindi stimata, nel complesso, una collettività di circa 12.000 italiani presenti in Cina.

A seguito della progressiva adozione da parte delle autorità cinesi di misure fortemente restrittive della circolazione nella città di Wuhan e nella provincia dello Hubei, giunte fino ad un isolamento pressoché completo di quello che è l'epicentro del coronavirus, l'Unità di Crisi della Farnesina ha organizzato, insieme al Comando Operativo Interforze del Ministero

della Difesa, un volo di rientro su base volontaria per i connazionali rimasti bloccati in Hubei.

56 connazionali hanno fatto rientro il 3 febbraio scorso a Pratica di Mare e sono stati condotti presso una struttura appositamente adibita all'accoglienza presso la Cecchignola, dove rimarranno sotto stretta osservazione medica per un periodo di 14 giorni.

Il rientro di questi 56 connazionali non esaurisce certo i compiti di assistenza da parte del Governo. La rete diplomatico-consolare in Cina e l'Unità di Crisi della Farnesina continueranno a prestare il massimo supporto e la massima attenzione a coloro che non hanno potuto o voluto lasciare Wuhan e lo Hubei. La nostra Ambasciata è in stretto contatto con tutti i connazionali ancora presenti nello Hubei e, insieme all'Unità di Crisi, si sta adoperando per individuare le migliori modalità di rientro, con l'obiettivo primario di tutelare la salute e la sicurezza dei connazionali.

ALLEGATO 7

**Interrogazione a risposta immediata n. 5-03489 Fitzgerald Nissoli:
Sull'Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra
Italia e Canada.**

TESTO DELLA RISPOSTA

L'esigenza di un accordo per il riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione con il Québec risale al 1999. Pur in presenza di una volontà comune a procedere alla conclusione di un'intesa tecnica tra il competente Ministero dei Trasporti e le Autorità del Québec, è risultato necessario, per la normativa italiana, concludere prima un Accordo quadro in materia tra Italia e Canada. L'accordo quadro – entrato in vigore il 12 ottobre 2017 – rappresenta la base giuridica per le successive intese tecniche attuative con le singole Province e Territori canadesi.

Ancor prima della conclusione dell'Accordo quadro, è stato avviato il confronto sull'Intesa tecnica con il Québec per anticipare il più possibile i tempi. Il negoziato è tuttora in corso. Il Ministero dei Trasporti ha scelto di iniziare le negoziazioni con le altre Province solo dopo la firma dell'Intesa con il Québec.

La complessità del negoziato è dovuta alle differenze tecniche tra i due sistemi. In Italia la normativa è unica a livello nazionale, uniformata alle disposizioni dell'Unione Europea, mentre in Canada la competenza primaria è delle Province. La questione è seguita dal Ministero degli

Affari Esteri e dal Ministero dei Trasporti nell'interesse dei nostri connazionali. La prossima riunione tra Esteri e Trasporti è in programma domani 6 febbraio.

Tra i temi più complessi vi è la disparità tra la patente B italiana e la patente di classe 5 del Québec. La patente B italiana permette di guidare anche motocicli di cilindrata fino a 125. La patente classe 5 del Québec abilita invece alla guida solo di autovetture e di motocicli con cilindrata fino a 50.

Le Autorità del Québec hanno risposto alle ultime valutazioni da parte italiana, trasmesse attraverso il nostro Consolato Generale a Montréal, ad ottobre 2019. Il Québec ha proposto l'invio di una missione tecnica in Italia nel mese di novembre per proseguire le negoziazioni. Le Autorità del Québec hanno tuttavia disdetto la visita prevista per il 25 novembre a pochi giorni dalla sua tenuta. Hanno comunicato di volerla riprogrammare nella prima parte del 2020.

Il Governo continuerà a sollecitare la controparte in modo da raggiungere quanto prima un risultato molto atteso dalla Comunità italiana residente in Canada.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330-A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	98
Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale. C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra (<i>Rinvio dell'esame</i>)	96
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia dei reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96

RISOLUZIONI:

7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare (<i>Rinvio della discussione</i>)	96
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	97
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875-1060-1702-2330-A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricordato che l'iter del provvedimento è stato finora particolarmente complesso, ne riepiloga i principali passaggi. L'esame in sede referente è, infatti, iniziato il 29 gennaio 2019 e ha poi visto lo svolgersi di un nutrito ciclo di audizioni fino al 26 marzo 2019. Nella medesima seduta del 26 marzo 2019, si è inizialmente adottato, quale testo base, quello della proposta C. 875 della collega Corda. Successivamente, nella seduta del 9 aprile 2019, è stato dapprima disposto

L'abbinamento delle diverse proposte assegnate alla Commissione sulla stessa materia, e poi è stato nominato un Comitato ristretto, i cui lavori sono terminati l'11 aprile. Nella medesima data la Commissione plenaria ha adottato, quale testo base, il nuovo testo della proposta Corda. L'esame in sede referente è quindi proseguito con la presentazione degli emendamenti e l'approvazione di alcuni di essi, fino al 15 maggio 2019. In tale ultima data, acquisiti anche i pareri delle Commissioni in sede consultiva, la Commissione ha licenziato il testo per l'Assemblea, conferendo alla relatrice il mandato a riferire. L'Assemblea, svolta la discussione generale il 27 maggio, ha deliberato il rinvio in Commissione nella successiva seduta del 28 maggio. A partire dal 25 giugno fino al 4 dicembre 2019 si è svolto un supplemento di attività conoscitiva, riepilogato nella scorsa seduta dell'11 dicembre 2019. Nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 18 dicembre, si è concordato di riprendere i lavori nella sede referente dopo la pausa di fine anno. Conseguentemente, nella seduta e nella successiva riunione dell'Ufficio di presidenza del 15 gennaio 2020 si era concordato di adottare come testo base quello rinviato dall'Assemblea (C. 875/A) e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 27 gennaio. Nella seduta del 16 gennaio, tuttavia, per intesa unanime tra i gruppi, tale termine è stato differito al 3 febbraio, alle ore 12. Da ultimo ricorda che il 27 gennaio è stata assegnata alla Commissione un'ulteriore proposta di legge, vertente su identica materia (C. 2330 Ferrari ed altri) che è stata abbinata alle altre nell'Ufficio di presidenza del 29 gennaio. Avverte, dunque, che sono pervenuti circa 70 emendamenti, il cui fascicolo è in distribuzione e che è stato tempestivamente trasmesso alla relatrice e al Governo (*vedi allegato*).

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, ringrazia la presidenza per aver riepilogato l'*iter* del provvedimento e prospetta l'esigenza di disporre di un rinvio di qualche giorno per valutare con pienezza tutte le proposte emendative presentate.

Alberto PAGANI (PD) sottolinea come il gruppo del Partito democratico, anche quando stava all'opposizione, abbia sempre coerentemente ricercato un'ampia condivisione sul testo del provvedimento. Infatti, la delicata materia che questo affronta richiede di fare ogni sforzo affinché le norme scritte dal legislatore siano il più possibile stabili e sottratte alle logiche di parte. Ritiene importante ragionare seriamente sulle proposte emendative presentate che possono, a suo avviso, costituire un importante punto di partenza per migliorare il testo, eventualmente anche attraverso la previsione di futuri provvedimenti correttivi, e condivide la proposta della relatrice di rinviare l'esame. Auspica, quindi, che si possa verificare la convergenza dei gruppi su posizioni condivise, rendendo un servizio utile al personale militare e ai cittadini.

Salvatore DEIDDA (FdI) comprende le ragioni della proposta di rinvio e la condivide. Rimarca, tuttavia, che sul provvedimento sono stati commessi in passato alcuni errori che ancora stanno producendo i loro effetti. Allude, in particolare, alla decisione del ministro della difesa *pro tempore* di riconoscere i sindacati militari che si sono costituiti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018, pur in mancanza di una normativa che ne disciplinasse l'attività. Sottolinea come ciò, oltre a creare una dannosa concorrenza con i delegati della rappresentanza militare, abbia messo a serio rischio quel personale militare che ha dato vita ai sindacati e che, nell'esercizio delle proprie funzioni, è comunque tenuto all'osservanza della linea gerarchica. Evidenzia inoltre che la maggioranza dovrebbe fare chiarezza su ciò che è realmente possibile garantire ai sindacati militari. Infatti, nel testo trasmesso all'Assemblea non avevano potuto trovare ingresso tutta una serie di aspettative promesse con troppa leggerezza e che avevano contribuito ad alimentare un clima di astio nei confronti di quelle forze politiche ritenute contrarie al riconoscimento dei diritti sindacali. Conclude ribadendo la disponibilità del pro-

prio gruppo a lavorare seriamente per giungere a un testo condiviso.

Maria TRIPODI (FI) condivide la proposta della relatrice di prendere tempo per riflettere. Osserva come vi siano forti aspettative sul provvedimento e sia necessario affrontare il tema dei sindacati militari con la massima serietà. Occorre senza dubbio fare tutti gli sforzi possibili per migliorare il testo, ma occorre anche agire con rapidità poiché c'è una sentenza della Corte costituzionale che impone di non andare troppo per le lunghe. Lo chiedono anche le nostre Forze armate; manifesta cauto ottimismo poiché intravede sul testo più punti in comune che divergenze.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) dichiara che anche il gruppo della Lega si accosta al provvedimento con lo stesso spirito evidenziato dal collega Pagani e rivendica la bontà del lavoro svolto dalla Commissione durante la prima parte dell'*iter* del provvedimento. Il testo giunto in Assemblea, infatti, era frutto dell'apporto dei contributi dei gruppi dell'allora maggioranza, ma anche di proposte votate trasversalmente, come quelle relative alla giurisdizione. Rileva che le proposte emendative presentate cercano di dare risposta alle sollecitazioni provenienti dall'ulteriore attività conoscitiva svolta dopo il rinvio in Commissione e sottolinea come adesso il testo possa raggiungere il necessario equilibrio, prevedendo anche la possibilità di apportare futuri miglioramenti.

Nicola CARÈ (IV) ritiene che la Commissione sia stata impegnata in un lavoro complesso e difficile e reputa essenziale continuare a lavorare tutti insieme. Condivide, quindi, la proposta di rinvio della relatrice, auspicando che essa possa consentire di apportare ulteriori miglioramenti al provvedimento.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ricorda che il rinvio in Commissione era stato deliberato dall'Assemblea al fine di apportare le necessarie modifiche al testo, ri-

manendo all'interno del perimetro chiaramente tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale.

Renzo TONDO (M-NI-USEI-CI-AC) sottolinea come la Commissione abbia lavorato seriamente durante la prima fase dell'*iter* e come occorra continuare con lo stesso profilo in questa seconda parte, seguendo il percorso stretto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale. Manifesta, quindi, il proprio convincimento che la sindacalizzazione delle Forze armate recherà un pregiudizio serio alla autorevolezza delle nostre Forze armate, ma auspica che vi siano le condizioni per contribuire in maniera unitaria nel prosieguo dell'esame.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, apprezza le considerazioni della collega Maria Tripodi e sottolinea come non abbia mai inteso assumersi i meriti del provvedimento. Precisa quindi che, se il testo non rispecchiasse la sentenza della Corte costituzionale, non vi si riconoscerebbe. Valuta, quindi, positivamente gli ulteriori contributi che sono emersi nelle ulteriori audizioni svolte dopo il rinvio in Commissione, confermando l'attenzione posta nell'ascoltare tutte le voci. Ribadisce la necessità di scrivere una legge che rispetti la sentenza costituzionale e riconosca il diritto del personale delle Forze armate a costituire sindacati di militari. Conclude invitando a rifuggire dalla tentazione di annacquare il testo del provvedimento, rendendolo così inutile.

Il sottosegretario Giulio CALVISI auspica che sul provvedimento si possa realizzare un ampio confronto e che l'*iter* si concluda positivamente e in tempi rapidi. Manifesta la disponibilità del Governo a confrontarsi nel merito sulle proposte emendative presentate; non sarà la griglia burocratica dei pareri predisposti per il suo intervento a fargli velo; ritiene che questa legge non debba essere ostaggio delle maggioranze parlamentari di turno, ma resistere nel tempo.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) precisa che il mandato a riferire all'Assemblea non è stato votato su un testo condito di norme volte a prendere in giro i cittadini.

Salvatore DEIDDA (FdI) contesta le affermazioni della relatrice sull'intenzione di annacquare il testo sottolineando come il rinvio in Commissione fu votato perché il testo uscito dalla Commissione è stato ritenuto insufficiente da quasi tutti i sindacati militari che si erano costituiti e che avevano creduto di poter vedersi riconosciuti gli stessi diritti riconosciuti alle Forze di polizia a ordinamento civile.

Dopo ulteriori interventi di Giovanni RUSSO (M5S), Renzo TONDO (M-NI-UISEI-C!-AC) e Salvatore DEIDDA (FdI), Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) invita tutti i gruppi a lavorare, anche in maniera informale, al fine di rendere più agevole il prosieguo dell'esame.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale.

C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra.

(Rinvio dell'esame).

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia del reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.

C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) considera utile svolgere un breve e mirato ciclo di audizioni sui testi delle proposte di legge, evitando duplicazioni con l'attività già svolta durante l'indagine conoscitiva.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.

7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare.

(Rinvio della discussione).

Giovanni RUSSO (M5S) chiede un rinvio della discussione, anche al fine di individuare gli eventuali soggetti da ascoltare in un ciclo di audizioni.

Salvatore DEIDDA (FdI) manifesta disappunto per la decisione di rinviare l'esame.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure ».

(Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo).

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (C. 875-1060-1702-2330-A).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Disposizioni in materia di libertà sindacale del personale delle Forze Armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

Articolo 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Ai componenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è riconosciuto il diritto di associazione sindacale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale, suddivise per Forza Armata, nel rispetto dei principi, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.

3. L'iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest'ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.

4. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.

5. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.

Conseguentemente sostituire gli articoli da 2 a 18 con i seguenti:

Articolo 2.

(Principi)

1. I sindacati militari devono strutturarsi e operare nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione ed entro i limiti di cui alla presente legge.

2. In nessun caso l'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari può minare la coesione interna, la neutralità, l'efficienza e la prontezza delle Forze armate.

3. Le associazioni sindacali militari possono essere costituite solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale e delle relative cariche;

b) neutralità, estraneità alle competizioni politiche e apartiticità dell'associazione;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) assenza di scopo di lucro;

e) rispetto di ogni altro requisito previsto dalla presente legge.

4. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle

Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

5. L'attività dei sindacati militari deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della riservatezza come dettati dall'ordinamento.

Articolo 3.

(Diritto di riunione)

1. I militari possono riunirsi, per finalità di carattere sindacale:

a) anche in divisa, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, purché senza l'uso dell'uniforme.

2. Le riunioni di cui al comma 1 sono autorizzate durante l'orario di servizio nei limiti di venti ore annue previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati. Le modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

Articolo 4.

(Limiti)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli specificamente istituiti per il personale militare.

2. I sindacati militari non possono in alcun modo assumere una denominazione che, in modo diretto o indiretto, richiami quella di organizzazioni sindacali di diversa natura o, a qualunque titolo, comprenda riferimenti politici e ideologici. Tale denominazione, inoltre, deve contenere il richiamo alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.

3. È, inoltre, fatto assoluto divieto:

a) di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alla Forza Armata di riferimento e al personale dei corpi di Polizia ad ordinamento militare;

b) proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso o parteciparvi anche qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e a quelle delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

c) partecipare e/o sollecitare alla partecipazione gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;

d) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.

4. I sindacati militari non possono avere legami con organizzazioni politiche, o sindacali non militari, svolgere congiuntamente dichiarazioni pubbliche con loro o partecipare a loro riunioni o manifestazioni.

5. I predetti sindacati militari non possono stabilire il loro domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 6.

(Competenze dei sindacati militari)

1. I sindacati militari rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. Gli organismi sindacali di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

c) licenze, aspettative e permessi;

d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;

e) l'alloggiamento del personale;

f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;

g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;

j) il trattamento di fine servizio;

k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;

n) le condizioni igienico-sanitarie;

p) l'integrazione del personale militare femminile;

q) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

r) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

s) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

t) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.

3. I sindacati militari a livello nazionale formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti; sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento, possono incontrare i gruppi parlamentari nonché i rappresentanti degli enti locali e delle regioni. Possono, inoltre, prestare attività di consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, qualora richiesta in fase di contrattazione e concertazione ai vari livelli.

4. I sindacati nazionali possono avere rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea, con associazioni nazionali professionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo, o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, al fine di confrontare istituti e forme di tutela di natura assistenziale verso il personale, anche nell'ottica di stipulare convenzioni di maggior favore di quest'ultimo.

5. I rappresentanti dei sindacati militari svolgono l'attività sindacale fuori dall'orario di servizio, e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali e della vita di caserma.

Articolo 7.

(Procedure di contrattazione)

1. Ai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 8 sono attribuiti i poteri nego-

ziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Gli stessi, quattro mesi prima della scadenza contrattuale avente contenuto economico e normativo, trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. Per il personale militare non dirigente si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, articoli 2, 7 e 8. A tal fine, le delegazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 sono così composte:

a) parte pubblica: dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, il Capo di Stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) parte sindacale: dai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall'articolo

7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei tre collegi.

5. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei due collegi.

6. Per il personale militare non dirigente le materie oggetto di contrattazione riguardano:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, incluso quello di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

b) il trattamento di fine rapporto e forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze, le aspettative ed i permessi;

e) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali;

f) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

g) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

h) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali.

7. In caso di sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione di Ilo livello mediante accordi nazionali quadro con i collegi sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Tale contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:

a) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

b) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;

d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale.

8. Per il personale militare dirigente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, mentre la delegazione sindacale è composta dai rappresentanti designati dai rispettivi collegi sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali.

9. Per il personale militare dirigente le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 riguardano:

- a) il trattamento accessorio, incluso quello di missione e di trasferimento;
- b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- c) le licenze, le aspettative ed i permessi;
- d) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- f) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

Articolo 8.

(Collegio sindacale nazionale)

1. Il collegio sindacale nazionale è composto dai delegati delle associazioni considerate maggiormente rappresentative secondo i criteri individuati all'articolo 10 e rappresenta unitariamente il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nelle seguenti categorie:

- a) categoria « A »: ufficiali;
- b) categoria « B »: marescialli, ispettori;
- c) categoria « C »: sergenti e sovrintendenti;
- d) categoria « D »: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;
- e) categoria « E »: volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati;
- f) categoria « F »: carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.

2. Ogni collegio sindacale nazionale è formato da un numero complessivo di membri pari a un quattromillesimo della forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, misurata al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso.

3. I membri dei collegi sindacali di cui al comma 2 vengono eletti all'interno delle associazioni rappresentative fra i militari che ricoprono cariche dirigenziali, ciascuna per un numero di posti attribuito con decreto del Ministro della pubblica amministrazione in forma proporzionale al grado di rappresentatività e durano in carica per quattro anni. La perdita di legittimazione a carico di una delle associazioni assegnatarie di posti nell'assemblea sindacale nazionale determina la nuova distribuzione dei posti per la residua durata del mandato, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione fra le associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, con esclusione dell'associazione non più legittimata. La perdita dei requisiti a carico di rappresentanti nel collegio sindacale nazionale determina la decadenza e per il periodo residuo sono sostituiti dai candidati delle altre liste che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria.

4. Sono requisiti di eleggibilità dei componenti dei collegi sindacali nazionali:

- a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
- c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale;
- d) non trovarsi nella condizione di imputato;
- e) non trovarsi nella condizione di indagato per alcuno dei reati contemplati dall'articolo 407 del codice di procedura penale.

5. L'elezione dei membri del collegio deve comunque garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compresi i dirigenti.

Articolo 9.

(Ruolo e compiti dei collegi sindacali nazionali)

1. I collegi sindacali nazionali sono competenti a trattare le materie concernenti la condizione del personale militare, nonché la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione previste dall'articolo 7.

2. Ai collegi sindacali nazionali compete la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.

3. Le competenze dei collegi sindacali nazionali riguardano, inoltre, i seguenti settori a carattere generale:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

d) criteri generali per l'organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;

e) criteri generali per l'alloggiamento del personale;

f) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione delle disposizioni, economiche e normative, introdotte dalle norme e dagli accordi sindacali;

g) l'integrazione del personale militare femminile.

4. I collegi sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.

5. I collegi sindacali nazionali di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare possono riunirsi in assemblea plenaria congiunta quando ritenuto utile, tra cui quelle richieste dalle attività di contrattazione collettiva, per formulare pareri e proposte, e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.

6. I collegi sindacali nazionali possono altresì essere ascoltati, anche congiuntamente per più amministrazioni di riferimento, a richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Articolo 10.

(Rappresentatività)

1. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro il 31 gennaio sono individuati i sindacati militari considerati rappresentativi a livello nazionale secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

2. La rappresentatività dei sindacati militari è determinata sulla base dato associativo individuato rapportando il numero di deleghe sindacali di cui all'articolo 22 con la forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività dei sindacati. A tal fine, in caso di rilascio di deleghe sindacali in favore di più associazioni, il militare è

tenuto ad indicare espressamente un'unica delega da considerare valida per il computo della rappresentatività.

3. I sindacati militari vengono considerati rappresentativi a livello nazionale, ai fini delle attività e competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un tasso di iscritti pari ad almeno il cinque per cento della forza effettiva complessiva dell'amministrazione di riferimento e ad almeno il tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.

Articolo 11.

(Modalità di elezione dei delegati sindacali)

1. I rappresentanti sindacali sono eletti nell'ambito di ogni comando di corpo o unità equipollente per ciascuna Arma e Corpo.

2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento secondo le modalità di cui al comma 4.

3. Per essere ammesse alla competizione elettorale le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Ciascun militare può sottoscrivere una sola lista.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria. Qualora non vi siano candidati con voti utili a subentrare si procede a elezioni straordinarie per le posizioni vacanti.

5. L'elezione dei delegati ha luogo a scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.

6. Il numero degli eletti ammonta di 3 ogni 200 militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a 200 addetti e di 3 ogni 300 o frazione di 300 per ogni unità da 201 a 3.000 addetti.

7. L'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.

8. Attraverso i regolamenti di cui al comma 7 vengono disciplinate le modalità di proclamazione degli eletti, comunque entro il termine di 7 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 12.

(Sistema elettorale)

1. L'elezione dei rappresentanti sindacali e dei delegati dei collegi sindacali avviene con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino a un massimo di due terzi degli eleggendi.

Articolo 13.

(Propaganda elettorale)

1. Per la propaganda elettorale, la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi, ciascun candidato può convocare apposite assemblee nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa richiesta ai comandanti corrispondenti.

2. Le assemblee di cui al comma 1 si svolgono in orario di servizio e ciascun candidato ha diritto di presentare il proprio programma o quella della lista che rappresenta.

3. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.

4. I candidati possono effettuare la propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali.

Articolo 14.

(Assemblee di base)

1. I sindacati militari convocano tre volte l'anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei militari rappresentati, assemblee generali dei militari dell'unità di base in orario di servizio, per la consultazione e il confronto con la base rappresentata. Di tali convocazioni deve essere data comunicazione preventiva non meno di tre giorni prima.

Articolo 15.

(Convocazione)

1. Le assemblee sindacali sono convocate almeno una volta al mese.

2. Le convocazioni delle assemblee di cui al comma 1 sono comunicate con tre giorni di anticipo dal rappresentante sindacale competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali.

3. Alle assemblee di cui al presente articolo può essere richiesta la partecipazione di dirigenti sindacali nazionali nonché di membri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di sottosegretari di Stato, del Presidente o degli assessori e consiglieri regionali, di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante competente.

Articolo 16.

(Eleggibilità e durata dell'incarico)

1. Le cariche all'interno dei sindacati militari devono essere esclusivamente elettive e vi possono accedere soltanto militari in servizio o in ausiliaria aderenti al sindacato stesso.

2. Il militare eletto a qualsiasi carica sindacale permane nel mandato per un periodo di quattro anni.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5. Per essere eleggibili nelle cariche sindacali i militari devono essere in servizio permanente effettivo, e non devono essere investiti di incarichi di comando o direzione di Ente. In caso di assunzione di tali incarichi, i militari interessati verranno dichiarati decaduti dall'incarico di rappresentante sindacale.

6. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.

Articolo 17.

(Tutele e diritti)

1. I militari componenti del sindacato nazionale o territoriale non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.

2. I trasferimenti ad altre sedi o incarichi di militari che ricoprono cariche sindacali all'interno di sindacati considerati rappresentativi ai sensi dell'articolo 10 della presente legge possono essere effettuati sentita l'associazione sindacale militare di appartenenza. I trasferimenti in un comune diverso di militari che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati militari considerati rappresentativi ai sensi della presente legge possono essere effettuati previo nulla osta del sindacato di appartenenza.

3. I militari che ricoprono cariche sindacali all'interno dei sindacati considerati rappresentativi ai sensi della presente legge non possono essere impiegati in territorio estero.

4. L'attività svolta dai delegati sindacali nell'espletamento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.

5. I delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alle Forze armate e possono altresì partecipare a convegni e assemblee.

6. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome del rispettivo consiglio o rappresentanza unitaria di base, qualora da questo delegati. Nell'esercizio di tali attività deve essere garantita l'estraneità dalle competizioni elettorali e politiche delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

7. I delegati hanno facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno, dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti competenti.

8. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.

9. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.

Articolo 18.

(Distacchi sindacali)

1. Per ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare è previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali

di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cari-

che di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 19.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo

entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità

delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 20.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori — acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica — ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente — finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi — è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 19 possono usufruire — con le

modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 19 — di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 19.

Articolo 21.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci)

1. Le organizzazioni sindacali di cui alla presente legge sono autofinanziate con il contributo esclusivo dei propri iscritti, corrisposto nelle forme previste dal presente articolo. È vietato ricevere, sotto qualsiasi forma, successioni, donazioni o sovvenzioni.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore del sindacato militare al quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950 n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata se non revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e al sindacato militare interessato.

4. Le modalità di versamento alle organizzazioni sindacali delle trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni in base alle deleghe presentate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I sindacati militari hanno l'obbligo di rendere pubblici i bilanci annuali, attraverso l'adozione di forme idonee ad assi-

curarne la concreta trasparenza, previa adozione e approvazione da parte degli iscritti secondò le modalità stabilite dai rispettivi statuti.

Articolo 22.

(Doveri di informazione e pubblicità)

1. Le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni, le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativa all'attività degli organismi del sindacato ai vari livelli possono essere resi pubblici, dai singoli dirigenti sindacali o delegati, attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

2. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché a ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della rappresentanza unitaria di base corrispondente. A tale elenco è allegata una comunicazione della rappresentanza unitaria di base, sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte ovvero su importanti questioni attinenti al mandato.

Articolo 23.

(Rapporti con gli organi di stampa)

1. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza del sindacato e oggetto di contrattazione collettiva.

2. L'articolo 751 lettera a) n. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è sostituito dal seguente: « invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i dirigenti dei sindacati militari nazionali ».

Articolo 24.

(Ufficio per le relazioni sindacali)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del

potere di organizzazione della pubblica amministrazione, gli Stati Maggiori della Difesa e di Forza armata e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono al proprio interno unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali.

2. Entro il medesimo termine, gli Stati Maggiori delle Forze armate e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza individuano altresì unità organizzative a livello locale, presso ogni comando di corpo o unità equipollente preposte alla gestione dei rapporti sindacali e alle problematiche concernenti le materie di cui all'articolo 6 della presente legge e di carattere locale o comunque contestualizzato nel territorio di riferimento.

Articolo 25.

(Giurisdizione)

1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore disciplinate dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 26.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero della difesa, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione della presente legge previa richiesta di parere obbligatorio ai sindacati che rispettino i requisiti di cui alla presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni, le procedure elettorali e il relativo controllo sulle stesse, nonché le modalità di comunicazione dei risultati elettorali.

Articolo 27.

(Modifiche legislative)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 1470 è sostituito dal seguente:

« Art. 1470. – (*Libertà di riunione*). – 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali.

2. Fuori dai luoghi di cui al comma 1 sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali, esclusivamente in abiti civili »;

b) il comma 2 dell'articolo 1475 è così sostituito: « I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti fissati, dalla legge. I militari in servizio non possono aderire ad altre organizza-

zioni sindacali né assumere la rappresentanza di altri lavoratori non militari »;

c) Gli articoli da 1476 a 1482 sono abrogati.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio delle relazioni sindacali per il personale impiegato in teatro di operazioni o, comunque, al di fuori del territorio nazionale, per conciliare la tutela dei diritti sindacali di quel personale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza correlate alle specifiche operazioni.

4. Con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 necessarie a rendere il testo delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare coerente con la presente legge.

Articolo 28.

(Disposizioni transitorie)

1. Successivamente all'entrata in della presente legge verrà abolita la rappresentanza militare di cui agli articoli 1476 ss. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Le elezioni dei rappresentanti di base si svolgeranno entro il centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. I delegati della rappresentanza militare rimarranno in carica fino all'elezione dei rappresentanti sindacali a livello nazionale e territoriale.

1. 1. Deidda, Ferro, Galantino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui al presente articolo gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.

(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto

dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) assenza di scopo di lucro;

e) rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 1-ter.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro della difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro competente accerta, entro novanta giorni dalla data della richiesta di assenso preventivo, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e ne verifica la permanenza ogni tre anni. L'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, entro i successivi trenta giorni, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i principi generali di cui all'articolo 2.

3. L'efficacia di ogni successiva modifica statutaria è subordinata al preventivo assenso del Ministro competente, rilasciato secondo quanto previsto dal presente articolo.

4. In caso di accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione professionale a carattere sindacale della necessità di adeguamento alla normativa e, in caso di mancato adeguamento entro novanta giorni, revoca l'assenso rilasciato ai sensi del presente articolo, informandone il Ministro per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Art. 1-quater.

(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

b) preannunciare o proclamare lo sciopero o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

c) promuovere manifestazioni pubbliche tenute in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non può superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella

di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;

f) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 1-quinquies.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentano e tutelano i propri iscritti nelle materie di interesse del personale rappresentato, ad eccezione delle materie di seguito elencate, in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:

a) l'ordinamento;

b) l'addestramento;

c) le operazioni;

d) il settore logistico-operativo;

e) il rapporto gerarchico-funzionale;

f) l'impiego del personale.

Art. 1-sexies.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni pe-

riferiche, a livello non inferiore a quello regionale o paritetico.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali, comprendovi, in ogni caso, le seguenti materie: condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica dell'applicazione degli accordi contrattuali.

Art. 1-septies.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio di esercizio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso il competente ufficio del Ministero che ha rilasciato l'assenso di cui all'articolo 3.

Art. 1-octies.

(Cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;

c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;

d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non

colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;

e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.

3. Non possono iscriversi ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari né ricoprirne le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. La durata delle cariche è di tre anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di quattro volte.

Art. 1-novies.

(Svolgimento dell'attività sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio, ad eccezione degli incontri autorizzati dai comandanti delle unità o dei reparti interessati e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in relazione alle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 5, possono svolgere le seguenti attività:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione

delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti, dagli organi della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni in attività operativa, addestrativa ed esercitativa o, comunque, fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 1-decies.

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente

legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno vertente su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 2 sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono decise ai sensi dell'articolo 17.

Art. 1-undecies.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per i corpi di polizia ad ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 1-duodecies.

(Obblighi delle amministrazioni)

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia

e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

Art. 1-terdecies.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva delle Forze armate o dei corpi di polizia ad ordinamento militare rappresentati e al 2 per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. Nel caso di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di natura interforze, le percentuali di cui al periodo precedente sono tutte ridotte di un punto.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 1-quaterdecies.

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

Art. 1-*quinquiesdecies*.*(Informazione e pubblicità)*

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Art. 1-*sexiesdecies*.*(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

2. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commis-

sioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per la sua attuazione.

5. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

Art. 1-*septiesdecies*.*(Giurisdizione)*

1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore disciplinate dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto dal-

l'amministrazione competente o da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito abbreviato, di cui all'articolo 119 del Titolo V del Libro Quarto e le relative Norme di attuazione, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

4. Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 3, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 1-octiesdecies.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 2 per cento mentre la percentuale relativa alla forza effettiva di ogni categoria è ridotta all'1 per cento.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

1. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Sostituire il comma 1, capoverso comma 2, con il seguente:

« 2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare che abbiano una rappresentatività non inferiore al quattro per cento della forza effettiva di riferimento. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al due per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare ».

Conseguentemente, ai commi 2, 3 e 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.

1. 3. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere le parole: per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare.

- 1. 4.** Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 2, sopprimere le parole: con esclusione del personale della riserva e in congedo.

- 1. 5.** Deidda, Ferro, Galantino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. L'iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest'ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.

4. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.

5. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.

- 1. 6.** Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: dei corpi di polizia, con le seguenti: delle Forze di polizia.

- 2. 1.** Chiazzese, Aresta, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

- 2. 2.** Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

- 3. 1.** Deidda, Ferro, Galantino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, si costituiscono liberamente secondo i principi e i limiti fissati dalla presente legge.

2. Entro e non oltre cinque giorni lavorativi consecutivi dall'atto di costituzione, le associazioni devono depositare lo Statuto presso i rispettivi ministeri di competenza, che ne rilasciano idonea attestazione.

3. Nel caso di accertamento di disposizioni statutarie in violazioni delle prescrizioni di cui alla presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione sindacale della necessità di adeguarsi alla normativa e in caso di mancata ottemperanza, entro novanta giorni, informa il ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

3. 2. Del Monaco, Chiazzese, Aresta, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sottopongono i propri Statuti al vaglio del Ministro della Difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della Guardia di Finanza il vaglio è effettuato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. 3. Orfini.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a

personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 5. Orfini.

Al comma 4, le parole da: revoca fino ad: articolo con le seguenti: con decreto motivato esclude l'Associazione come controparte sindacale.

3. 6. Orfini.

ART. 4.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.

Conseguentemente sostituire la lettera b), con la seguente: b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

alla lettera c), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia;

alla lettera e), sostituire le parole: il corpo di polizia, con le seguenti: la Forza di polizia;

alla lettera f), sostituire le parole: una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di, con le seguenti: denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto,;

alla lettera h), dopo la parola: stabilire, aggiungere le seguenti: la propria sede

o e aggiungere al termine del periodo: o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

sopprimere la lettera i).

- 4. 2.** D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rosini, Giovanni Russo.

Sopprimere le lettere d) e i).

- 4. 3.** Orfini.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- 4. 1.** Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: categorie di personale aggiungere le seguenti: sia pur facenti parte della stessa Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare.

- 4. 4.** Deidda, Ferro, Galantino.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.

- 4. 5.** Deidda, Ferro, Galantino.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è or-

dinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a) contrattazione:

« 1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

2) contrattazione decentrata »;

b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c) esame;

d) consultazione;

e) forme di partecipazione;

f) norme di garanzia.

- 4. 01.** Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendone l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli

articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) alla conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, la qualificazione professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) all'integrazione del personale militare femminile;

f) all'organizzazione delle sale convegno e delle mense;

g) alle condizioni igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro;

h) alle condizioni di accasermamento del personale;

i) alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;

b) stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato;

c) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

d) chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali;

e) intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoga attività in altri Stati membri dell'Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.

5. 1. Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

c) licenze, aspettative e permessi;

d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;

e) l'alloggiamento del personale;

f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;

g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;

j) il trattamento di fine servizio;

k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;

n) le condizioni igienico-sanitarie;

o) l'integrazione del personale militare femminile;

p) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

q) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

r) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

s) la contrattazione di Ilo livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.

5. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5. 3. Orfini.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Rappresentanze unitarie di base)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere rappresentanze unitarie di base di livello regionale o territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle rappresentanze unitarie di base, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie: informazione e consultazione degli iscritti, rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto nonché con l'amministrazione di riferimento, verifica delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alle norme che regolano la sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro, formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari,

programmazione e sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con gli enti locali redigendo programmi trimestrali.

6. 1. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: definendone l'ambito territoriale di operatività con le seguenti: a livello non inferiore a quello regionale o paritetico.

6. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 7.

Al comma 5, sostituire le parole: di esercizio, con la seguente: preventivo.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole da: , nonché depositati fino alla fine del comma.

7. 1. Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rosini, Giovanni Russo.

ART. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: nei corpi di polizia, con le seguenti: nelle Forze di polizia *conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. È eleggibile il personale militare in servizio purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi. ».

8. 1. Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rosini, Giovanni Russo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;

c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;

d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;

e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.

8. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono iscriversi ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari né ricoprirne le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

8. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, primo periodo, la parola quattro è sostituita dalla seguente: tre.

8. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

8. 5. Orfini.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
Alle associazioni professionali di carattere sindacale sono riconosciuti:

a) distacchi sindacali assegnati nel numero stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 sulla base della effettiva rappresentanza del personale;

b) permessi sindacali assegnati nel numero stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 sulla base della effettiva rappresentanza del personale.

8. 6. Orfini.

Al comma 4, la parola: cinque è sostituita dalla seguente: quattro.

8. 7. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 9.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono autorizzate riunioni, durante l'orario di servizio, nel limite di dodici ore annue, salvo ulteriori incrementi eventualmente previsti dalla contrattazione, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di istituto e di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente. I comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.;

Conseguentemente sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire le parole: dentro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

9. 1. Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: fuori dell'orario di servizio, fino a: articolo 10.

9. 2. Orfini.

Al comma 1, dopo la parola autorizzati, aggiungere le seguenti: dai comandanti delle unità o dei reparti interessati.

9. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, sostituire la parola tre con la seguente: sei.

9. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

9. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) anche in uniforme, nei locali diversi messi gratuitamente a disposizione dalla stessa per lo svolgimento delle consuete attività funzionali.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dieci ore annue individuali, con le seguenti: dodici ore annue indivi-

duali e comunque nel limite massimo complessivo di cui all'articolo 9, comma 1,

10. 1. Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzeze, Aresta, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Al comma 2, dopo le parole: previa comunicazione, aggiungere le seguenti: con almeno cinque giorni di anticipo.

10. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, devono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l'esercizio delle funzioni.

10. 3. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: di settore, con le seguenti: di comparto. e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95/20.

Conseguentemente:

ai commi 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dei corpi di polizia, *con le seguenti:* delle Forze di polizia;

al comma 4, lettera b), sostituire le parole: per i corpi di polizia, *con le seguenti:* per le Forze di polizia.

11. 1. Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzeze, Aresta, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Al comma 5, dopo le parole: in quanto compatibili, *aggiungere le seguenti:* limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16.

11. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Formano oggetto di concertazione l'impiego del personale, qualora esso investe le materie di contrattazione nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative ed ai permessi.

11. 3. Orfini.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Obblighi delle amministrazioni)

1. Le iniziative, che modificano il rapporto d'impiego del personale militare in servizio, in particolare con riferimento alle direttive interne di Forza armata o di Forza di polizia ad ordinamento militare di appartenenza, ovvero le direttive di carattere generale, direttamente o indirettamente riguardanti la condizione lavorativa, incluse nelle materie di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono negoziate tra le amministrazioni competenti e le associazioni professionali a ca-

rattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale.

2. Le iniziative, di cui al comma 1, sono disciplinate secondo le modalità concordate nell'ambito degli accordi di contrattazione previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

12. 1. Misiti, Rizzo, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Aresta, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze pongono a disposizione delle Associazioni sindacali a carattere militare idonei locali presso le caserme per l'espletamento delle attività al fine di consentire il corretto esercizio delle relazioni sindacali.

12. 2. Orfini.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Ai fini delle attività e competenze specificamente individuate dalla presente legge, sono considerate rappresentative a livello nazionale le associazioni professionali a carattere militare con i requisiti di cui all'articolo 1, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinarne la rappresentatività.

13. 1. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire la parola: 5 con la seguente: 4.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la parola: 3 con la seguente: 2.

13. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 1 sostituire le parole da: iscritti almeno pari al 5 per cento fino a: ogni categoria, rilevata con le seguenti: mille iscritti, rilevati.

13. 3. Dall'Osso.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria con le seguenti: almeno pari al 3 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare.

13. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

Al comma 1, sostituire le parole: al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria con le seguenti: per i sindacati interforze, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 3 per cento della somma delle forze effettive delle Forze Armate o dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare eventualmente rappresentate nel sindacato medesimo,.

13. 5. Orfini.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nel caso di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di natura interforze, le percentuali di cui al periodo precedente sono tutte ridotte di un punto.

13. 6. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 14.

Al comma 1, dopo la parola: elettive, aggiungere la seguente: direttive.

Conseguentemente:

alla lettera a), sopprimere le parole: della correttezza formale e i doveri e sopprimere, in fine, le parole da: , dal grado fino a: istituzionale;

alla lettera d), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.

14. 1. Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giovanni Russo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.

3. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.

14. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

Aggiungere in fine i seguenti articoli:

Art. 14-bis.

(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio, La ripartizione è effettuata in rapporto al

numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo

ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe com-

pletivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forza di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-*quater*.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-*ter* possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 14-*ter* – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore an-

nuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14-*ter*.

14. 01. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 15.

Sopprimere il comma 3.

15. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.

15. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi.

Conseguentemente al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) semplificare e rendere più efficienti le procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché un se-

condo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;

al comma 4, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi;

al comma 4, sostituire le parole: corpo di polizia, con le seguenti: Forza di polizia.

16. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Giovanni Russo.

Al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

16. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centocinquanta.

16. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Sopprimere il comma 4.

16. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

16. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Procedure di raffreddamento e conciliazione)

1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a procedura di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di cui al presente comma sono:

a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, i ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare;

b) in caso di conflitto di livello regionale o territoriale, il Comando Regione Militare di Forza armata, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro della Difesa per l'Arma dei Carabinieri, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

2. Nel caso di controversia nazionale, i Ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, ovvero le autorità politiche da essi delegate, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale richiesta di procedura conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione. I medesimi soggetti possono chiedere alle parti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo

di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale si considera comunque espletato.

3. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di livello regionale o territoriale, i soggetti di cui alle lettere a) e b), comma 1, provvedono alla convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

4. Il tentativo di conciliazione si considera altresì esplicito ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, decorrente dalla formale comunicazione scritta della richiesta di avvio della procedura.

5. Il periodo di espletamento della procedura conciliativa, prevista al comma 2, ha durata massima di sei giorni lavorativi consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 4. La procedura disciplinata al comma 3 ha una durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.

6. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 1 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato allo Stato Maggiore della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessata dalla procedura medesima.

7. Se la conciliazione riesce, il verbale indica le motivazioni. In caso di esito negativo, il verbale riporta le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Nel tentativo di conciliazione, di cui al presente articolo, le parti possono essere assistite da soggetti di comprovata competenza tecnico giuridica. Le amministrazioni della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessate dalla procedura, individuano i soggetti

di cui al presente comma tra il personale militare in servizio presso l'amministrazione medesima.

16. 01. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Giovanni Russo.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Giurisdizione)

1. Sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incida non solo sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari ricorrente ma anche su situazioni giuridiche soggettive di carattere individuale, comprese le pretese di natura patrimoniale consequenziale.

2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies*), è aggiunta la seguente: « *m-septies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresentano. ».

4. Le controversie di cui al comma precedente, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte, su istanza unilaterale delle parti interessate, mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendente-

mente dal valore della causa, di un contributo unificato in misura fissa pari a euro seicentocinquanta.

6. Gli onorari liquidati dal Collegio arbitrale non possono, in ogni caso, essere superiori alla metà di quelli previsti dalle tabelle dei parametri forensi, allegate al decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, e successive modificazioni.

17. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Giovanni Russo.

Al comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 2.

17. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione degli organi giurisdizionali militari. Le controversie di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione ordinaria.

17. 4. Orfini.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si applica il rito abbreviato, di cui all'articolo 119 del Titolo V del Libro Quarto e le relative Norme di attuazione, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

17. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 3, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

17. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 18.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e comunque, *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

sostituire il comma 3, con il seguente:

« 3. Allo scopo di garantire una piena funzionalità della presente legge e dell'effettiva capacità di operare da parte delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, il Governo entro due anni dalla promulgazione può adottare uno o più decreti correttivi. »;

sopprimere il comma 4.

18. 1. Giovanni Russo, Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 2 per cento mentre la percentuale relativa alla forza

effettiva di ogni categoria è ridotta all'1 per cento.

18. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per i sindacati interforze, è ridotta al 2 per cento.

18. 3. Orfini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

18. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori. C. 2293 Angiola (<i>Esame e rinvio</i>)	136
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	137
5-03039 Baldelli: Comunicazione preventiva della scadenza dei termini di pagamento della tassa automobilistica	138
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-03075 Benamati: Iniziative a tutela dei piccoli investitori e dei lavoratori della Bio-On SpA	138
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	142
5-02714 Del Barba: Deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società .	138
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	144
5-03471 Trano: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.	
5-03472 Centemero: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020	139
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori. C. 2293 Angiola.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, rammenta che la Commissione Finanze avvia

nella seduta odierna l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2293, a firma del deputato Angiola ed altri, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori. Sottolinea quindi che la proposta di legge è composta di un solo articolo, e reca contenuto analogo ad un emendamento largamente condiviso e approvato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del decreto-legge Fiscale (decreto-legge n. 124 del 2019), successivamente espunto dal testo a seguito di rilievi formulati dalla Commissione Bilancio in ordine alla copertura finanziaria della disposizione.

Passando ad illustrare i contenuti del provvedimento, segnala che il comma 1 modifica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR) aggiungendo il comma 1-*quinquies*, con il quale si consente al contribuente di detrarre dall'imposta lorda, a decorrere dall'anno 2020, un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle stesse pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale moto *airbag*, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica (certificati secondo la normativa di omologazione europea EN1621/4) o elettronica (certificati secondo la citata normativa di omologazione europea, nella sola parte applicabile per i dispositivi elettronici). Viene di conseguenza modificato il comma 2 dell'articolo 15 del TUIR in materia di detrazioni per carichi di famiglia, inserendo il rinvio al nuovo comma 1-*quinquies* citato. A seguito di tale modifica, pertanto, la detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per l'acquisto di tali dispositivi a vantaggio delle persone fiscalmente a carico.

Il comma 2 dell'articolo in esame reca la quantificazione degli oneri recati dal comma 1, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2021 e a 13,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, individuando la

copertura nella quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame mediante l'innalzamento dal 12,5 al 12,7 per cento nell'anno 2021 e al 12,6 per cento dal 2022 dell'imposta dei premi sulle assicurazioni in materia di responsabilità civile e delle assicurazioni globali dei veicoli a motore (articoli 4 e 19 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216).

Intende sottolineare, in conclusione, come il provvedimento in esame risponda al bisogno urgente di individuare forme più efficaci di protezione individuali dei motociclisti, sia al fine di diminuire il numero degli incidenti che determinano invalidità di gravissima entità, sia al fine di ridurre le ingenti spese che, in questi casi, gravano sullo Stato e sul Servizio sanitario nazionale.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03039 Baldelli: Comunicazione preventiva della scadenza dei termini di pagamento della tassa automobilistica.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Precisa quindi, con riferimento agli specifici quesiti formulati, che il Ministero dell'economia è in attesa di ulteriori e più dettagliate indicazioni dall'Agenzia delle Entrate e dall'AcI, che si riserva di rendere note all'interrogante in una prossima seduta di sindacato ispettivo, o anche di trasmettere in forma scritta.

Simone BALDELLI (FI), replicando, ringrazia il Sottosegretario Villarosa per la disponibilità manifestata ad affrontare una questione di particolare rilievo, che coinvolge numerosissimi cittadini. Per parte sua, non è interessato ad una risposta burocratica; vorrebbe piuttosto sapere quali iniziative, anche di natura legislativa, intenda assumere il Governo affinché le agenzie regionali dell'ACI provvedano ad informare i cittadini, in anticipo, dei termini di scadenza per il pagamento del bollo auto, onde evitare loro, in caso di ritardo, il versamento degli interessi di mora. Richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che il bollo auto – tassa che peraltro giudica assai discutibile – rappresenta un gettito complessivo annuo pari a 6,5 miliardi di euro, rispetto al quale appare doveroso introdurre l'obbligo di una segnalazione preventiva dei termini di pagamento, anche in forma automatica.

Evidenzia inoltre come una ulteriore complicazione in materia di bollo auto sarà determinata dalle recenti disposizioni introdotte dal decreto-legge Fiscale n. 124 del 2019 relative ai noleggi a lungo termine, essendo stata trasferita la responsabilità del pagamento dal proprietario del mezzo all'utilizzatore del veicolo, con evidenti effetti di complicazione e confusione, anche nella determinazione della sede di versamento del dovuto.

Nel preannunciare la presentazione, anche su questo tema, di un atto di

sindacato ispettivo, auspica che il Governo possa fornire quanto prima, in occasione di una prossima seduta di interrogazioni, una risposta concreta alle domande formulate.

5-03075 Benamati: Iniziative a tutela dei piccoli investitori e dei lavoratori della Bio-On SpA.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD), ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto. Per completezza di informazione, rammenta che il risultato di tutela occupazionale dei dipendenti della Bio-On, mediante il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, è stato raggiunto anche grazie all'erogazione di un credito di liquidità da parte di un istituto bancario di Bologna, che ha consentito il pagamento degli stipendi e il prosieguo delle attività industriali. Auspica peraltro, con l'occasione, che il Governo possa impegnarsi per il rilancio di tale settore, rappresentando la Bio-On un'impresa *leader* nel settore delle plastiche biodegradabili. Con riferimento alle più dirette competenze del Ministero dell'economia, chiede invece all'Esecutivo una riflessione approfondita e la massima attenzione in merito ai controlli e ai criteri di accesso al mercato Aim di Borsa Italiana, che dovrebbe forse essere limitato agli investitori professionali anziché, come avvenuto nel caso in esame, a piccoli risparmiatori e a investitori *retail*.

5-02714 Del Barba: Deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro DEL BARBA (IV), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta esaustiva e chiarificatrice, che consente di rassicurare quei numerosi amministratori unici, che siano anche soci unici di società a responsabilità limitata, che recentemente hanno visto contestata dall'amministrazione finanziaria la deducibilità del proprio compenso. Auspica che il Governo possa farsi parte attiva affinché tale interpretazione possa essere pienamente assunta e applicata dall'Agenzia delle Entrate, che in molti casi sembra invece ritenere che tali società non siano altro che ditte individuali simulate, non potendosi quindi considerare deducibile il compenso dell'amministratore. Tale errata interpretazione, ove non corretta, rischia di indurre le imprese – soprattutto quelle del territorio di Sondrio – a spostarsi nei territori oltreconfine, sia con l'obiettivo di ridurre gli oneri fiscali, che al fine di sfuggire ad una situazione di incertezza del diritto.

5-03471 Trano: Applicazione del regime forfetario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

5-03472 Centemero: Applicazione del regime forfetario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaele TRANO (M5S), replicando, ringrazia il Sottosegretario per aver fatto chiarezza ed aver fugato le incertezze dei possessori di partita Iva. Rammenta che l'interrogazione presentata era in effetti volta unicamente a stabilire un quadro di garanzie a tutela dei contribuenti, rendendo chiara l'effettiva entrata in vigore

della nuova disciplina, e non certo ad un condizionamento dell'Esecutivo, che auspica possa mettere in campo – nel solco di quanto sinora già fatto – ulteriori misure agevolative e di sostegno per le piccole e medie imprese.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ringrazia il Sottosegretario Villarosa per essersi fatto carico di chiarire le questioni poste dalla sua interrogazione, ma non può certamente dichiararsi soddisfatto. Evidenzia infatti come solo oggi, il 5 febbraio, senza che sinora sia stata diramata alcuna circolare, è stato reso noto che la nuova disciplina in materia di regime forfetario introdotta dall'ultima Legge di Bilancio si applicherà già a decorrere dall'anno di imposta 2020. Si colpiscono quindi, con un aumento violento della tassazione, dipendenti e pensionati che svolgono in più un lavoro autonomo, con il solo risultato di far chiudere loro la partita Iva o di spingerli verso il sommerso. Il Governo, che ha impostato la manovra finanziaria nella prospettiva del recupero dell'evasione fiscale, rischia di determinare l'effetto opposto e di ottenere inoltre una sensibile perdita di gettito.

Rammenta che il regime forfetario, voluto dal Governo a guida Lega e M5S, ha determinato una notevole crescita del numero delle partite Iva, poiché ha introdotto un regime semplice e poco oneroso per le imprese. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, ritornare al regime precedente per alcune categorie – peraltro in contrasto con lo Statuto del Contribuente – rappresenta una sconfitta, non solo per l'attuale Governo ma per tutto il Paese. Il Sottosegretario Villarosa aveva peraltro preannunciato la presentazione di possibili emendamenti sul tema, nell'ambito dell'esame, alla Camera, del decreto-legge cosiddetto 1000 proroghe, che tuttavia, anche alla luce della risposta fornita, dubita saranno presentati.

Invita quindi il Governo ad impegnarsi per una migliore soluzione, ed auspica almeno che possano essere prese in con-

siderazione le proposte emendative depositate dal gruppo della Lega. Riterrebbe in ogni caso doveroso che si valutasse la possibilità di non applicare sanzioni a coloro che, preso atto delle decorrenze comunicate oggi, decideranno ad anno avviato di chiudere la propria partita Iva: si tratterà infatti di una decisione la cui tardività non potrà che essere imputata

all'Esecutivo, che così tanto ha atteso prima di comunicare ai cittadini la decorrenza delle nuove disposizioni.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-03039 Baldelli: Comunicazione preventiva della scadenza dei termini di pagamento della tassa automobilistica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, con riferimento al pagamento del bollo auto, chiedono di sapere se non si ritenga opportuno adottare opportune misure per agevolare gli utenti ad esempio stabilendo l'obbligo, per tutte le direzioni regionali dell'Acì, di prevedere un sistema di comunicazione preventiva ed automatica finalizzato ad avvisare tempestivamente gli utenti-consumatori, prima della scadenza dei termini di pagamento del bollo auto, in modo da ridurre il ricorso al procedimento sanzionatorio.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 la gestione delle tasse automobilistiche è demandata alle regioni a statuto ordinario.

Con legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, la Regione Sicilia, a far data dal 1° gennaio 2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti intestatari dei veicoli della regione.

La regione autonoma Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 e dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2009, è competente per la riscossione e la gestione diretta delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010. La competenza a disciplinare il tributo è stata trasferita alla regione dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 184 del 2017. Le modalità di gestione sono disciplinate dalla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9.

Per la Regione Trentino-Alto Adige, a decorrere dal 1° gennaio 1999 è stata istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432. Dalla stessa data (1° gennaio 1999) è cessata l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).

L'Agenzia delle entrate ha competenza nella gestione delle tasse automobilistiche solo per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

Ciò premesso, si fa presente che l'Agenzia delle entrate sul proprio sito mette a disposizione di tutti i contribuenti il servizio di calcolo della tassa automobilistica che consente di determinare l'importo da versare e la scadenza del pagamento.

Sul sito è, altresì, disponibile per le regioni per le quali la tassa automobilistica è gestita dall'Agenzia delle Entrate (Friuli Venezia Giulia e Sardegna) nonché per le regioni Marche, Sicilia e Valle D'Aosta il servizio di controllo pagamenti che permette di controllare i versamenti delle tasse automobilistiche effettuati presso gli intermediari abilitati (tabacchiere, agenzie di pratiche auto, Poste e AGI) e trasmessi all'Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari stessi.

ALLEGATO 2

5-03075 Benamati: Iniziative a tutela dei piccoli investitori e dei lavoratori della Bio-On SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla vicenda relativa alla Bio-On s.p.a., società quotata nel mercato dedicato alle piccole medie e imprese innovative « Aim » di Borsa italiana.

Al riguardo, la CONSOB fa presente quanto segue.

BIO-ON è una società attiva dal 2007 nel settore delle biotecnologie applicate ai materiali di uso comune, con lo scopo di creare prodotti e soluzioni naturali da fonti rinnovabili o scarti della lavorazione agricola. La Società è focalizzata sulla produzione di plastica biologica (PHA), la concessione di licenze di tecnologia e di diritti di sfruttamento produttivo e commerciale a società terze.

Le azioni BIO-ON sono state ammesse a negoziazione sul mercato AIM Italia-*Alternative Investment Market* il 24 ottobre 2014 e sono state negoziate fino al 22 ottobre 2019.

La CONSOB ha svolto in tutto il periodo di negoziazione dei titoli della società sull'AIM, le consuete attività di monitoraggio sul mercato, fornendo la necessaria collaborazione alle altre Istituzioni ed analizzando, per quanto di competenza, gli aspetti meritevoli di approfondimento.

La crisi della società è emersa dopo la pubblicazione il 23 luglio 2019 di un *report* del fondo estero *Quintessential Capital Management* (QCM) a seguito del quale, nel mese di agosto, la Procura di Bologna ha chiesto al Tribunale civile l'apertura di un procedimento per irregolarità *ex* articolo 2049 del Codice civile, con richiesta di ispezione dell'amministrazione.

Successivamente il 1° ottobre 2019 è stata diffusa – a mercati chiusi – la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2019, i cui risultati mostravano un notevole disallineamento in negativo rispetto ai dati di piano industriale di fine 2019.

Il giorno successivo, con un comunicato stampa richiesto dalla Consob, la società annunciava che il suo *Nominated Advisor* (Nomad) aveva rinunciato al contratto per giusta causa lamentando mancata collaborazione e il venir meno del rapporto fiduciario. Il Nomad, in base ai regolamenti di AIM Italia, assiste obbligatoriamente la società sia nel processo di quotazione sia successivamente nell'adempimento degli obblighi regolamentari.

Il Comando Generale della Guardia di Finanze riferisce che, nell'ambito delle indagini, avviate su delega della Procura di Bologna, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Bologna ha dato esecuzione a tre provvedimenti di misure cautelari personali nei confronti di soggetti appartenenti ai vertici societari (un provvedimento di arresti domiciliari e due misure interdittive del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche). Ha inoltre deferito all'Autorità giudiziaria complessivamente nove persone (ricoprenti le cariche di amministratori, sindaci, direttore finanziario e revisore) in relazione alla commissione dei citati illeciti (manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali delle società quotate) ed eseguito il sequestro preventivo di beni e risorse finanziarie

nella disponibilità degli indagati per circa 150 milioni di euro.

Dagli accertamenti svolti, è emerso che parte dei ricavi della società, iscritti nei bilanci d'esercizio e consolidati nel periodo dal 2015 al 2018, fossero dubbi in relazione alle tempistiche e modalità di realizzazione, frutto di operazioni fittizie o non dovessero essere esposti in sede di consolidamento.

La politica comunicativa adottata da parte della società BIO-ON S.p.A. e dal socio di maggioranza/presidente avesse creato aspettative di crescita tali da influenzare significativamente l'andamento del titolo.

Successivamente, la società veniva posta in amministrazione straordinaria, con lo scioglimento degli organi sociali e la nomina di un amministratore giudiziario.

Il 20 dicembre 2019 il Tribunale di Bologna dichiarava il fallimento e disponeva la continuazione temporanea dell'attività, autorizzando l'esercizio provvisorio

per preservare la continuità aziendale con l'obiettivo di evitare che venisse dissolta l'organizzazione produttiva nelle sue componenti di occupazione, tecnologiche e di avviamento.

Il 22 gennaio 2020 il collegio dei curatori fallimentari comunicava la conclusione dell'accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e, stante l'erogazione di nuova finanza da parte di un istituto di credito, il pagamento degli stipendi maturati durante l'esercizio provvisorio.

Nello stesso giorno è stata presentata l'istanza per accedere all'integrazione salariale straordinaria per i propri 39 dipendenti, come riferisce il Ministero del lavoro.

Detto Dicastero comunica che l'istanza in esame è in corso di lavorazione da parte dei propri Uffici nel rispetto del criterio cronologico di acquisizione delle istanze.

ALLEGATO 3

5-02714 Del Barba: Deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, con riferimento all'articolo 95 del TUIR in tema di spese per prestazioni di lavoro, chiede di sapere se si intenda fornire un'interpretazione definitiva della norma volta a chiarire che tale disposizione si applica a tutte le tipologie societarie, ivi incluse le società a responsabilità limitata unipersonali. Ciò in considerazione del fatto che l'amministrazione finanziaria starebbe contestando la deducibilità del compenso corrisposto, nelle S.r.l. unipersonali, all'amministratore unico che sia anche socio unico, anche se tale compenso risulta inerente e di importo congruo.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Come precisato nella risoluzione n. 113/E del 2012, le norme vigenti nell'attuale sistema del TUIR separano nettamente il trattamento fiscale da riservare ai compensi erogati all'imprenditore individuale rispetto a quello disposto per i compensi agli amministratori erogati da società in nome collettivo, in accomandita semplice e da società di capitali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRES.

In tale contesto, l'articolo 60 del TUIR – in base al quale « non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore (...) » – è da riferirsi al solo imprenditore individuale/persona fisica e non anche all'impresa esercitata in forma collettiva.

Le spese per prestazioni di lavoro risultano deducibili nei confronti dei soggetti societari, infatti, ai sensi di quanto

disposto nel comma 5 dell'articolo 95 del « nuovo » TUIR, al momento della corresponsione.

Lo stesso legislatore, nel consentire la deducibilità al momento della corresponsione, si è assicurato che non venissero effettuati arbitraggi consistenti nella deducibilità per competenza del costo del compenso in capo alla società e nel rinvio della tassazione al momento della percezione da parte dell'amministratore.

Tale ricostruzione è già stata effettuata nella risposta fornita in occasione del *question time* n. 5-03498 del 30 settembre 2010.

Nella citata risposta, si è evidenziato come il comma 5 dell'articolo 95 del TUIR, disponendo che il componente negativo di reddito concorre alla formazione della base imponibile al momento in cui avviene l'erogazione, non mette in dubbio la deducibilità dei compensi erogati da soggetti IRES ai propri amministratori.

Tuttavia, resta fermo che, in sede di attività di controllo, l'amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano sproporzionati.

Ciò premesso, si ribadiscono le considerazioni sopra evidenziate e già esplicitate nella risoluzione n. 113/E del 2012 con riferimento al caso di ma SRL in liquidazione volontaria che corrisponde al proprio liquidatore – che riveste anche la qualifica di socio, detenendo una quota di partecipazione pari al 99 per cento – un compenso per l'attività svolta.

In altri termini, le SRL unipersonali, essendo ricomprese nel novero dei soggetti IRES, non rientrano nella disciplina rinvenibile nell'articolo 60 del TUIR applicabile ai soggetti imprenditori.

Piuttosto, i compensi spettanti all'amministratore rientrano tra i componenti negativi di reddito deducibili dalla società al momento dell'erogazione e tassati in capo all'amministratore secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 95 del TUIR.

Conseguentemente, in capo al percettore, tali somme saranno soggette ad imposizione in quanto, ancorché lo stesso assuma il ruolo di amministratore-socio, non risultano applicabili le disposizioni di

cui al comma 1 dell'articolo 8, del TUIR, riferibili ai soli imprenditori individuali.

In ultimo, prescindendo dall'esame concreto delle fattispecie oggetto dell'interrogazione in argomento, si ritiene non necessario procedere alla emanazione di ulteriori chiarimenti rispetto al quadro giuridico vigente in quanto il tema è già stato oggetto di diversi interventi interpretativi.

In ogni caso, tenuto conto che la questione rappresentata attiene a fattispecie oggetto di controlli in corso e che gli stessi sembrerebbero non assumere la natura di casi isolati, sarà cura dell'Agenzia delle entrate verificare se detti controlli si pongano o meno in contrasto con il quadro giuridico interpretativo sotto riportato.

ALLEGATO 4

5-03471 Trano: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

5-03472 Centemero: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda confermare che le nuove regole sulla *flat tax* previste dalla legge di bilancio 2020 entreranno in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, se non si ritenga opportuno introdurre un intervento legislativo *ad hoc* finalizzato a prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfettario.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto affermato dagli On.li interroganti, il requisito del limite dei beni strumentali non è stato reintrodotta nella vigente disciplina e, pertanto, il superamento di detta soglia è, comunque, influente ai fini dell'applicazione del regime forfettario.

Ciò premesso, con l'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del cosiddetto regime forfettario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione.

In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, alla lettera a) ha sostituito l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se, al contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non su-

periori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro (in precedenza il limite era fissato in 5.000 euro).

Con riferimento alle cause di esclusione la disposizione inserita nella Legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfettario l'ipotesi in cui nel periodo d'imposta precedente il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfettario (articolo 1, comma 57, lettera *d-bis*), della legge n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all'accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche introdotte producono effetto si osserva che, come si evince dall'espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfettario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 avranno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento, non potranno accedere al regime forfettario nel 2020.

Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera

d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a euro 30.000.

Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E in relazione alla medesima clausola inserita ad opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016).

Ciò premesso, con riferimento all'eventuale contrasto delle nuove norme con l'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), si osserva che, contrariamente alla disposizione di carattere antielusivo contenuta nella legge di bilancio per il 2018, che prevedeva quale nuova causa ostativa la detenzione di partecipazioni in S.r.l. e per la quale l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 2019 (par. 2.3.2), ha affermato che « In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l'applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuorius-

scita dal regime forfetario dal 2020 », le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del *forfait*. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell'eventuale superamento di dette soglie.

Inoltre, la fuoriuscita dal regime forfetario comporta l'adozione del regime ordinario secondo i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell'ambito dello stesso regime forfetario; in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga il contenuto dispositivo del comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui « le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore ». Per quanto sopra esposto, si ritiene che le modifiche al regime forfetario introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 operino a decorrere dal periodo d'imposta 2020.

Infine, si segnala che sono in corso di predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, i documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
AVVERTENZA	148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.25 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

*Istituzione della Giornata nazionale degli
italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 223 La Marca.*

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03490 Braga: Tempi di esecuzione dei lavori del terzo megalotto della strada statale n. 106 Jonica	150
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	153
5-03491 Butti: Finanziamento del secondo lotto della tangenziale di Como	150
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	154
5-03492 Lucchini: Problematiche infrastrutturali sul tratto marchigiano dell'autostrada adriatica A14	150
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	155
5-03494 Gagliardi: Messa in sicurezza delle infrastrutture della Regione Liguria	151
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138), di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Associazione medici per l'ambiente (ISDE), di Federazione ANIMA Confindustria e di Fridays For Future Italia	151
Sui lavori della Commissione	152

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 14.20.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata — ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa

dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 — anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre

il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-03490 Braga: Tempi di esecuzione dei lavori del terzo megalotto della strada statale n. 106 Jonica.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione in titolo, osservando che anche se ci sarebbe molto da dire su questa arteria stradale, l'atto di sindacato ispettivo pone un quesito molto specifico relativo alla data di avvio dei cantieri annunciati da tempo e all'effettivo cronoprogramma per la conclusione dei lavori.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Osserva, infatti, che sono state fornite nella risposta alcune date relative alla consegna del progetto esecutivo, all'adeguamento dello stesso da parte del contraente generale e all'approvazione da parte di ANAS, ma risulta ancora approssimativa la data di inizio dei lavori, che auspica possa essere definita entro marzo, riservandosi altrimenti di tornare sulla questione con ulteriori atti ispettivi.

5-03491 Butti: Finanziamento del secondo lotto della tangenziale di Como.

Alessio BUTTI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda di fatto la autostrada Pedemontana, che collega province del Nord Italia nelle quali si registra un Pil importante. Si tratta di un'autostrada in larga parte ultimata, rispetto alla quale manca la realizzazione di due lotti relativi alle tangenziali di Como e Varese. Ricorda che il Governo si era in passato impegnato ad assistere finanziariamente l'opera in oggetto e che successivamente la regione Lombardia

aveva promesso l'ultimazione dell'opera e, spingendosi ancora oltre, la gratuità del pedaggio ai cittadini lombardi. Ritiene quest'ultimo un argomento di minore importanza rispetto alla effettiva realizzazione dell'opera, in particolare riferendosi al secondo lotto della tangenziale di Como.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessio BUTTI (FdI), replicando si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ringrazia il sottosegretario per aver ripercorso nella prima parte della risposta le tappe relative alla realizzazione dell'opera. Non ritiene che il rappresentante del Governo abbia risposto a quanto chiesto nell'atto riguardo al finanziamento statale dell'opera. Si riserva di assumere iniziative per addivenire ad una modifica della pronuncia del CIPE nel 2009, ritenendo opportuno un confronto tra la regione Lombardia e il Ministero delle infrastrutture volto a precisare se i secondi lotti siano ricompresi o no nell'opera complessiva. Se lo fossero, sarebbe davvero miope un Governo che non se ne facesse carico, anche solo in parte. Riguardo alla necessità espressa da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle di una analisi costi benefici, osserva che i benefici in questo caso sono del tutto evidenti e ci tiene a sottolineare che non si tratta di un'opera al servizio della provincia di Como, ma di molte province del Nord Italia, citate peraltro nella risposta del sottosegretario.

5-03492 Lucchini: Problematiche infrastrutturali sul tratto marchigiano dell'autostrada adriatica A14.

Giorgia LATINI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo. Sottolinea che i problemi di questa arteria sono ben noti ai cittadini marchigiani, come può testimoniare la vice presidente Terzoni in ragione della sua provenienza geografica, e rileva come il territorio della regione Marche, anche a seguito del terremoto, registri una carenza di infrastrutture tale da non consentire l'inefficienza di quelle esistenti.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giorgia LATINI (LEGA), replicando, nel vedere con favore le azioni poste in essere dal Ministero delle infrastrutture, auspica che si pervenga ad una tempestiva risoluzione delle criticità sull'autostrada A14, che registra un traffico ancora molto intenso, soprattutto di mezzi pesanti, che si riversa con conseguenze nefaste sulla strada statale 16. Nella risposta, infatti, non si è fatto riferimento a tempi certi per la conclusione dei lavori, impedendo quindi di avere un orizzonte chiaro per il ritorno alla normalità. Osserva che la zona adriatica raccoglie numerosi siti industriali e che le criticità sulle infrastrutture necessariamente si ripercuotono negativamente su quella industria che cerca di lottare e sopravvivere alla crisi.

5-03494 Gagliardi: Messa in sicurezza delle infrastrutture della Regione Liguria.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) ringrazia il Sottosegretario Traversi, che da ligure conosce bene le problematiche esposte nell'atto di sindacato ispettivo, per la risposta resa, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta. In essa viene infatti illustrato il contenuto di un documento di cui era già a conoscenza, senza tuttavia rispondere al quesito fondamentale posto nell'atto di sindacato. È stato riferito dei tratti messi a gara ma nulla si è detto della messa in sicurezza delle infrastrutture. Al riguardo ritiene fondamentale l'attività di monitoraggio che dovrà essere svolta dall'agenzia ANSFISA, una volta posta in esercizio, al fine di programmare le attività sulle infrastrutture e accelerare la ripartenza del Paese, anche attraverso interventi volti al potenziamento dei porti liguri. Registra, infatti, un immobi-

lismo del Ministero non solo con riguardo alla manutenzione delle infrastrutture esistenti, ma anche alla realizzazione di nuove, seppur necessarie. Ritiene la situazione ligure il perfetto specchio del Paese, nel cui territorio si registra una forte carenza di infrastrutture, sul quale invita il Governo a fare una riflessione seria e compiuta.

Patrizia TERZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 febbraio 2020.

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138), di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Associazione medici per l'ambiente (ISDE), di Federazione ANIMA Confindustria e di Fridays For Future Italia.

Le audizioni si sono svolte dalle 15 alle 17.

Sui lavori della Commissione.

Paolo TRANCASSINI (FdI), evidenziando la limitata partecipazione dei colleghi alle odierne audizioni, invita la presidenza a richiamare ciascun gruppo ad avere comportamenti coerenti con le numerose richieste di svolgimento di attività conoscitive avanzate in sede di programmazione dei lavori. Ritiene infatti che l'assenza di tanti deputati di maggioranza e dello stesso relatore alle audizioni da loro richieste costituisca un atteggiamento poco responsabile e non rispettoso di chi è stato invitato in Commissione.

Rossella MURONI (LEU) condividendo il richiamo del collega Trancassini, rimarca esigenza di limitare le audizioni che riguardano profili e provvedimenti dal contenuto particolarmente tecnico ai soli soggetti in grado di produrre quel supporto tecnico-scientifico necessario al compiuto esame del testo. Peraltro, a suo

avviso sarebbe opportuno che in queste sedi conoscitive il relatore possa garantire il più possibile la sua presenza per assumere – ed eventualmente riportare nella proposta di parere – gli esiti di un confronto che, altrimenti, potrebbe rivelarsi improduttivo.

Giovanni VIANELLO (M5S) nel comunicare alla Commissione che l'assenza del collega relatore è dovuta a un impedimento non previsto, dichiara di condividere pienamente la richiesta di invitare i gruppi a una maggiore ponderazione nella programmazione delle audizioni e a una maggiore presenza durante il loro svolgimento, anche per rispetto dei soggetti che vi prendono parte.

Patrizia TERZONI, *presidente*, si associa alle considerazioni espresse negli interventi precedenti, assumendo da parte sua l'impegno di rappresentare al presidente Benvenuto le richieste riguardanti la programmazione dei lavori della Commissione.

ALLEGATO 1

5-03490 Braga: Tempi di esecuzione dei lavori del terzo megalotto della strada statale n. 106 Jonica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'intervento del III megalotto – suddiviso in due tratte – consiste nella realizzazione della nuova SS 106 Jonica in variante al tracciato esistente tra la SS 534 nei pressi di Sibari e fino a Roseto Capo Spulico, dove si ricollega alla strada statale già ammodernata.

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, l'intervento complessivo ha un costo di 1.335,1 milioni di euro ed è interamente finanziato.

Per quanto riguarda i lavori, ANAS riferisce di aver concluso la verifica e il controllo sul progetto esecutivo delle due tratte e di aver inviato le risultanze ai progettisti; l'adeguamento di tale progetto

da parte del contraente generale è stato consegnato il 31 gennaio u.s..

In merito poi al procedimento di pubblica utilità integrativa per le aree richieste con il progetto esecutivo, il termine previsto è fissato al prossimo 11 febbraio.

Da ultimo, ANAS comunica che – verificati tutti gli adempimenti del contraente – potrà procedere all'approvazione del progetto esecutivo, con conseguente consegna dei lavori di realizzazione del nuovo tratto, presumibilmente entro il prossimo mese di marzo 2020.

Tutto ciò a conferma dell'impegno del MIT per completare quanto prima questo importante itinerario.

ALLEGATO 2

5-03491 Butti: Finanziamento del secondo lotto della tangenziale di Como.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-valico del Gaggiolo ed opere connesse è un sistema viabilistico complesso, articolato nelle seguenti tratte autostradali:

asse principale autostrada Pedemontana Lombarda A36, a sua volta suddiviso in 5 tratte funzionali A, B1, B2, C, D;

1° lotto della tangenziale di Como A59;

1° lotto della tangenziale di Varese A60;

2° lotto della tangenziale di Como;

2° lotto della tangenziale di Varese.

Ad oggi sono state realizzate e aperte al traffico le tratte A e B1 dell'asse principale e i primi lotti delle tangenziali di Como e

Varese, per un totale di circa 30 chilometri su 65 chilometri complessivi.

Senza ripercorrere il noto *iter* del progetto, ricordo che la delibera CIPE n. 97 del 2009 approvava il progetto definitivo solo dell'asse principale e dei primi lotti delle tangenziali in quanto i secondi lotti delle tangenziali non erano compresi nel Piano Economico Finanziario 2007 allegato alla convenzione unica di concessione.

Anche il PEF 2014, approvato dal CIPE con delibera n. 24/2014 e confermato sempre dal CIPE con delibera n. 42/2019, non comprende tali secondi lotti.

Infatti, il CIPE ha rinviato la valutazione dell'opera all'esito dell'individuazione di soluzioni ottimali, soluzioni per le quali il Ministero continuerà ad impegnarsi per valutare le varie ipotesi in campo.

ALLEGATO 3

5-03492 Lucchini: Problematiche infrastrutturali sul tratto marchigiano dell'autostrada adriatica A14.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le limitazioni imposte sulla tratta autostradale A14 per gli eventi segnalati nell'atto in discussione e, da ultimo, a seguito dei sequestri disposti dalla magistratura, hanno certamente rallentato la circolazione sulla tratta stessa e sulla viabilità alternativa.

Il Ministero si è da subito attivato per il superamento di queste criticità e per il ripristino dell'ordinaria circolazione in condizioni di sicurezza per l'utenza, per quanto ovviamente di propria competenza.

A tale scopo, abbiamo chiesto al concessionario un piano di verifiche sulla funzionalità delle infrastrutture coinvolte. In particolare per il viadotto Cerrano, il

concessionario ha elaborato un Piano di monitoraggio della frana, che ha trovato un punto di sintesi e di raccordo con gli enti territoriali coinvolti e secondo le indicazioni del Ministero.

Il 30 gennaio scorso il GIP ha accolto istanza di dissequestro, lasciando inibito il passaggio ai soli trasporti eccezionali e ai trasporti di merci pericolose, consentendo così l'alleggerimento del traffico sulla viabilità.

Infine, per quanto di competenza MIT, si sta verificando con le parti interessate anche la fattibilità di una eventuale sospensione temporanea dei pedaggi e di altre misure compensative.

ALLEGATO 4

5-03494 Gagliardi: Messa in sicurezza delle infrastrutture della Regione Liguria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta a quanto richiesto, comunico che il 10 gennaio u.s. la competente Direzione generale del MIT ha trasmesso all'Assessorato alle infrastrutture della Regione Liguria lo schema di convenzione da porre a base di gara per l'individuazione del nuovo concessionario delle tratte autostradale A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca, A15 diramazione per La Spezia, A10 Savona-Ventimiglia. Tale schema riporta gli interventi, individuati nell'allegato L, finalizzati al miglioramento della funzionalità, accessibilità e fruibilità delle tratte autostradali oggetto di affidamento.

L'elenco degli interventi comprende anche le richieste formulate dalla Regione Liguria con la nota dell'8 gennaio 2020 citata dagli Onorevoli interroganti, ad eccezione dell'intervento relativo alla nuova tratta autostradale Albenga/Loano (A10)-Carcare (A6)-Pedrosa (A26).

Su tale ultimo intervento segnalo che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con parere del 21 novembre 2019, ha evidenziato delle problematiche sulle quali sono in corso approfondimenti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00395 Rosso: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.	
7-00408 De Lorenzis: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00063</i>)	157
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato</i>)	161

INTERROGAZIONI:

5-02124 Paita: Gravi ritardi nell'emanazione del decreto di attuazione per l'introduzione dell'obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono dei bambini	159
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	163
5-02902 Patelli: Lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià.	
5-03473 Silvestroni: Lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià	159
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	164
5-03140 Martinciglio: Iniziative urgenti per garantire la continuità territoriale con la regione Sicilia	160
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Travasi.

La seduta comincia alle 15.

7-00395 Rosso: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

7-00408 De Lorenzis: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00063).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione De Lorenzis ed altri n. 7-00408, presentata nella giornata di ieri, il cui esame è stato abbinato a quello della risoluzione Rosso ed altri 7-00395, in quanto vertente su identica materia.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra la risoluzione a sua prima firma, sottoscritta anche dai colleghi Gariglio, Nobili, Stumpo e Scagliusi. In particolare, evidenzia che a seguito dell'equiparazione tra i monopat-

tini elettrici e i velocipedi, introdotta con un emendamento alla legge di bilancio per il 2020, approvato al Senato, si rende necessario un intervento normativo volto a chiarire più in dettaglio i contenuti di tale equiparazione che senza dubbio ha creato una situazione di incertezza normativa e ulteriori rischi per la sicurezza degli utenti della strada.

Elena MACCANTI (LEGA) ritiene opportuno che il rappresentante del Governo esprima il proprio orientamento su entrambe le risoluzioni all'esame della Commissione e chiarisca se il Governo sia intenzionato a presentare un emendamento che affronti la questione dell'equiparazione dei monopattini elettrici nell'ambito del decreto-legge recante proroga di termini legislativi, attualmente all'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI conferma la necessità di un intervento normativo volto a precisare con maggiore dettaglio i contenuti e gli effetti della richiamata equiparazione inserita nell'ultima legge di bilancio, che presenta alcuni profili di criticità, in quanto, a titolo esemplificativo, consente la circolazione anche su strade a scorrimento veloce e non pone limiti di età per i conducenti, nemmeno se bambini. È dunque in fase di studio l'introduzione di alcune limitazioni alla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, con riferimento, ad esempio, all'età dei conducenti e alla possibilità di introdurre l'uso del casco e prestando attenzione a non indebolire le attività di *sharing*.

Sottolinea inoltre l'opportunità che non si ritorni indietro alla fase della sperimentazione, che, avendo riguardato finora una platea molto ristretta di comuni, all'incirca 20, costituisce un'esperienza eccessivamente limitativa.

Segnala infine che il Governo sta valutando la soluzione più adeguata a garantire la sicurezza della circolazione e suggerisce la redazione di un testo unificato delle risoluzioni in esame.

Roberto ROSSO (FI) chiede di conoscere il parere del Governo in ordine alla risoluzione dei gruppi di opposizione, nell'ipotesi di una votazione separata delle due risoluzioni all'esame della Commissione.

Elena MACCANTI (LEGA), nel sottolineare l'estrema delicatezza della materia della regolamentazione della micromobilità elettrica, ribadisce di ritenere direttamente conoscere la reale intenzione del Governo circa la presentazione di un emendamento al decreto-legge « milleproroghe ».

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI ribadisce che il Governo sta valutando varie ipotesi, stante la necessità di un intervento normativo volto a chiarire gli ambiti di applicazione dell'equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi. Ritiene inoltre che di dover esprimere un orientamento contrario sulla risoluzione a prima firma Rosso nell'attuale formulazione, in quanto prevede una sospensione dell'equiparazione ed un ritorno alla sperimentazione.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel sottolineare come sia ampiamente condivisa la necessità di un intervento normativo sulla materia in discussione, invita i colleghi dei gruppi di opposizione a valutare la possibilità di un testo condiviso individuando, a tal fine, la formulazione più corretta degli impegni da indirizzare al Governo.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 16.35.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni Rosso 7-00395 e De Lorenzis 7-00408, del quale è primo firmatario.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra il testo unificato delle risoluzioni in esame, che prevede nella parte dispositiva un esplicito richiamo alla necessità di un

intervento volto a prevedere, per quanto concerne i monopattini elettrici, un'età minima per i conducenti, l'utilizzo circoscritto alle strade urbane e, al di fuori di queste, alle piste ciclabili, dotazioni minime per la circolazione in sicurezza in caso di scarsa visibilità, nonché a far sì che i comuni, nell'ambito delle iniziative di *sharing*, individuino soluzioni per assicurare che la sosta dei mezzi, così come per i velocipedi, avvenga nel rispetto della sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Mauro ROTELLI (FdI), con riferimento alla questione della sosta dei monopattini elettrici, evidenzia l'opportunità di specificare che la finalità sottostante la nuova formulazione dell'impegno al Governo è quella di tutelare maggiormente gli utenti deboli, nella fattispecie i pedoni, ai quali deve essere garantita la piena fruibilità dei marciapiedi.

Diego DE LORENZIS (M5S), al fine di venire incontro alla richiesta formulata dal collega Rotelli, propone di prevedere nel secondo impegno del testo unificato che sia assicurato il rispetto del diritto alla circolazione di tutti gli utenti della strada.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni Rosso 7-00395 e De Lorenzis 7-00408, che assume il numero 8-00063 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 16.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 15.15.

5-02124 Paita: Gravi ritardi nell'emanazione del decreto di attuazione per l'introduzione dell'obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono dei bambini.

Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA (IV), evidenziando come lo svolgimento dell'interrogazione a sua prima firma avvenga a molta distanza rispetto alla data della sua presentazione, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, preannunciando che il suo gruppo continuerà a monitorare la fase di applicazione del decreto attuativo al fine di verificare che non si verifichino ulteriori problematiche nella fase di erogazione degli incentivi.

5-02902 Patelli: Lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià.

5-03473 Silvestroni: Lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cristina PATELLI (LEGA), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dal momento che il progetto di elettrificazione è in cantiere da molti anni. Auspica pertanto che venga rispettata la tempistica preannunciata dal Governo e che si completino rapidamente i previsti lavori.

Mauro ROTELLI (FdI), replicando in qualità di cofirmatario, prende atto della

risposta auspicando il rapido completamento dei lavori di elettrificazione della tratta Santhià-Biella da tempo attesi dagli utenti della linea ferroviaria.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la deputata Cardinale ha richiesto che la sua interrogazione 5-03101, in materia di iniziative urgenti per garantire la continuità territoriale con la regione Sicilia, sia trasformata in interrogazione a risposta scritta.

5-03140 Martinciglio: Iniziative urgenti per garantire la continuità territoriale con la regione Sicilia.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, apprezzando gli interventi annunciati volti a garantire la continuità territoriale con la regione Sicilia e una politica di contenimento dei prezzi dei voli per gli utenti siciliani.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.55.

ALLEGATO 1

7-00395 Rosso: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

7-00408 De Lorenzis: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO

La IX Commissione,

premessi che:

favorire la mobilità sostenibile è un obiettivo cui l'Italia è impegnata da anni e attraverso l'introduzione del paradigma del *green new deal* all'interno dell'agenda di Governo questi principi vengono concretamente declinati in politiche pubbliche che favoriscono anche la mobilità sostenibile;

il comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 », ha difatti introdotto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard* e monopattini, ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità di attuazione e degli strumenti operativi della sperimentazione;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019 ha dato attuazione a tale disposizione, dettando regole per lo svolgimento della sperimentazione della circolazione su strada dei dispositivi per la micromobilità elettrica e disciplina tra l'altro: le tipologie e le caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica; gli ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per

la micromobilità elettrica; le condizioni e le procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale; le caratteristiche dei percorsi oggetto di sperimentazione; i requisiti degli utenti e le norme di comportamento; la durata ed il termine della sperimentazione. Il decreto prevede inoltre che i comuni riportino le risultanze della sperimentazione al fine di valutare la fattibilità e la successiva regolazione della circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica;

tale sperimentazione è stata favorevolmente recepita da molti comuni italiani, tra cui quelli metropolitani di Torino, Milano, Bologna, Roma e Palermo;

con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 75, è stata disposta una sostanziale equiparazione tra i monopattini elettrici e i velocipedi, di cui all'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

la sperimentazione coinvolge già circa 20 comuni italiani di medie e grandi dimensioni e in quest'ultimo anno si è registrato un incremento particolarmente rilevante degli acquisti di monopattini elettrici, nonché la messa a disposizione di tali mezzi per servizi di *sharing* da parte sia di privati, che di comuni,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per consentire e promuovere la diffusione della mobilità

sostenibile e della micromobilità, anche attraverso campagne di sensibilizzazione volte ad un uso corretto dei dispositivi ai fini della sicurezza stradale;

ad assumere iniziative volte a dettagliare alcuni aspetti della circolazione dei mezzi di cui in premessa, valorizzando l'attività di sperimentazione intrapresa dai comuni, al fine di assicurare la tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada; in particolare, con riferimento ai monopattini elettrici, a valutare l'opportunità di introdurre un'età minima per i conducenti, di limitarne l'utilizzo alle strade urbane e, al di fuori di queste, alle piste

ciclabili, di individuare le dotazioni minime per la circolazione in sicurezza in caso di scarsa visibilità, nonché a far sì che i comuni, nell'ambito delle iniziative di *sharing*, individuino soluzioni per assicurare che la sosta dei mezzi, così come per i velocipedi, avvenga nel rispetto del diritto alla circolazione e della sicurezza di tutti gli utenti della strada.

(8-00063) « Morelli, De Lorenzis, Gariglio, Nobili, Stumpo, Scagliusi, Rosso, Maccanti, Rotelli, Mulè, Sozzani, Zanella, Pentangelo, Tombolato ».

ALLEGATO 2

5-02124 Paita: Gravi ritardi nell'emanazione del decreto di attuazione per l'introduzione dell'obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono dei bambini.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sul tema dei seggiolini anti abbandono segnalo che il Governo ha posto in essere le seguenti azioni.

Con il decreto ministeriale del 2 ottobre 2019 sono state individuate le specifiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi antiabbandono previsti dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117.

Con l'articolo 52 del decreto-legge n. 124/2019 è stato previsto il riconoscimento di un contributo di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.

Con decreto ministeriale MIT-MEF del 28 gennaio 2020 sono state disciplinate le relative modalità attuative.

Per il riconoscimento del contributo è stato previsto – in collaborazione con SOGEI s.p.a. e CONSAP s.p.a. – una applicazione web già in uso alle pubbliche amministrazioni, opportunamente adattata alle finalità del decreto in argomento; al riguardo rappresento che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica.

Per ottenere il bonus sarà quindi necessario registrarsi, a partire dal 20 febbraio prossimo, sulla piattaforma informatica raggiungibile dal sito *www.mit.gov.it*.

Il contributo sarà erogato mediante il rilascio di un buono spesa elettronico del valore di 30 euro valido per l'acquisto di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai quattro anni.

Anche chi lo ha già acquistato avrà diritto al rimborso; per averlo bisognerà farne richiesta registrandosi sulla suddetta piattaforma entro sessanta giorni dal 20 febbraio, allegando copia del giustificativo di spesa.

Infine ricordo che, considerate le difficoltà riscontrate nell'acquisto di tali dispositivi, il citato articolo 52, come modificato dalla legge di conversione n. 157 del 2019, ha previsto che le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-*bis*, del Codice della strada si applicheranno alle sole violazioni accertate a decorrere dal prossimo 6 marzo.

ALLEGATO 3

5-02902 Patelli: Lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià.

5-03473 Silvestroni: Lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni dell'Onorevole Patelli e dell'Onorevole Silvestroni in quanto vertono su analogo argomento.

In relazione all'intervento di elettrificazione della linea ferroviaria Santhià – Biella San Paolo segnalo, sulla base degli elementi forniti da RFI, quanto segue.

Circa la cantierizzazione e la durata dei lavori, saranno installati due cantieri base in corrispondenza delle stazioni di Biella San Paolo e di Santhià.

Per la realizzazione di tutte le opere RFI stima una durata del cantiere di circa 365 giorni: i lavori inizieranno entro luglio 2020, cioè non appena ultimate le attività

di progettazione definitiva e di approvvigionamento dei materiali, e la conclusione è prevista per luglio 2021.

La linea oggetto dell'intervento è attualmente protetta con il sistema supporto condotta (SSC) ma, a seguito dell'elettrificazione, tale sistema verrà sostituito con il sistema di controllo della marcia del treno denominato SCMT.

Ricordo infine che quest'ultimo interviene automaticamente nel caso in cui non vengano rispettati i limiti di controllo relativi alle condizioni dei segnali luminosi, alla velocità massima consentita dalla linea e alla velocità massima ammessa dal treno.

ALLEGATO 4

5-03140 Martinciglio: Iniziative urgenti per garantire la continuità territoriale con la regione Sicilia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni dell'Onorevole Cardinale e dell'Onorevole Martinciglio in quanto vertono su analogo argomento.

In merito alla necessità di garantire un adeguato numero di collegamenti aerei da/per la Sicilia e una maggiore concorrenza nella gestione delle tratte, ricordo che nell'ambito del processo di liberalizzazione del trasporto aereo i vettori titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea hanno la possibilità di scegliere le rotte sulle quali operare e di fissare liberamente le tariffe per il trasporto passeggeri e merci, come stabilito dal Regolamento europeo n. 1008/2008, che reca norme comuni per le prestazioni di servizi aerei nella Comunità.

Tale quadro regolatorio, quindi, non consente agli Stati membri di intervenire presso le compagnie aeree per indirizzare le politiche tariffarie e di traffico.

La possibilità di calmierare il costo dei biglietti aerei è consentita esclusivamente attraverso l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 16 del Regolamento citato.

Per le rotte destinate a garantire la continuità territoriale e soggette a oneri di servizio pubblico è possibile praticare tariffe distinte tra residenti e non, nonché gratuità e sconti per alcune categorie di passeggeri quali, ad esempio, malati e loro accompagnatori, disabili, studenti, sportivi.

Quanto alla possibilità di avviare un tavolo di lavoro, ricordo che le rotte su cui imporre oneri di servizio pubblico per assicurare la giusta mobilità dei cittadini,

ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare servizi aerei di linea continui, regolari e a ridotta tariffazione, sono individuate in sede di Conferenza di servizi, cui partecipano le competenti amministrazioni centrali e territoriali.

Alcuni provvedimenti destinati ad assicurare la continuità territoriale aerea sia con le isole minori della Sicilia che con vari scali nazionali sono stati già adottati.

Infatti il decreto ministeriale n. 550 del 28 novembre 2017 prevede l'imposizione di oneri di servizio pubblico per i collegamenti, rispettivamente, tra le isole di Pantelleria e Lampedusa ed i principali scali siciliani.

Inoltre, d'intesa con la Regione siciliana, con decreto ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2020 è stata prevista l'imposizione, a far data dal 15 luglio 2020, di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte da/per lo scalo di Trapani e gli scali nazionali di Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli.

Per lo scalo di Comiso è in fase di avanzata definizione analogo procedimento.

È quindi già operativo un sistema di oneri di servizio pubblico che prevede, tra i vari benefici, un « tetto massimo » per il prezzo dei biglietti aerei in regime onerato sulle rotte Pantelleria-Trapani, Pantelleria-Palermo, Pantelleria-Catania, Lampedusa-Palermo, Lampedusa-Catania, e viceversa.

Mentre con il citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2020 sarà operativo per i residenti un « tetto massimo » al prezzo dei biglietti aerei sui collegamenti da e per lo scalo di Trapani; analogamente si provvederà per lo scalo di Comiso.

Da ultimo, per quanto riguarda gli scali di Palermo e Catania, evidenzio che ai sensi dell'articolo 1, commi 124 e 125, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) – al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità – è stato riconosciuto, per ogni biglietto aereo acquistato, un contributo per determinate categorie di cittadini residenti nel territorio della regione siciliana. Soggetti destinatari di tale disposizione sono gli

studenti universitari fuori sede, i disabili gravi, i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro, nonché i migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

Concludo assicurando che sulle esigenze della continuità territoriale siciliana proseguirà l'attenzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con Regione siciliana, enti locali ed ENAC.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dirigenza aziendale, dell'AST – Acciai speciali Terni S.p.a. in merito alla crisi industriale del Gruppo 167

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 167

ALLEGATO (*Parere approvato*) 173

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 172

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 febbraio 2020.

Audizione della dirigenza aziendale, dell'AST – Acciai speciali Terni S.p.a. in merito alla crisi industriale del Gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682 Brunetta.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

Marco RIZZONE (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato*), volta a prevedere, alla luce del mutamento di attribuzione di competenze in materia di turismo, successivo al testo all'esame della X Commissione, che siano previste forme di coinvolgimento anche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore. Ricorda come nella Commissione di merito ci sia stato anche un ampio coinvolgimento di tutte le forze politiche. Ricorda altresì che nel corso della discussione in Commissione del disegno di legge delega sul turismo, era stato affrontato anche il tema del turismo rurale, con la predisposizione di linee guida.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. Esprime in particolare il favore per la condizione posta che evidenzia la necessità di un coordinamento tra i due ministeri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo Atto Governo n. 147 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la Direttiva 2009/73/UE, re-

lativamente alla disciplina ivi prevista delle infrastrutture di interconnessione transfrontaliera (gasdotti di trasporto che si estendono oltre la frontiera di uno Stato membro). Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la legge di delegazione europea 2018.

Ricorda che la Direttiva del 2009 aveva dettato norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri. La nuova direttiva 2019/692 interviene al fine di assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi. La Direttiva è entrata in vigore il 23 maggio 2019.

Il richiamato articolo 25 della legge di delegazione europea 2018 dispone, al comma 1, che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, dia attuazione alle deroghe ivi previste, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti stessi situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane. Si tratta delle deroghe contenute nell'articolo 14 e nell'articolo 49-*bis* della direttiva 2009/73/UE, come rispettivamente modificati e introdotti dalla Direttiva 2019. L'articolo 25 dispone, al comma 2, che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto legislativo in esame, composto di 4 articoli, apporta quindi modifiche alla legislazione nazionale attuativa della Direttiva 2009/3/UE, al fine di recepire le modifiche ad essa apportate dalla Direttiva (UE) 2019/692.

L'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,

di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. In particolare il comma 1, lettera *a*), modifica la definizione di interconnettore contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *kk-duodecies* del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, al fine di adeguarla alla nuova definizione vigente nell'articolo 2, punto 17) della Direttiva 2009/73/UE come modificata dall'articolo 1, punto 1) della Direttiva 2019/692. Viene pertanto ora definito interconnettore un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro. Il comma 1, lettera *b*) – al fine di recepire le novità introdotte dalla Direttiva 2019/692 nell'articolo 34 della Direttiva 2009/73/UE – interviene sulla disciplina delle controversie transfrontaliere relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale, contenuta nel comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 164 del 2000, per inserire – nel caso in cui la rete di gasdotti ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana – l'obbligo per l'ARERA di consultarsi con le Autorità di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso sia in Italia, di consultarsi con il paese terzo in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire che la disciplina europea sul mercato interno sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica,

nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136). Nel dettaglio il comma 1, lettera *a*) abroga il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 93 del 2011, per coordinamento con le successive norme. Il comma 1, lettera *b*) dello schema prevede – in attuazione di quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2019/692 (articolo 1, punto 7) – che l'ARERA possa consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi, al fine di garantire, relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso tali paesi, la corretta applicazione della disciplina europea sul mercato del gas. A tal fine introduce un nuovo comma *7-bis* nell'articolo 46 del decreto legislativo n. 93 del 2011. La lettera *c*), inserisce tre nuovi articoli, da *46-bis* a *46-quater* nel citato decreto legislativo n. 93 del 2011. Il nuovo articolo *46-bis* recepisce quanto previsto dalla Direttiva 2019/692 (all'articolo 1, punto 8), circa la facoltà per i gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori con paesi terzi, purché tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Gli accordi devono inoltre essere notificati all'ARERA e alle altre Autorità interessate. Il nuovo articolo *46-ter* recepisce quanto previsto dalla Direttiva 2019/692 (all'articolo 1, punto 9), che aggiunge il nuovo articolo *49-bis* nella Direttiva 2009/73/UE, fissando le modalità e le condizioni in base alle quali il Ministero dello sviluppo economico concede, entro il 24 maggio 2020, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, una deroga per 20 anni (rinnovabile) dall'applicazione delle norme della Direttiva sul mercato del gas 2009/73/CE, come modificata, riguardanti: il diritto di accesso dei terzi alla rete con relativa applicazione di tariffe non discriminatorie e regolamentate (articolo 32 della Direttiva); i poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore in merito all'ap-

provazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento (articolo 41, parr. 6, 8 e 10 della direttiva); la separazione proprietaria e indipendenza dei sistemi di trasporto e l'obbligo di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto, prima della loro designazione (articoli 10 e 11 della Direttiva). In conformità a quanto si prevede nella Direttiva, si consente al Ministero dello sviluppo economico di chiedere alla Commissione UE di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/UE, come modificata dalla direttiva UE/2019/692. Il nuovo articolo 46-*quater* recepisce quanto previsto dalla Direttiva 2019/692 (all'articolo 1, punto 9) disponendo che gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo. Pur tuttavia, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/73/UE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero dello sviluppo economico deve attivare la procedura di abilitazione, notificando tale intendimento alla Commissione UE almeno cinque mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati, secondo una specifica procedura descritta nel medesimo articolo 46-*quater*. L'articolo 2, comma 2 dello schema demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'aggiornamento delle disposizioni contenute nella disciplina attuativa già vigente.

L'articolo 3 dello schema apporta modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239,

recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. L'articolo 3 modifica in particolare l'articolo 1, commi 17 e 18 della citata legge n. 239 del 2004, al fine di recepire quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/692, all'articolo 1, punto 5), che modifica alla lettera e), l'articolo 36 della Direttiva 2009/73/UE, in merito alle deroghe ammissibili in caso di costruzione di nuove infrastrutture del gas, ivi inclusi gli interconnettori. Si ricorda che il citato comma 17 già prevede che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'ARERA. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Tali disposizioni vengono integrate dall'articolo 3, comma 1, lettera a) dello schema, come segue: nel concedere l'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico verifica che siano soddisfatte le condizioni previste dalla Direttiva 2009/73/UE (all'articolo 36 come integrato dalla Direttiva (UE) 2019/692) e tiene conto che tale esenzione non danneggi la concorrenza nei mercati in-

fluenzati dall'investimento, il funzionamento efficace del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione europea; in caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'ARERA la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini dell'informazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). Si ricorda, altresì, che il comma 18 già prevede la possibilità, per i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con stati non appartenenti all'UE di richiedere, per un periodo non superiore a venticinque anni, un diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia. Tale comma viene sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) dello schema, con una nuova disciplina di esenzione. Nel dettaglio il nuovo comma 18 dispone che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli interconnettori esistenti, possono richiedere per la capacità di nuova realizzazione: un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è concessa per motivi oggettivi, conformemente a quelli individuati nella Direttiva. Il nuovo comma 18 fissa la durata dell'esenzione in periodo non superiore a venticinque anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento e delle competenti autorità dei paesi terzi. Prima dell'adozione della decisione sull'esenzione, il Ministero dello sviluppo eco-

nomico consulta la pertinente autorità del paese terzo, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la direttiva 2009/73/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/692, sia coerentemente applicata nel territorio e, nel caso, nelle acque territoriali italiane. Se le autorità dei paesi terzi e non rispondono entro un termine non superiore a tre mesi, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di autorità competente, adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'ARERA la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini della informazione all'ACER. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA, ciascuno per quanto di competenza, cooperano, relativamente alle questioni transfrontaliere con le pertinenti autorità del paese terzo, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, per garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/UE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio degli Stati membri.

L'articolo 4 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea l'importanza per l'Italia della direttiva europea e del suo recepimento, Il nostro Paese, infatti, oltre a quelli già esistenti, ha molte possibilità di collegamento con Paesi terzi. Per questo anticipa una questione che sarà più opportunamente affrontata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e ritiene opportuno lo svolgimento di un brevissimo ciclo di audizioni informali. Avanza questa richiesta in considerazione, in particolare, delle disposizioni degli articoli 2 e 3, che determinano atti di sospensione e di privativa di alcune

specifiche funzionalità regolatorie e di accesso alle reti in funzione di sostegno agli investimenti. Sarebbe bene, quindi, al di là del giudizio altamente positivo sul provvedimento, sentire su questo punto alcune realtà di settore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, conferma che la questione sarà opportunamente affrontata, come giustamente rilevato dal relatore, nella riunione odierna Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 Brunetta.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante « Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana », risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 29 ottobre 2019 (nuovo testo C. 1682 Brunetta),

preso atto che l'articolo 1 istituisce il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane prevedendo che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo saranno individuati i requisiti che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica, olivicola e gastronomica italiana come parte fondamentale del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, devono possedere per acquistare la denominazione di città del vino e dell'olio e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane;

preso altresì atto che l'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, volta a promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale e

delle tradizioni ad esso collegate, nonché del turismo esperienziale stabilendo, al comma 2, che l'elenco dei prodotti, la data e le modalità organizzative della Giornata sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

sottolineato che l'articolo 6-bis stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede allo sviluppo del « portale *web* e app delle denominazioni DOP e IGP » includendo le eccellenze enogastronomiche italiane con relativa geolocalizzazione dei prodotti nonché degli itinerari culturali e turistici;

osservato che, con l'entrata in vigore la legge n. 132 del 18 novembre 2019, di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, le competenze in materia di turismo sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si prevedano, con particolare riferimento agli articoli 1, 2 e 6-bis, le necessarie forme di coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03407 De Luca: Iniziative per la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavoratori dello stabilimento del gruppo Jindal Treofan a Battipaglia (SA) .	175
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	177
5-03385 Caffaratto: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Embraco a Riva di Chieri (TO)	175
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	178

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda (AIDDA) e dell'associazione ValoreD	175
Audizione di Sabrina Colombo, professore associato di sociologia economica presso l'Università degli studi «La Statale» di Milano, Camilla Gaiaschi, ricercatrice del Centro Genders presso l'Università degli studi «La Statale» di Milano, Chiara Saraceno, già professore ordinario di sociologia della famiglia presso l'Università degli studi di Torino, e Paola Taufer, presidente della Commissione pari opportunità di Trento	176

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federico Iadicicco, presidente dell'associazione nazionale industria e terziario (ANPIT), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati	176
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 14.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

5-03407 De Luca: Iniziative per la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavoratori dello stabilimento del gruppo Jindal Treofan a Battipaglia (SA).

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Piero DE LUCA (PD), ringraziando la sottosegretaria, osserva che la sua interrogazione riguarda l'ennesima situazione paradossale del nostro tessuto industriale: la chiusura di uno stabilimento appena dopo la sua acquisizione da parte di una multinazionale, la quale, evidentemente, non era guidata dall'intenzione di acquisire quote di mercato, ma da quella di sbarazzarsi di un *competitor* nel medesimo settore produttivo. Dai numerosi incontri istituzionali tra le parti, risulta chiaro che la Jindal non ha alcuna intenzione di ritornare sulle sue decisioni, apprestandosi, pertanto, ad avviare le procedure per il licenziamento collettivo dei dipendenti dello stabilimento di Battipaglia. Rileva, tuttavia, che in questi giorni si è avuta una concreta manifestazione di interesse per lo stabilimento da parte di un'altra azienda, che, a quanto sembra, vorrebbe riattivare lo stabilimento, assorbendone anche il personale. Auspica, quindi, che il Governo si attivi per verificare la fattibilità del progetto e conceda la proroga degli ammortizzatori sociali in essere, per sostenere il reddito dei lavoratori fino alla definitiva ripresa dell'attività.

5-03385 Caffaratto: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Embraco a Riva di Chieri (TO).

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), pur ringraziando la Sottosegretaria, osserva tuttavia che la sua risposta non reca alcun elemento di novità rispetto ai fatti di cui

era già a conoscenza, anche per avere assistito ai tavoli di confronto tra le parti. Il mancato avvio, dopo sei mesi dall'acquisizione, del processo di reindustrializzazione dello stabilimento da parte della società Ventures, subentrata a Embraco nel luglio del 2018, e la mancata chiarezza sulla volontà della stessa di continuare a impegnarsi, dimostra che i tempi per la risoluzione di una crisi che coinvolge non solo le quattrocento famiglie dei lavoratori, ma tutto il territorio, sono molto più lunghi di quelli coperti dagli ammortizzatori sociali, che scadranno nel prossimo luglio. Pertanto, pur apprezzando che la Sottosegretaria, nella sua risposta, abbia escluso la revoca della cassa integrazione attualmente in godimento prima del mese di luglio, auspica che il Governo si impegni nella ricerca delle soluzioni migliori, per offrire ai lavoratori interessati una nuova possibilità di impiego.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 febbraio 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda (AIDDA) e dell'associazione ValoreD.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.10.

Audizione di Sabrina Colombo, professore associato di sociologia economica presso l'Università degli studi «La Statale» di Milano, Camilla Gaiaschi, ricercatrice del Centro Genders presso l'Università degli studi «La Statale» di Milano, Chiara Saraceno, già professore ordinario di sociologia della famiglia presso l'Università degli studi di Torino, e Paola Taufer, presidente della Commissione pari opportunità di Trento.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti di Federico Iadicicco, presidente dell'associazione nazionale industria e terziario (ANPIT), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 17.

ALLEGATO 1

5-03407 De Luca: Iniziative per la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavoratori dello stabilimento del gruppo Jindal Treofan a Battipaglia (SA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole Interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione produttiva e occupazionale dello stabilimento *Treofan Italy S.r.l.* di Battipaglia (SA).

Preliminarmente voglio ricordare che lo scorso 28 marzo 2019, presso la Direzione Generale competente del Ministero che rappresento, alla presenza dei rappresentanti anche del Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali, le rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori e i rappresentanti della Regione Campania per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale finalizzato alla stipula dell'accordo governativo per il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 (che ha ripristinato lo strumento della CIGS per cessazione di attività).

L'accordo sottoscritto all'esito dell'incontro ha previsto il ricorso, da parte della Società al trattamento di CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività in favore dei lavoratori impiegati presso il sito di Battipaglia.

In particolare, con decreto del 31 maggio 2019 del Direttore della tecnostruttura del Ministero del lavoro, è stato approvato il programma di CIGS per cessazione di attività per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 65 lavoratori impiegati presso l'unità di Battipaglia.

Segnalo, altresì, che il 29 ottobre scorso si è svolto presso il Ministero dello sviluppo economico il tavolo di monitoraggio sulla situazione occupazionale e produttiva dei siti della società.

Nel corso della riunione, come riferito dal Ministero dello sviluppo economico, la società di advising Vertus ha informato circa l'attività di scouting per la ricerca di un partner industriale, interessato alla reindustrializzazione del sito di Battipaglia.

L'incontro si è concluso ricordando che il Ministero dello sviluppo economico sta verificando tutte le possibili azioni di intervento per favorire la reindustrializzazione del sito di Battipaglia.

Ciò posto, con specifico riferimento al quesito formulato dall'onorevole interrogante, si fa presente che, ad oggi, non risulta pervenuto al Ministero alcuna richiesta di un nuovo esame della situazione aziendale finalizzato – ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge n. 160 del 2019 – alla eventuale proroga del trattamento di CIGS in precedenza concesso.

In ogni caso, l'accesso a tale nuova misura – ove venisse richiesto dalla Società – è subordinato all'accertamento della sussistenza delle condizioni normativamente previste.

In conclusione, nell'evidenziare l'attenzione del Governo sulla vicenda, il Ministero che rappresento farà tutto il possibile per la salvaguardia dei lavoratori, tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati.

ALLEGATO 2

5-03385 Caffaratto: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Embraco a Riva di Chieri (TO).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione produttiva e occupazionale dello stabilimento Embraco a Riva di Chieri (TO) acquisito dalla Società Ventures srl, facente parte del gruppo Whirlpool.

Innanzitutto voglio sottolineare che la vicenda dei lavoratori dell'ex Embraco è ben nota al Governo nelle sue diverse articolazioni. Per quanto di competenza del Ministero del lavoro, faccio presente che con decreto della competente Direzione Generale del 22 ottobre 2018, è stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativamente al periodo dal 16 luglio 2018 al 15 luglio 2020 ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 413 lavoratori impiegati presso l'unità di Riva di Chieri. Inoltre, per ragioni di completezza, ricordo che le aziende del gruppo Whirlpool, dopo aver beneficiato di diversi interventi di integrazione salariale straordinaria, hanno stipulato un verbale di accordo quadro presso il Ministero dello Sviluppo Economico il 25 ottobre 2018 relativo ad un piano industriale del Gruppo da implementare negli anni 2019-2021.

A seguito del citato accordo quadro, in data 10 dicembre 2018, sono stati stipulati presso il Ministero che rappresento specifici accordi di solidarietà, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 6 aprile 2020, riferiti ai lavoratori dipendenti delle aziende Whirlpool Emea e Whirlpool Italia, a seguito dei quali è stata autorizzata la concessione del trattamento di integra-

zione salariale in favore rispettivamente di n. 3.783 unità lavorative di Whirlpool Emea e n. 353 unità lavorative di Whirlpool Italia, distribuiti su varie sedi del territorio nazionale.

Relativamente ai profili retributivi, cui fa cenno l'Onorevole interrogante, preciso che è stato opportunamente interpellato l'ispettorato territoriale del lavoro di Torino che ha riferito quanto emerso nel corso degli accertamenti effettuati in data 16 ottobre 2019 dai quali non erano emerse criticità all'epoca circa il pagamento delle retribuzioni dal momento che i dipendenti sentiti nel corso dell'accesso, avevano piuttosto riferito come il personale, pur rientrato al lavoro, si trovasse di fatto privo di reali e concrete attività da svolgere, in conseguenza del mancato avvio dei nuovi processi produttivi e dell'assenza di commesse.

Nel corso dell'accesso, effettuato allo scopo di verificare lo stato di attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, era emerso un rilevante ritardo nell'attuazione del piano degli investimenti concordato, nonché l'incompleta attuazione del piano di riorganizzazione aziendale con riferimento al graduale rientro in azienda di personale dalla CIGS.

Ciò detto, voglio evidenziare che sulla vicenda oggetto del presente atto, è attivo un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico e proprio due giorni fa (il 3 febbraio) si è svolto l'ultimo incontro al quale hanno partecipato oltre ai sindacati, anche i rappresentanti della Regione Piemonte, la quale ha seguito attentamente la situazione sin dall'inizio dichiarandosi di-

sponibile a mettere a disposizione tutte le misure regionali utili per la salvaguardia dei lavoratori.

All'incontro sono intervenuti anche i rappresentanti di Whirlpool che hanno illustrato i punti alla base di un prossimo possibile accordo con Ventures che avrebbe l'obiettivo di supportare un nuovo piano di reindustrializzazione e tutelare i lavoratori.

Al centro della discussione è stata evidenziata come priorità lo sblocco celere degli stipendi dei lavoratori che finora non sono stati pagati.

È stato inoltre comunicato che è in corso l'affidamento di un mandato ad un advisor internazionale per verificare la presenza di nuovi possibili investitori in grado di rilanciare le attività produttive dello stabilimento di Riva di Chieri.

A supportare il nuovo percorso di reindustrializzazione svolgerà un ruolo deci-

sivo anche Invitalia, che è stata incaricata dal Ministero dello sviluppo economico di procedere, in sinergia con l'advisor, l'azienda e Whirlpool, ad un'analisi dettagliata su possibili nuovi investitori e sulla definizione di un piano di rilancio sostenibile per il sito, per il quale si potrà verificare la possibilità di utilizzare anche strumenti agevolativi. L'azienda prevede per i lavoratori interessati anche la possibilità di usufruire di incentivi all'esodo.

In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza della vicenda in parola, confermo l'attenzione del Governo rassicurando l'Onorevole interrogante che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, nella prospettiva di giungere insieme a tutti gli attori coinvolti ad una soluzione positiva che consenta il rilancio produttivo dell'azienda e la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori interessati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03495 Cecconi: Politiche dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità a tutela dei disabili elettrosensibili	180
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	183
5-03496 Carnevali: Iniziative volte a garantire la piena attuazione della legge n. 112 del 2016 su tutto il territorio nazionale	181
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	184
5-03497 Bologna: Tempi per l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore ..	181
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	185
5-03498 Locatelli: Iniziative per l'aumento degli importi della pensione di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile	181
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	186
5-03499 Bellucci: Erogazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore	182
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	187
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 14.25.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assi-

curata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-03495 Cecconi: Politiche dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità a tutela dei disabili elettrosensibili.

Sara CUNIAL (MISTO), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara CUNIAL (MISTO), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta, sottolineando che quello della elettrosensibilità è un fenomeno in aumento nel Paese e ricordando che la regione Basilicata ne ha effettuato il riconoscimento attraverso l'inserimento nell'elenco delle malattie rare. Nel ribadire che tale patologia andrebbe tenuta nella dovuta considerazione sia per quanto riguarda le politiche sociali che in relazione al mondo del lavoro, richiama in proposito la recente sentenza della Corte di Appello di Torino che conferma i dati forniti dalle ricerche indipendenti. Ricorda che tali studi hanno posto in risalto anche l'insorgere di patologie diverse da quelle oncologiche insorte a seguito dell'esposizione a campi elettromagnetici. Invita, pertanto, a prestare molta attenzione alle possibili conseguenze negative legate alla diffusione della nuova tecnologia 5G.

Segnala l'esigenza di tenere fermo il principio sancito dall'articolo 41 della Costituzione in base al quale l'iniziativa privata è libera nella misura in cui non rechi danni alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

5-03496 Carnevali: Iniziative volte a garantire la piena attuazione della legge n. 112 del 2016 su tutto il territorio nazionale.

Elena CARNEVALI (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena CARNEVALI (PD), dichiarandosi consapevole che la competenza primaria in relazione alla piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 112 del 2016 è del Ministero dell'economia, auspica che il Ministero delle politiche sociali possa effettuare una sollecitazione in tal senso. Nel condividere il richiamo contenuto nella risposta al Piano nazionale per la non autosufficienza, invita a mettere in campo azioni

concrete per una piena attuazione della normativa sul « Dopo di noi », augurandosi che questo obiettivo possa essere favorito dall'impiego delle risorse finora non utilizzate per le agevolazioni alla costituzione di *trust* e per interventi nel settore dell'edilizia residenziale.

In conclusione, auspica che il percorso intrapreso possa tradursi nella realizzazione di progetti di vita alternativi all'istituzionalizzazione, in modo di assicurare una compiuta cittadinanza a coloro che sono affetti da disabilità gravi.

5-03497 Bologna: Tempi per l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Fabiola BOLOGNA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabiola BOLOGNA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, rilevando che il Registro unico nazionale del Terzo settore rappresenta uno strumento di trasparenza, a disposizione di tutti cittadini.

Invita, pertanto, la rappresentante del Governo a garantire un approccio inclusivo, predisponendo requisiti di accesso omogenei e trasparenti, anche al fine di dare piena attuazione all'articolo 2 della Costituzione, che richiama i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

5-03498 Locatelli: Iniziative per l'aumento degli importi della pensione di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandra LOCATELLI (LEGA), replicando, giudica fuorviante la risposta in quanto il Piano della non autosufficienza richiamato nella stessa non ha niente a che vedere con il quesito posto in tema di pensioni di inabilità civile e di assegni di invalidità. In proposito segnala che il prossimo 13 febbraio, proprio di fronte alla Camera dei deputati, si svolgerà una manifestazione per chiedere l'adeguamento di tali prestazioni.

Nel rimarcare l'assenza di una figura specifica per i temi della disabilità all'interno dell'attuale compagine di Governo, sottolinea che agli annunci fatti finora dalla nuova maggioranza rispetto a tali problematiche non sono seguite misure concrete.

5-03499 Bellucci: Erogazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*) precisando che è intenzione del Governo emanare il bando per le risorse relative all'anno 2020 entro la prossima primavera, quindi in maniera anticipata rispetto a quanto avvenuto negli anni passati.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), replicando, giudica vergognoso il fatto che non si sia concretizzato il rilancio del Terzo settore che, attraverso una disciplina organica, doveva essere l'obiettivo della riforma approvata negli anni passati. Rileva in proposito che, come emerso chiaramente anche dalla risposta fornita alla interrogazione della collega Bologna, non vi sono certezze rispetto ad un'imminente istituzione del Registro unico nazionale

del Terzo settore, segnalando che questo fatto pone in seria difficoltà molte organizzazioni *no-profit*, anche in relazione all'esigenza di modificare i loro statuti.

Passando al tema specifico oggetto della propria interrogazione, ribadisce che la mancata emanazione del bando per l'assegnazione dei fondi denota l'incapacità di individuare gli obiettivi più urgenti da perseguire. La soluzione prospettata nella risposta sembra voler mascherare tale incapacità e ha come conseguenza quella di utilizzare risorse per progetti che nell'anno passato hanno conseguito una valutazione di non eccellenza. Si augura che almeno l'impegno assunto dalla rappresentante del Governo circa l'emanazione del bando per il 2020 entro la prossima primavera possa essere mantenuto, al fine di dare un segnale di attenzione verso un settore che tutela i soggetti più fragili.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.45.

ALLEGATO 1

5-03495 Cecconi: Politiche dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità a tutela dei disabili elettrosensibili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'On. Cecconi e dell'On. Cunial, faccio presente preliminarmente che il Ministero che rappresento non è precipuamente competente in materia.

Tuttavia, acquisite le doverose informazioni dall'ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenzio che l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla n. 18 del 2009 ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, con la finalità di far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro Paese e, nel contempo, di fornire un contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche. Inizialmente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per effetto del disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), n. 1 del decreto-legge n. 86 del 2018, l'Osservatorio è attualmente presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e incardinato presso la Presidenza del Consiglio.

Il citato Osservatorio si occupa, tra l'altro, di promuovere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità e promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Con riferimento alla richiesta di integrare l'attuale composizione del Comitato

tecnico-scientifico (CTS) con due rappresentanti di associazioni afferenti il tema dei campi elettromagnetici, rappresento che la composizione del Comitato tecnico-scientifico è stabilita dall'articolo 3 del citato Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 167 del 2010, il quale oltre a prevedere la presenza dei rappresentati delle Amministrazioni centrali, delle regioni e delle Autonomie locali, prevede espressamente solo due rappresentati delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.

Pertanto, in seno al CTS la rappresentanza degli interessi delle persone con disabilità è già affidata oggi a due rappresentanti, rispettivamente, delle associazioni «Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap» e «Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità» che sono federazioni cui aderiscono le associazioni più rappresentative del mondo della disabilità. Ciò costituisce il presupposto di una rappresentanza, quindi, non settoriale, ma trasversale a più categorie e in grado quindi di fornire più compiutamente e più efficacemente una espressione organica dei diritti delle persone con disabilità in genere.

Laddove il quadro normativo oggi vigente dovesse modificarsi nel senso prospettato dagli Interroganti, sarà impegno prioritario del Governo procedere in tempi rapidi a un'integrazione dei membri dell'Osservatorio, fermo restando il principio della maggiore rappresentatività delle categorie che devono sedere nell'Osservatorio.

ALLEGATO 2

5-03496 Carnevali: Iniziative volte a garantire la piena attuazione della legge n. 112 del 2016 su tutto il territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'On. Carnevali, rappresento quanto segue.

La legge 22 giugno 2016, n. 112 deve essere collocata nel quadro normativo riferito ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Al riguardo, voglio sottolineare che il tema della disabilità è costantemente all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questo Governo ha adottato il 1° Piano Nazionale per la non Autosufficienza avviando un percorso graduale di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Tengo anche a sottolineare come le tematiche delle politiche sociali, tra cui gli interventi a favore delle persone con disabilità, sono tra i punti qualificanti anche dell'Atto d'indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per il 2020 recentemente adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Evidenzio, altresì, che la programmazione degli interventi in materia di politiche sociali è di competenza esclusiva regionale, salva la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che rimane in capo allo Stato, mentre la gestione è affidata ai comuni.

In proposito non può non tenersi conto che questo quadro di competenze costituzionali agisce su uno scenario di estrema eterogeneità negli interventi. Nello specifico degli interventi previsti dalla legge n. 112 del 2016 deve sottolinearsi il loro carattere forte-

mente innovativo e la necessità, per la loro concreta realizzazione, di un ampio coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti. La programmazione di tali interventi, declinata su più livelli territoriali, impone inoltre la definizione e attivazione di nuove procedure che ne consentano la piena attuazione.

Pertanto, sono da considerare in modo favorevole i processi messi in moto con l'attuazione della legge in tutti i territori, inclusi quelli con posizioni di partenza più arretrate. In merito non sembra opportuno riferirsi a tali contesti come « inadempienti », ma piuttosto come situazioni in cui più difficile risulta non solo l'attivazione delle prestazioni ma anche la mobilitazione della domanda per le medesime.

Ad ogni modo, il Ministero continuerà a farsi parte attiva con le regioni e con l'ANCI proseguendo le esperienze già attivate, nell'ottica di un miglioramento anche alla luce delle risultanze del monitoraggio evidenziato nella II Relazione al Parlamento.

Da ultimo, voglio ricordare che la legge di bilancio 2020 ha incrementato di 2 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo in parola.

Con specifico riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante, pur sottolineando che primaria è la competenza del MEF – sulla base di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 112 del 2016 – si ricorda che le risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate confluiscono a decorrere dall'anno di quantificazione nel Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

ALLEGATO 3

5-03497 Bologna: Tempi per l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al presente atto, preliminarmente, voglio evidenziare che, l'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore costituisce una delle priorità del Governo e la predisposizione del decreto istitutivo, dovrà tener conto sia dell'elevato numero dei registri attualmente esistenti (e delle amministrazioni coinvolte), sia della disomogeneità dei registri tra loro e rispetto alle caratteristiche previste dal nuovo Registro.

Al riguardo, va però sottolineato che, nonostante la mancata istituzione del RUNTS, il Codice del Terzo settore contiene le norme di diritto transitorio necessarie (fino alla piena operatività del Registro Unico) per assicurare che l'accesso alle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, venga riservato a enti iscritti in registri gestiti da pubbliche amministrazioni.

Devo sottolineare che la realizzazione del Registro unico presenta una notevole complessità anche per il fatto che il nuovo registro dovrà essere compatibile e comunicante con il registro delle imprese.

Dunque, la predisposizione del decreto che ne prevede regole di gestione e funzionamento, contenendo sia disposizioni di livello amministrativo che di carattere tecnico, comporta valutazioni particolarmente onerose.

Inoltre, la trasversalità degli ambiti di intervento del Terzo settore, che coinvolgono sia differenti livelli di *governance*, che competenze riconducibili ad una pluralità di amministrazioni statali, necessitano di una costante e fattiva collaborazione interistituzionale.

Proprio a tale criterio metodologico, si conferma l'azione del Ministero del lavoro, tesa ad assicurare la piena attuazione della riforma.

Inoltre, l'elaborazione dei provvedimenti attuativi è costantemente accompagnata dal dialogo con le rappresentanze degli Enti del Terzo settore.

Di conseguenza, la pluralità degli attori (pubblici e privati) coinvolti in tale processo, determina purtroppo un'inevitabile dilatazione dei tempi di realizzazione degli atti.

Comunque, allo stato attuale, va sottolineato che il Coordinamento delle regioni e province autonome, ha già ricevuto due successive bozze del provvedimento.

Rimangono alcuni nodi particolarmente importanti, per i quali stanno proseguendo gli incontri con gli attori istituzionali e le rappresentanze più rilevanti.

In particolare, si sta discutendo sulle modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso, sulla duplice iscrizione delle reti associative e sulle modalità di comunicazione dei dati tra registro delle imprese e RUNTS.

L'obiettivo del Ministero che rappresento è quello di sottoporre lo schema di decreto alla conferenza Stato-regioni nel mese di marzo 2020.

Dall'acquisizione dell'intesa, decorrerà il termine di sei mesi occorrente ad Unioncamere per rendere operativo il Registro.

Assicuro comunque il massimo impegno dell'Amministrazione che rappresento per una definizione quanto più rapida possibile del processo di cui trattiamo.

ALLEGATO 4

5-03498 Locatelli: Iniziative per l'aumento degli importi della pensione di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sul tema proposto dagli Onorevoli Interroganti, preliminarmente, voglio evidenziare che gli obiettivi richiamati nell'atto ed enunciati dal precedente Esecutivo – tesi al miglioramento delle condizioni di vita, di salute e di reddito delle persone con disabilità – non possono che essere condivisi anche dall'attuale Governo.

Questo Governo è sicuramente consapevole del fatto che le misure attualmente in vigore, possano essere ancora perfezionate per assicurare alle persone con disabilità una condizione di autosufficienza.

Sul piano tecnico la via migliore dovrebbe essere quella di ipotizzare una rivisitazione di carattere generale del sistema, in favore di una valutazione multidimensionale ed una progettazione personalizzata.

Va però detto comunque che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, è stato adottato il primo Piano nazionale per la non autosufficienza che, per la prima volta nel campo delle politiche in favore delle persone con disabilità grave e gravissime, avvia un percorso graduale di definizione di livelli essenziali delle prestazioni.

I disabili gravissimi, per i quali si è adottata una definizione unitaria solo con il decreto ministeriale di riparto delle risorse 2016, avranno, per la prima volta, diritto ad una prestazione definita nelle sue linee generali allo stesso modo su tutto il territorio nazionale.

Un assegno del valore di almeno 400 euro mensili, che si cumula all'indennità di accompagnamento, ma che, a differenza di questa, è radicato nel sistema dei servizi territoriali.

Vi si accede mediante valutazione multidimensionale ed è inserito nell'ambito di un progetto personalizzato.

Ma, soprattutto, è un assegno che non deve essere inteso come un mero trasferimento monetario, quanto piuttosto come un supporto al *care-giver* familiare, che si fa carico della persona non autosufficiente (e attentamente monitorato in tal senso) o, nel caso la scelta ricada su persone al di fuori del nucleo familiare, un sostegno – anche nella forma di *voucher* o di somme da rendicontare – volto a garantire la libertà di scelta nell'assistenza.

Grande innovazione del Piano è l'avvio di un percorso per una definizione unitaria nazionale di « non autosufficienza », che permetta di identificare i beneficiari delle politiche a valere sul Fondo, sulla base del bisogno assistenziale di cui la persona è portatrice e non soltanto su parametri medico-legali basati sulla menomazione.

Si tratta di un passo particolarmente significativo sulla strada dell'adozione dei necessari interventi a favore della persona.

Tutto questo per dire dell'attenzione rivolta al tema, che è e resta prioritario nell'Agenda di questo Governo.

A questi fini, il confronto aperto dal Ministro con i sindacati e volto ad un miglioramento del « sistema pensionistico » vedrà impegnato il Ministero del lavoro insieme al Ministero della salute in uno specifico tavolo di studio e di conseguente attivazione di misure dedicate proprio ai soggetti inabili, disabili e non autosufficienti, con l'obiettivo di garantire loro condizioni di vita migliori e una tutela sempre più attenta.

ALLEGATO 5

5-03499 Bellucci: Erogazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle attività relative all'ambito del Terzo Settore, ed in particolare sulle risorse finanziarie appartenenti al Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che il codice del Terzo Settore destina agli enti che operano in tale ambito sociale.

Preliminarmente, mi corre l'obbligo di evidenziare ancora una volta che l'interesse di questo Governo e del Ministero che rappresento, nei confronti della materia, è massimo.

Proprio in occasione del Forum del Terzo Settore a cui l'Onorevole faceva riferimento nell'atto ispettivo, tenutosi a Roma il 13 dicembre, il Ministro ha ribadito la volontà di riavviare il dialogo sociale, anche attraverso la convocazione del Consiglio nazionale del Terzo Settore, che sarà la sede per illustrare la programmazione delle risorse finanziarie destinate al sostegno degli Enti che rivestono un ruolo centrale nell'ottica della sussidiarietà.

Occorre far presente che nell'ambito della disciplina delle misure di sostegno finanziario agli enti del Terzo settore, a seguito dell'entrata in vigore del codice del Terzo settore è stato adottato in data 12 novembre 2019, a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'atto di indirizzo volto a determinare, per l'anno 2019, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili sul Fondo.

L'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e

delle linee di attività finanziabili è stata inserita, come nell'anno 2018, nella più ampia cornice dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, di cui alla risoluzione adottata dall'assemblea generale dell'ONU in data 25 settembre 2015 ed è stata recepita in Italia attraverso la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sono stati considerati come la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento può concorrere il sostegno previsto dal Codice attraverso il finanziamento di progetti e attività di interesse generale.

L'atto di indirizzo destina una parte delle risorse (circa 15 milioni di euro) al finanziamento di n. 27 progetti già utilmente ammessi nell'anno 2018 e non finanziati a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per la medesima annualità.

In tal modo, si intende valorizzare la proattività evidenziata dagli enti del Terzo settore, anche al fine di evitare una inutile dispersione del patrimonio di idee e risorse, capaci di offrire un significativo contributo alla crescita delle comunità di riferimento. La restante parte delle risorse destinate ad attività progettuali (pari a circa 35 milioni di euro) verrà ripartita tra le regioni e le province autonome ai fini dell'implementazione delle attività di interesse generale a livello locale.

Con particolare riguardo alle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome, giova evidenziare che la ripartizione è compiuta secondo i criteri

già condivisi con le amministrazioni regionali in sede di prima applicazione del fondo: il 30 per cento delle risorse assegnate viene ripartito in misura fissa; il 20 per cento sulla base della popolazione residente; il 50 per cento sulla base del numero di enti non *profit* censiti sul territorio regionale.

L'atto di indirizzo, in conformità al dettato dell'articolo 72, comma 3 del codice del Terzo settore, contiene la ripartizione regionale per un triennio.

L'impegno, quindi, del Governo è massimo ed il Ministro che rappresento è e sarà in prima linea a monitorare lo sviluppo delle iniziative che saranno finanziate.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità di lavori	189
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	193
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	194
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	195

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	191
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati (COM(2019) 581 final)	192
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza
del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità di lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*). Rammentato che l'Accordo oggetto di ratifica è frutto di un iter negoziale durato più di due anni e destinato a sostituire una dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione risalente al 2007, rileva, in particolare, che l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti ad avviare un dialogo concreto volto a promuovere anche gli scambi di prodotti agricoli e altri prodotti primari, a favorire la cooperazione e il dialogo nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura e a promuovere la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia,

dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), evidenziando che nell'Accordo in esame è previsto l'impegno delle parti a promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola e, in particolare, l'avvio di azioni comuni, lo scambio di informazioni e il sostegno reciproco tra le Parti allo scopo di promuovere una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole

(vedi allegato 3), sottolineando, in particolare, come la cooperazione oggetto dell'Accordo in esame comprenda la politica agricola e l'aumento della produttività volte a garantire la sicurezza alimentare; la possibilità di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli; lo sviluppo rurale; l'elaborazione di politiche in materia di salute e qualità delle piante, degli animali e del bestiame; lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e la protezione delle varietà vegetali.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri la Presidenza ha comunicato l'inammissibilità di alcune delle proposte emendative presentate, fissando contestualmente alle ore 20 della stessa giornata il termine per la presentazione di eventuali ricorsi.

A tale riguardo, prima di scendere nel merito di ciascuna proposta emendativa oggetto di ricorso, rammenta che l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è quello di introdurre disposizioni di semplificazione per il settore agricolo, di dirimere dubbi interpretativi che determinano criticità per le imprese e per gli operatori del settore e di fornire strumenti utili per la tutela del reddito degli agricoltori.

Alla luce di tale criterio, sono stati, quindi, ritenuti inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, le proposte emendative recanti disposizioni estranee all'oggetto del provvedimento e alle sue finalità.

Ciò premesso, in riferimento all'articolo aggiuntivo Nevi 9.01, rileva che lo stesso non assolve ad una funzione di semplificazione dei procedimenti di erogazione dei contributi alle imprese agricole, intervenendo piuttosto sulla disciplina in tema di valutazione della *performance* e di responsabilità disciplinare dei dirigenti ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali ragioni, conferma l'inammissibilità della proposta emendativa in questione.

Relativamente all'articolo aggiuntivo Gadda 11.059, identico agli articoli aggiuntivi 11.087 Schullian e 11.085 Ciaburro, rileva che ai sensi della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, devono essere dichiarati inammissibili « *gli emendamenti agli articoli aggiuntivi manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto (leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, legislazione regionale, regolamenti comunitari) o che comunque modificano in modo del tutto frammentario o parziale disposizioni contenute in atti nor-*

mativi non aventi forza di legge ». Modificando gli articoli aggiuntivi in discussione disposizioni non di rango legislativo, bensì di un decreto ministeriale, ritiene di doverne confermare la valutazione di inammissibilità.

Quanto all'articolo aggiuntivo Cenni 21.024 (identico all'articolo aggiuntivo Gadda 21.029), segnala come lo stesso, nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), preveda l'introduzione di un'imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa e modifichi i criteri di formazione delle tabelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope. La medesima proposta emendativa modifica, inoltre, la disciplina in materia di liceità della coltivazione della canapa di cui all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016. Trattandosi, in tutta evidenza, di disposizioni estranee al contenuto del provvedimento in discussione, che, come già chiarito, persegue finalità del tutto diverse, quali la semplificazione delle procedure e il sostegno al reddito dell'imprenditore agricolo, non può che confermarne la valutazione di inammissibilità.

Per analoghe ragioni, ritiene di dover respingere la richiesta di riammissione anche dell'articolo aggiuntivo Cenni 21.039, che modifica le disposizioni contenute nella legge n. 242 del 2016 sopra richiamata.

Avverte infine che gli articoli aggiuntivi Cenni 3.011 e Nevi 11.076 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati (COM(2019) 581 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 »;

premessi che:

l'Accordo in esame, firmato il 5 ottobre 2016 a Bruxelles, è volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti;

tale Accordo, frutto di un *iter* negoziale durato più di due anni e destinato a sostituire una dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione risalente al 2007, è volto a portare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, economico-commerciale e settoriale fra le Parti;

rilevato che:

nell'ambito della cooperazione in materia economica e commerciale (Titolo IV), l'articolo 14 dell'Accordo sancisce, tra l'altro, al punto 3, l'impegno delle Parti ad avviare un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi di beni, ivi compresi

prodotti agricoli e altri prodotti primari, materie prime, manufatti e prodotti ad alto valore aggiunto, riconoscendo che un approccio trasparente basato sul mercato sia la via migliore per creare un ambiente favorevole all'investimento nella produzione e nel commercio di tali prodotti e per promuoverne una distribuzione e un uso efficienti;

nell'ambito delle disposizioni dedicate allo sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII), all'articolo 49, le Parti convengono, inoltre, di favorire la cooperazione e il dialogo nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura, prevedendo interventi che comprendono, tra l'altro, la politica agricola, la politica di sviluppo rurale, la struttura delle attività legate al suolo e alle indicazioni geografiche;

sono altresì previste, all'articolo 50, disposizioni volte a intensificare il dialogo e la cooperazione delle Parti su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi con l'obiettivo di promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, la prevenzione e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (« pesca INN ») e l'attuazione di un approccio alla gestione basato sugli ecosistemi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto recante « Ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 »;

premessi che:

l'Accordo in esame, frutto di negoziati avviati nel dicembre 2015, intende contribuire alla definizione di una nuova cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia, volta a superare il quadro dei rapporti regolato dall'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) del 1996;

la nuova intesa è imperniata sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, nonché del commercio e della cooperazione settoriale in numerosi settori, tra i quali quello dell'agricoltura e della pesca;

rilevato che:

il Capo 10 del Titolo V di tale Accordo, nel trattare le politiche di cooperazione, agli articoli 70 e 71, reca disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

in particolare, è previsto l'impegno delle parti a promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione

agricola; a condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali; a migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati; a promuovere le politiche di qualità e i loro meccanismi di controllo; a divulgare le conoscenze e promuovere i servizi divulgazione presso i produttori agricoli, nonché a migliorare l'armonizzazione delle questioni trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui entrambe le Parti sono membri;

considerato che:

il Capo 11, del medesimo Titolo, agli articoli da 72 a 75, contiene disposizioni in materia di *governance* marittima e della pesca;

nello specifico, si prevede l'avvio di azioni comuni, lo scambio di informazioni e il sostegno reciproco tra le Parti allo scopo di promuovere una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli *stock* ittici e degli ecosistemi, nonché la cooperazione attraverso le organizzazioni multilaterali e internazionali responsabili della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive, in particolare rafforzando gli idonei strumenti internazionali sorveglianza e di applicazione della legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante « Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017 »;

premesso che:

l'Accordo in questione è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione UE-Afghanistan, confermando altresì l'impegno dell'UE a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan durante il « Decennio di trasformazione » (2015-2024) e oltre, essendo prevista la possibilità che esso venga prorogato automaticamente per periodi di cinque anni;

il provvedimento è, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'UE all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme;

rilevato che:

nell'ambito del Titolo VI (articoli 31-47) riguardante la cooperazione settoriale, l'Accordo prevede, tra l'altro, che le Parti promuovano azioni concertate nel settore dell'agricoltura;

in particolare, in base all'articolo 42 dell'Accordo, le Parti concordano di collaborare per sviluppare le capacità dell'Afghanistan nei settori dell'agricoltura della zootecnia e per quanto attiene ai mezzi di sussistenza della popolazione rurale;

nello specifico, la cooperazione comprende: la politica agricola e l'aumento della produttività volte a garantire la sicurezza alimentare; la possibilità di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli; lo sviluppo rurale; lo scambio di esperienze reti di cooperazione tra operatori economici o agenti locali in settori specifici, quali la ricerca e il trasferimento di tecnologie; l'elaborazione di politiche in materia di salute e qualità delle piante, degli animali e del bestiame; proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali; lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente; la protezione delle varietà vegetali; lo sviluppo di banche dati e reti di informazione su agricoltura; l'allevamento e la formazione nei settori agricolo e veterinario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	196
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del Gruppo della Lega</i>)	206
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi <i>Ro-Ro</i> da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	208
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	210
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Zagabria dal 19 al 20 gennaio 2020	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle

pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 gennaio scorso il relatore, Piero De Luca, ha illustrato i contenuti del provvedimento ed è iniziato il dibattito. Nella successiva seduta del 29 gennaio è stato convenuto di rinviare l'esame in modo da poter svolgere un approfondimento di istruttoria su taluni profili del disegno di legge. Ricorda, inoltre, che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 10 febbraio prossimo e che pertanto il parere della Commissione XIV dovrà essere reso entro la giornata odierna.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Guido Germano PETTARIN (FI), nel fare presente la difficoltà di intervenire su un provvedimento *omnibus*, che contiene tutto e il suo contrario, e che soltanto l'apposizione della questione di fiducia consentirà di approvare, rileva come l'unica tematica significativa sia quella affrontata dall'articolo 35. A tale proposito ritiene che il riferimento al principio *pacta sunt servanda*, contenuto nella proposta di parere illustrata dal relatore, sia soltanto un espediente e rappresenti l'inutile tentativo della maggioranza di « arrampicarsi sugli specchi ». Rileva, infatti, che, in caso di eventuale revoca unilaterale di una concessione in essere, il soggetto interessato vincerebbe comunque la causa contro lo Stato, richiamando il principio del legittimo affidamento sul rispetto degli impegni assunti dalle parti al momento della stipula. Nel ribadire l'intangibilità del diritto privato e l'impossibilità di modificare *ex post* il regime giuridico dei contratti esistenti, ritiene che la disposizione dell'articolo 35 del decreto-legge in esame comporterà l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea. Annuncia pertanto il voto contrario del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Matteo COLANINNO (IV) preannuncia che il gruppo di Italia Viva si asterrà dalla partecipazione alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore, non condividendo quanto ivi contenuto con riferimento alla questione delle concessioni autostradali.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) annuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Angela IANARO (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere testé illustrata, esprime la propria soddisfazione per il fatto che il relatore abbia fatto esplicito riferimento anche all'articolo 5, recante il differimento del termine di decorrenza di alcuni divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. A tale proposito evidenzia l'esigenza che i ricercatori italiani non siano discriminati rispetto ai colleghi europei.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che il gruppo della Lega ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Marco MAGGIONI (LEGA), nell'illustrare la proposta di parere alternativa del suo gruppo, senza entrare nel merito circa la necessità o meno di revocare talune concessioni autostradali in essere, che costituisce materia di competenza della IX Commissione, tiene a sottolineare come il contenuto dell'articolo 35 del provvedimento in esame rechi rilevanti profili di criticità e di contrasto con il diritto dell'Unione europea e in particolare con il principio *pacta sunt servanda*. Sottolinea a tale proposito che l'eventuale soggetto al quale sia stata revocata la concessione e che intenda resistere in giudizio potrà richiamare le molte sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che hanno riconosciuto tale principio generale del diritto come una pietra angolare di qualsiasi ordinamento giuridico. Nel preannunciare che, in si-

mili situazioni, lo Stato potrebbe essere costretto a rifondere ingenti somme a titolo di risarcimento, tiene a precisare che la proposta di parere alternativa del gruppo della Lega è volta ad esplicitare formalmente il rischio che Governo e maggioranza stanno correndo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo della Lega.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo della Lega.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi *Ro-Ro* da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE.

Atto n. 139

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), come preannunciato nella seduta di ieri, dichiara che il gruppo della Lega si esprimerà in senso favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Atto n. 140.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata nella seduta di ieri dal collega Pettarin, fa presente che, come riportato in un documento allegato allo schema di decreto in esame, predisposto dall'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i costi di adeguamento alle nuove disposizioni in materia di sicurezza delle navi da passeggeri sono di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto conto anche della loro estensione temporale in ragione del periodo transitorio previsto in alcune fattispecie. Precisa inoltre che, come riportato nel citato documento, il decreto

in oggetto vuole allineare i contenuti del decreto legislativo n. 45 del 2000 ai contenuti della direttiva (UE) 2017/2108, oggetto di recepimento, che non introduce norme di sicurezza nuove o addizionali rispetto a quelle già previste dalla direttiva 2009/45 o regimi ispettivi più frequenti o più incisivi. Sottolinea pertanto che non si prevedono costi addizionali rispetto a quelli vigenti per imprese, compagnie e armatori operanti nel settore del trasporto marittimo di passeggeri, così come per l'impiego del personale incaricato delle ispezioni e dei controlli. Ritiene peraltro che i limitati costi derivanti dalle nuove disposizioni rappresentino comunque un onere doveroso, trattandosi della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. Illustra, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Guido Germano PETTARIN (FI), nel ringraziare la relatrice per i chiarimenti forniti, chiedendo di poter acquisire copia del documento da lei citato, esprime la propria soddisfazione per il fatto che si sia comunque effettuata una valutazione degli eventuali oneri a carico delle imprese. Essendo inoltre chiaro, a seguito di ulteriori approfondimenti circa la differenza tra le definizioni di « nave a vela » e di « barca a vela », che le nuove disposizioni non si applicano alla vela sportiva e da diporto, ritiene che la normativa in oggetto appaia ben meditata e volta ad incrementare i livelli di sicurezza del trasporto marittimo. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), come preannunciato nella seduta di ieri, dichiara che il gruppo della Lega si esprimerà in senso favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.

Atto n. 143.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del parere da rendere al Governo, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 (cosiddetta direttiva DRM – *Dispute Resolution Mechanism*) relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, in attuazione della delega conferita dall'articolo 8 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea del 2018).

Ricorda, preliminarmente, che il recepimento della direttiva era previsto dovesse avvenire entro il 30 giugno 2019. In data 23 luglio 2019, con la lettera di costituzione in mora, è stata avviata la procedura di infrazione n. 2019/0217 per mancato recepimento della direttiva. Quindi, il 27 novembre 2019, all'interno del Pacchetto infrazioni di novembre 2019, la Commissione europea ha reso noto di avere deciso di inviare pareri motivati a Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo e Spagna per non aver comunicato entro il 30 giugno 2019 le misure nazionali di recepimento della direttiva in questione. Pertanto qualora tali Stati membri non si attivino entro 2 mesi dalla data di comunicazione del parere, la Commissione europea potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La direttiva oggetto di recepimento è volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sul-

l'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni.

Essa ripropone la struttura generale della vigente Convenzione n. 90/436/UEE: presentazione dell'istanza da parte del contribuente; valutazione delle Autorità competenti sull'ammissibilità dell'istanza; raggiungimento entro due anni dell'accordo amichevole volto ad eliminare la doppia imposizione; in mancanza di accordo, previsione di un arbitrato obbligatorio attraverso l'istituzione di una Commissione consultiva con il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del caso.

Rispetto all'impianto della Convenzione n. 90/436/UEE, la direttiva DRM introduce alcuni elementi di novità, quali: l'ampliamento del campo di applicazione, non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso alle ulteriori fattispecie contemplate nei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni; l'introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di superare l'inerzia delle Autorità competenti coinvolte, di dirimere disaccordi tra le dette Autorità, nonché di contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura; infine, la previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle Autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella procedura, della possibilità per il contribuente di richiedere l'istituzione di una Commissione consultiva e quindi di passare alla fase arbitrale.

Prima di passare all'illustrazione del provvedimento, rammenta che è l'articolo 8 della legge di delegazione 2018 ad individuare i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega di attuazione della direttiva, affidando al Governo il compito di procedere al necessario adeguamento delle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (recante disposizioni sul processo tributario) con riguardo, tra l'altro, agli adempimenti

attribuiti dalla direttiva ai tribunali nazionali, nonché di modificare le altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione alla direttiva anche alla luce degli obblighi internazionali in materia fiscale e di fissare criteri e modalità per disciplinare il rapporto tra il meccanismo di risoluzione delle controversie fiscali previsto dalla direttiva medesima con eventuali procedimenti giurisdizionali nazionali, anche non riconducibili nell'ambito del processo tributario.

Per quanto riguarda il testo, composto di 25 articoli, ne illustra brevemente il suo contenuto, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni eventuale approfondimento.

Conclusivamente, ritiene che lo schema di decreto legislativo in oggetto rappresenti un utile strumento per affrontare il problema delle doppie imposizioni, che consentirà ai contribuenti italiani di risolvere più efficacemente le controversie che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali in materia.

Ricordando ancora una volta che per la mancata attuazione della direttiva DRM l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione europea e che il termine per esprimere il parere scade il 22 febbraio, si rimette al dibattito tra i colleghi, riservandosi di formulare una proposta di parere.

Guido Germano PETTARIN (FI), considerato che nell'adozione dello schema di decreto in esame il Governo ha esercitato la delega recata dall'articolo 8 della legge di delegazione 2018, approvata all'unanimità dalla Commissione XIV, e che è doveroso per l'Italia adeguarsi alle disposizioni europee in tema di risoluzione delle controversie fiscali, chiede se la relatrice sia disponibile a formulare una proposta di parere in senso favorevole, da sottoporre a votazione nella seduta odierna, in assenza di obiezioni da parte dei colleghi.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), associandosi alle considerazioni del collega

Pettarin, condivide l'opportunità di esprimersi già nella seduta odierna.

Sergio BATTELLI, *presidente*, constata l'assenza di obiezioni, chiede alla relatrice se sia in condizioni di presentare una proposta di parere,

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, richiamando le considera già svolte sul contenuto dello schema in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Zagabria dal 19 al 20 gennaio 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, il 19 e 20 gennaio scorsi, si è svolta a Zagabria la riunione dei Presidenti COSAC cui ha partecipato la Vicepresidente Marina Berlinghieri. Invita dunque quest'ultima ad illustrare alla Commissione la relazione da lei predisposta sugli esiti della riunione.

Marina BERLINGHIERI (PD) ricorda che il 20 gennaio scorso si è svolta a Zagabria la consueta riunione dei Presidenti della COSAC, cui ha partecipato in sostituzione del Presidente Battelli, impossibilitato a prendervi parte, assieme al Presidente della omologa Commissione del Senato, senatore Licheri. Fa presente che la riunione si è svolta in due sessioni, la prima delle quali concernente le priorità della nuova Presidenza croata del Consi-

glio Ue, che riguardano il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP), la politica di allargamento, con particolare riferimento ai Balcani occidentali, la Conferenza sul futuro dell'Europa e la Brexit. Evidenzia in particolare che, con riferimento al QFP, la Presidenza croata ha annunciato il proprio impegno al fine di garantire un accordo su di esso prima possibile e che garantisca un equilibrio tra il finanziamento di politiche basate sul Trattato, quali ad esempio la politica di coesione e la politica agricola comune, che già forniscono un chiaro valore aggiunto europeo, e il finanziamento di politiche volte a rispondere alle sfide attuali. Al riguardo, segnala che nell'intervento svolto nel corso della riunione ha evidenziato come quella attuale sia una fase storica particolarmente complessa dell'Unione Europea, chiamata a sfide inedite che richiedono un supplemento di impegno e responsabilità, nonché di fantasia, per trovare soluzioni economiche, sociali e istituzionali nuove, idonee a plasmare, anziché subire, un mondo che cambia ad una velocità sempre più accelerata. Ritene che tale fase sia poi altrettanto delicata sul piano internazionale e geopolitico, considerate le nuove e inaspettate tensioni emerse sullo scacchiere mediorientale, che si sommano alle diatribe commerciali e tecnologiche e ad altre questioni globali quali, *in primis*, l'avanzare, sempre più minaccioso, della crisi climatica. Aggiunge che ciò avviene sullo sfondo di uno scenario in cui il multilateralismo inclusivo viene sempre più messo in discussione e nel quale molte democrazie liberali continuano da un lato ad essere scosse dai venti del populismo, dall'altro ad essere afflitte da un esiziale processo di declino demografico.

Dopo aver evidenziato che il 2020 sarà un anno decisivo, in cui molti nodi verranno al pettine e molti governi saranno messi sotto pressione – anche rispetto agli impegni che essi hanno assunto in base agli accordi di Parigi e all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite – ed aver confermato il supporto dell'Italia affinché la nuova Presidenza del Consiglio dell'Ue porti i

frutti sperati sui tanti dossier aperti, fa presente di aver rimarcato, nel corso della riunione come sia essenziale portare a termine con un livello di ambizione adeguato il negoziato, allo stato ancora acerbo, sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. In tale negoziato si misurerà davvero la volontà e la capacità dell'Unione di sapere coniugare il passato e il futuro, le politiche tradizionali e le nuove politiche che possono dare un valore aggiunto all'Europa connotandola nello scenario globale e proiettandola nel futuro. In questo quadro, fa presente di aver rilevato come a tali fini sia fondamentale operare per l'ampliamento delle risorse proprie dell'Ue, al fine di evitare tagli di bilancio, in particolare con riferimento alla PAC e alla politica di coesione e come al contempo debbano essere individuati, anche facendo ricorso alla leva fiscale, meccanismi per accrescere la dotazione del bilancio UE senza pesare sui singoli Stati membri, onde reperire le risorse necessarie a supportare nuove strategie in tema di sostenibilità ambientale, protezione sociale, ricerca e innovazione tecnologica, infrastrutture e politica industriale.

Per quanto concerne, in particolare, le politiche tradizionali, sottolinea di aver altresì rammentato come l'Italia ritenga, da un lato, che debba essere ridimensionato il principio di convergenza esterna delle allocazioni per la PAC, dall'altro che debba essere rimodulato l'indice di prosperità relativa ipotizzato per il riparto dei fondi della politica di coesione. Da ultimo, riferisce di aver ricordato altresì come tra le nuove politiche e priorità che scolpiscono il nuovo volto della Commissione Europa, un ruolo dirimente debba essere assegnato al *Green Deal*, un progetto ambizioso e non privo di incognite, che potrà tuttavia davvero imprimere una svolta radicale al nostro modello di sviluppo, sancendo in via definitiva la *leadership* europea a livello globale nelle politiche per la sostenibilità. A tale riguardo, fa presente di aver evidenziato come il successo del piano non sia soltanto connesso alle pur ingenti risorse che saranno ad esso desti-

nate, poiché è necessario operare, contestualmente, anche sul versante regolatorio, a cominciare dalla riforma del Semestre Europeo in chiave di strumento di promozione della sostenibilità, ambientale e sociale, nonché da quella della disciplina sugli aiuti di Stato.

Sottolinea inoltre di aver ribadito quanto già affermato anche ad Helsinki, in ordine all'esigenza di consentire un trattamento di favore differenziato, ai fini del computo dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita, delle spese e degli investimenti finalizzati all'attuazione del *Green deal*, utilizzando a tal fine ogni margine possibile di flessibilità di bilancio, tenuto conto anche di quanto sarà previsto in relazione al *Just Transition Fund*.

Segnala, infine, come nel suo intervento, che per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione della riunione non ha potuto completare, fosse altresì contemplata una considerazione circa la necessità di dare una effettiva e compiuta attuazione al pilastro dei diritti sociali, unico elemento in grado di dare davvero un'anima al mercato unico e rinsaldare il coinvolgimento e la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione; ciò nel presupposto che un'Europa attraversata da crescenti disuguaglianze, non solo economiche, ma anche sociali, di genere e di opportunità tra generazioni, non possa mai davvero configurarsi come un'Europa unita.

L'ulteriore tema oggetto di ampio dibattito in seno alla riunione, è stata la Conferenza sul futuro dell'Europa. A tale proposito ricorda che la Conferenza dovrebbe essere avviata il 9 maggio del 2020 per una durata di due anni e si concluderebbe sotto la presidenza del Consiglio dell'UE della Francia nel primo semestre 2022. Fa presente che la Presidenza croata, come richiesto dal Consiglio europeo nel dicembre 2019, lavorerà alla definizione delle posizioni del Consiglio su questioni quali il contenuto, la portata e il funzionamento della Conferenza, collaborando con il Parlamento europeo e con la Commissione europea al fine di assicurare

un equilibrio istituzionale. Segnala inoltre che la medesima Presidenza ha sottolineato l'importanza del dialogo con i portatori di interessi, inclusi i Parlamenti nazionali, per discutere delle questioni strategiche per il futuro e le politiche dell'UE. Fa presente che in sede COSAC è emersa in modo univoco l'esigenza che essa si configuri come un luogo di confronto aperto, inclusivo, trasparente, capace di interagire direttamente con la società civile e nel quale al contempo – come evidenziato anche ad Helsinki – i rappresentanti dei Parlamenti nazionali possano essere adeguatamente coinvolti. Segnala che, a nome del nostro Paese, il Presidente della XIV Commissione politiche per l'Unione europea del Senato ha, in particolare, rappresentato, l'esigenza che, nell'ambito della *governance* della Conferenza, i Parlamenti nazionali siano rappresentati da almeno 4 membri per ciascuna Camera, in modo tale da rispecchiare, per quanto possibile, gli orientamenti politici a livello nazionale. Sottolinea che analoghe istanze sono state rivolte da molti rappresentanti dei Parlamenti nazionali, che hanno avanzato la richiesta di essere pienamente coinvolti nella definizione degli obiettivi, dell'organizzazione e nei lavori della Conferenza e di avere un numero adeguato di rappresentanti, almeno pari a quello del Parlamento europeo. Rammenta inoltre che il 22 gennaio tale posizione è stata formalizzata in una lettera sottoscritta dalla larga maggioranza dei Presidenti COSAC, inclusi i rappresentanti italiani, indirizzata alle Istituzioni europee.

Ricorda, infine, che il lancio della Conferenza dovrebbe avvenire per il tramite di una dichiarazione congiunta delle tre Istituzioni europee: il Parlamento europeo, che si è pronunciato con risoluzione del 15 gennaio scorso, la Commissione europea, che ha adottato una Comunicazione il 22 gennaio, e il Consiglio, che si è riunito il 28 gennaio nella formazione affari generali sottolineando l'importanza che la Conferenza si concentri sui temi più rilevanti per i cittadini europei e contribuisca allo sviluppo delle politiche dell'UE a medio e lungo termine al fine di affrontare meglio le sfide che l'Europa deve affrontare. Rammenta che la prima riunione della Conferenza si terrà a Dubrovnik (Ragusa), in Croazia, il 9 maggio. Ciò premesso, dichiara di essere a disposizione dei colleghi per eventuali richieste di approfondimento delle questioni emerse nel corso della riunione a Zagabria.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ringrazia la vicepresidente Berlinghieri per l'esautiva relazione svolta e, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.35.

ALLEGATO 1

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (AC. 2325);

considerato che il provvedimento dispone la proroga e la definizione di termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, recando al contempo misure organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica;

preso atto che l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, in materia di agevolazioni postali all'editoria, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE;

rilevato che l'articolo 5, comma 3, in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi, reca il differimento del termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni afferenti alle predette procedure che rientrano tra le norme del decreto legislativo n. 26 del 2014, in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013), nonché inviato, il 20 febbraio 2017, un parere motivato, in quanto tali norme costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso,

non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

considerato, con riferimento all'articolo 35 in materia di concessioni autostradali – che introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici di recepimento dell'articolo 44 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio – che non sembrano sussistere profili problematici in relazione all'eventuale affidamento ad Anas della gestione e manutenzione di strade o autostrade oggetto di concessioni sottoposte a revoca, decadenza o risoluzione, atteso che tale affidamento opera, per espressa previsione normativa, in via temporanea, ossia « nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario » e « per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione »;

considerato altresì, sempre con riferimento all'articolo 35, che nella materia delle concessioni autostradali fu avviata, nel 2006, una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2419/2006) avverso alcune previsioni dell'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che la Commissione

aveva ritenuto potessero comportare una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'articolo 56 del Trattato CE e, con riferimento agli investimenti diretti, alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 43 del medesimo Trattato; alla luce della lettera di costituzione in mora, alcune delle disposizioni censurate sono state modificate durante la fase di conversione del predetto decreto-legge e, in seguito, con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006; successivamente ad uno scambio di lettere con le autorità italiane, il regime delle concessioni autostradali è stata infine modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008, di conversione in legge del decreto-legge n. 59 dell'8 aprile 2008, dando così luogo alla chiusura della citata procedura di infrazione;

rilevato che la predetta procedura di infrazione ha preso le mosse dalla preoccupazione della Commissione circa la situazione di confusione che il nuovo sistema delle concessioni autostradali avrebbe potuto generare, ed è stata argomentata anche con riferimento all'indeterminatezza degli obiettivi perseguiti con le disposizioni citate e alla mancanza di giustificazione delle misure adottate, che avrebbe potuto causare incertezze circa la rinegoziazione delle concessioni esistenti e incidere sul principio di modifica non unilaterale degli accordi di settore (*pacta sunt servanda*) e per questa via restringere abusivamente la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento sanciti dal Trattato UE;

considerato che, viceversa, nella fattispecie di cui all'articolo 35 in oggetto, l'intervento normativo, secondo quanto esposto nella memoria depositata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di audizione presso le Commissioni di merito, appare ragionevole, giustificato ed adeguatamente motivato. Esso appare inteso a perseguire due obiettivi principali. Da un lato, mira a colmare una lacuna normativa del Codice dei contratti pubblici, che disciplina soltanto le conseguenze patrimoniali derivanti da annullamento d'ufficio della concessione per vizio non imputabile al concessionario, da risoluzione per inadempimento della amministrazione aggiudica-

trice ovvero di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, mancando, invece, una regolamentazione specifica con riguardo alle ipotesi di decadenza, revoca o risoluzione derivanti da inadempimento del concessionario. Dall'altro, intende rimuovere conseguentemente un ingiustificato squilibrio presente nell'attuale sistema normativo e regolamentare attraverso una revisione della disciplina vigente, così da stabilire la prevalenza dell'interesse pubblico relativo alla piena sicurezza e funzionalità della rete autostradale. Ciò anche in considerazione del fatto che la Commissione europea ha avviato, con lettera di costituzione in mora del 10 ottobre 2019, una procedura di infrazione (n. 2279/2019) nei confronti dell'Italia e di altri Stati membri per il mancato rispetto della direttiva 2004/54/CE, che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza relativi all'infrastruttura e all'esercizio delle gallerie della rete stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 metri;

rilevato, pertanto, come in relazione alle disposizioni legislative di carattere generale ed astratto di cui all'articolo 35 non sembri sussistere alcuna violazione del principio contrattuale «*pacta sunt servanda*», né una modifica in senso retroattivo di una regolamentazione di tipo pattizio, e considerato comunque che gli effetti normativi di tale previsione avranno esclusiva efficacia in relazione ad eventuali provvedimenti di decadenza, di revoca o di risoluzione delle concessioni autostradali che dovessero essere, nel caso, adottati in data successiva al 31 dicembre 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito eventuali esigenze di coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge con quanto previsto dagli articoli 43 e 44 della direttiva 2014/23/UE citata in premessa, concernenti, rispettivamente, il regime di modifica di contratti di concessione durante il periodo di validità e quello di risoluzione delle concessioni.

ALLEGATO 2

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO DELLA LEGA**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato l'AC 2325 « Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica »,

premesso che:

l'articolo 35 interferisce con il corretto funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali, pregiudicando i diritti garantiti dalle norme e dai principi del mercato interno dell'UE, in particolare quelli relativi alla libera circolazione dei capitali (articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE);

il medesimo articolo 35 riguarda tutti gli investitori – compresi gli investitori istituzionali e i privati, nonché i finanziatori/titolari e gli azionisti;

nei settori di attività disciplinati da contratti di concessione a lungo termine, è essenziale che gli Stati membri non modifichino unilateralmente ed *ex post* il quadro normativo sulla base del quale sono stati effettuati gli investimenti. Ciò è anche coerente con il principio *pacta sunt servanda*: un principio generale del diritto che, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, costituisce una pietra angolare di qualsiasi ordinamento giuridico. Infatti: « la giurisprudenza dell'UE afferma che il principio *pacta sunt servanda* designa anche un principio generale di diritto dell'UE applicabile ai contratti in base al quale un contratto validamente concluso vincola coloro che lo

hanno concluso » (cfr. sentenza del 23 maggio 2019, causa T-107/17, Frank Steinhoff/BCE, punto 79; a tal fine, cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak nella causa Dominguez, C 282/10, UE: C: 2011: 559, punto 96, e l'avvocato generale Kokott in Pujante Rivera, C 422/14, UE: C: 2015: 544, punto 55, e sentenza del 16 giugno 1998, Racke, C 162/96, UE: C: 1998: 293, punto 49);

l'importanza delle norme e dei principi UE sopra citati è stata riaffermata dalla Commissione europea con specifico riguardo al settore delle concessioni autostradali. Si fa riferimento alla procedura d'infrazione contro l'Italia del 2008 (procedura n. 2006/2419, cfr. comunicato stampa della Commissione IP/08/1521 del 16 ottobre 2008). Come noto, nel 2006 il Governo italiano ha adottato misure unilaterali che hanno modificato in senso peggiorativo il regime giuridico dei contratti di concessione esistenti (decreto-legge n. 262/2006). Tale azione ha suscitato serie preoccupazioni tra gli investitori. Di conseguenza, la Commissione ha contestato tali misure, in quanto hanno minato la prevedibilità normativa, scoraggiando così gli investimenti e incidendo sulla libera circolazione dei capitali;

a seguito di discussioni con le autorità italiane, la Commissione ha chiuso il caso, ma solo dopo che le autorità italiane avevano assunto, e attuato per legge (legge n. 101 del 2008), un impegno formale a rispettare per il futuro il principio *pacta sunt servanda* e, di conseguenza, a non intervenire più unilateralmente sulle condizioni economiche dei contratti di con-

cessione esistenti. Secondo la Commissione, la nuova legge – « codificando » i contratti reciprocamente concordati – era idonea a garantire la certezza del diritto, « in conformità al principio della modifica non unilaterale dei nuovi accordi settoriali » (cfr. comunicato stampa della Commissione IP/08/1521 del 16 ottobre 2008). Inoltre, la legge ha specificato e rafforzato gli obblighi e le responsabilità dei concessionari per una migliore tutela dell'interesse pubblico, stabilendo un quadro giuridico chiaro e duraturo, che ha generato la fiducia degli investitori nella prevedibilità e nella stabilità del regime autostradale italiano;

in primo luogo l'articolo 35 modifica radicalmente (e anzi quasi annulla) le garanzie economiche attualmente previste dalla legge in caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione (in particolare le garanzie previste dal contratto di concessione dell'ASPI, approvato dalla legge, in caso di risoluzione anticipata per presunta violazione da parte del concessionario);

tali garanzie costituiscono un elemento essenziale dei contratti in questione, con la conseguenza che la loro modifica – anzi la loro soppressione – altera radicalmente l'equilibrio degli interessi fissati dal contratto, che rappresenta la base stessa su cui sono state prese le decisioni di investimento. Ne consegue che tale intervento è in contrasto con l'esigenza di un « contesto normativo prevedibile, stabile e chiaro » che è al centro dell'Unione dei mercati dei capitali, essendo anche in contrasto con la posizione espressa dalla Commissione nella citata procedura di infrazione del 2006;

come noto, i contratti di concessione, come quello dell'ASPI, rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/23/UE (la « Direttiva Concessioni »);

come ricordato tra l'altro dalla Commissione nella sua decisione ACS/Hochtief/Atlantia/Abertis (caso M.8894) « la direttiva sulle concessioni stabilisce norme sulle procedure di aggiudicazione degli appalti da parte delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori mediante concessione, che mirano a garantire la non discriminazione, l'equo accesso ai mercati e la concorrenza in tutta l'UE per le concessioni di alto valore ». In particolare, esse prevedono la pubblicazione obbligatoria a livello UE di un bando di concessione, che include una descrizione della concessione e le condizioni di partecipazione alla procedura di aggiudicazione della concessione (articoli 31 e 33 della direttiva), impedendo così l'aggiudicazione diretta dei contratti di concessione senza una concorrenza trasparente;

alla luce dei principi sopra enunciati, è evidente che l'articolo 35 del decreto-legge in esame è in netto contrasto con le norme e i principi sopra enunciati. A questo proposito, è opportuno ricordare che, secondo il considerando 77 della direttiva Concessioni, « in linea con i principi di parità di trattamento e trasparenza, l'aggiudicatario della concessione non dovrebbe, ad esempio nel caso in cui una concessione venga revocata a causa di carenze nell'esecuzione, essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire la concessione alla concorrenza »;

le misure previste dall'articolo 35 comportano una violazione delle norme dell'Unione europea (articoli 49 e 63 del TFUE) e dei principi fondamentali del diritto UE (segnatamente il principio di legalità, la certezza del diritto, le legittime aspettative e il principio *pacta sunt servanda*);

tali misure ribadiscono sostanzialmente la violazione già contestata dalla Commissione nel procedimento n. 2006/2419,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

le Commissioni di merito modifichino l'articolo 35 evitando di pregiudicare i diritti garantiti dalle norme e dai principi del mercato dell'UE, tenendo conto della normativa e della giurisprudenza europea citata in premessa.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi *Ro-Ro* da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (Atto n. 139).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi *Ro-Ro* da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (atto n. 139);

rilevato che lo schema di decreto in esame risponde all'esigenza di aggiornare la normativa – risalente al 1999 – ai progressi compiuti nell'attuazione del regime del controllo dello Stato d'approdo posto in atto dalla Direttiva 2009/16/CE, nonché dell'esperienza maturata con l'applicazione del Memorandum d'intesa di Parigi del 1982;

valutato positivamente che la direttiva (UE) 2017/2110 – al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari delle navi, di razionalizzare gli sforzi

richiesti alle amministrazioni marittime degli Stati membri, nonché di massimizzare i tempi d'esercizio commerciale delle navi, pur nel rispetto degli standard di sicurezza –, ha inteso snellire e semplificare, sistematizzandolo, un quadro normativo caratterizzato da sovrapposizioni e duplicazioni, come emerso dal controllo qualità condotto in sede europea nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (iniziativa REFIT);

preso atto che non si ravvisano nel provvedimento motivi ostativi sul piano della compatibilità con l'ordinamento europeo, considerato anche che lo schema di decreto recepisce pressoché testualmente il contenuto della citata direttiva nell'esercizio della delega conferita dall'articolo 19 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Atto n. 140).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (atto n. 140);

rilevato che la direttiva cui lo schema di decreto intende dare attuazione è volta ad aggiornare, anche alla luce di quanto emerso in sede europea nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (iniziativa REFIT), la disciplina relativa alle condizioni di sicurezza delle navi da passeggeri, semplificando e razionalizzando il quadro normativo esistente al fine di mantenerlo necessario e proporzionato, assicurarne la corretta attuazione ed eliminare le sovrapposizioni e le discrepanze fra atti normativi concernenti la medesima materia, con l'obiettivo di fornire un quadro giuridico armonizzato e coerente, che

consenta facilità di attuazione, monitoraggio e verifica del rispetto delle norme, elevando in tal modo il livello complessivo della sicurezza della navigazione;

rilevato altresì che lo schema di decreto traspone nell'ordinamento nazionale la citata direttiva mediante l'introduzione di novelle al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, che continua a costituire il quadro di riferimento interno per la disciplina della sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

preso atto che non si ravvisano motivi ostativi sul piano della compatibilità con l'ordinamento europeo, considerato anche che lo schema di decreto recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva nell'esercizio della delega conferita dall'articolo 17 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (Atto n. 143).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (atto n. 143);

considerata l'esigenza di chiudere tempestivamente la procedura di infrazione n. 2019/0217, avviata il 23 luglio scorso con lettera di costituzione in mora, per il mancato recepimento della suddetta direttiva, il cui termine è scaduto il 30 giugno 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	211
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.	
Audizione dell'ingegner Giuseppe De Pietro, direttore dell'Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Audizione dell'ingegner Giuseppe De Pietro, direttore dell'Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe DE PIETRO, *direttore dell'Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI (M5S), il deputato Umberto BURATTI (PD) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Giuseppe DE PIETRO, *direttore dell'Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Giuseppe De Pietro per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.40 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	213
COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGA- NIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	213

COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME

Mercoledì 5 febbraio 2020. – Coordinatore: ENDRIZZI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 15.13 alle 15.50.

COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA

Mercoledì 5 febbraio 2020. – Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 16 alle 16.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini (*Svolgimento e conclusione*) 214

AUDIZIONI

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI. — Interviene Lorenzo Guerini, Ministro della difesa.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della difesa, Lorenzo GUERINI, accompagnato dal Capo di Gabinetto, generale Pietro SERINO, e dal Capitano di Vascello, Francesco SALADINO.

Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato Elio VITO (FI), il senatore Paolo ARRIGONI (Lega), il deputato Enrico BORGHI (PD) e i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) ed Ernesto MAGORNO (IV), ai quali risponde Lorenzo GUERINI, *Ministro della difesa*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Guerini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
AVVERTENZA	215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza
del presidente Stefano VIGNAROLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.05 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	216
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione del prefetto Vittorio Zappalorto e del prefetto Vittorio Rizzi	216
Sui lavori della Commissione	222

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Licia RONZULLI. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Vittorio Zappalorto, prefetto di Venezia e del professor Vittorio Rizzi, vice direttore generale della pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale, accompagnato dal dottor Stefano Delfini, primo dirigente della Polizia di Stato.

La seduta comincia alle 8.50.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Mercoledì 5 febbraio 2020.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Audizione del prefetto Vittorio Zappalorto e del prefetto Vittorio Rizzi.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 16 gennaio scorso.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, con particolare riguardo al fenomeno delle *baby gang*. Dà quindi la parola al prefetto Zappalorto.

Il prefetto Vittorio ZAPPALORTO osserva preliminarmente come la questione « *baby gang* », più correttamente inquadra-

bile all'interno della patologia dei fenomeni aggregativi giovanili, abbia avuto un suo significativo sviluppo dalla seconda metà dell'anno 2018 fino all'estate dell'anno 2019.

Dà quindi conto di alcune concrete vicende legate alle *baby gang* che hanno avuto luogo nella provincia di Venezia. L'importante attività posta in essere da parte delle Forze dell'ordine di controllo e deferimento all'autorità giudiziaria dei soggetti a vario titolo collegati ai fenomeni aggregativi devianti ha portato all'identificazione di cinquanta soggetti.

Al momento – precisa l'auditore – la situazione appare sotto controllo, anche se non sono state rimosse le cause socio-culturali del disagio giovanile, le quali hanno dato il via ai fenomeni criminali in esame; fenomeni caratterizzati da unicità virulenta fino ad ora sconosciuta per l'area veneziana.

Altra fonte di preoccupazione è il rilevante consumo di sostanze stupefacenti, comunque tabellate, da parte di giovani ed il loro pericoloso abbinamento con il consumo di bevande alcoliche. I singoli episodi verificatisi nel territorio risultano accomunati dal *modus operandi* particolarmente abietto, in quanto i sodali, facendo leva molto spesso sulla propria appartenenza al «branco», hanno infierito su vittime vulnerabili o soggetti appartenenti alle minoranze etniche.

Con riguardo alle iniziative di contrasto fa presente che la prefettura ha convocato varie riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche alla presenza della procura presso il Tribunale dei minorenni, per avviare un'attenta analisi del fenomeno, capirne le origini ed affrontarlo con un'attività di squadra delle varie istituzioni.

Proprio nell'ambito delle attività connesse alla prevenzione dei fenomeni di delinquenza giovanile, si inserisce il Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze giovanili da sostanze stupefacenti, del bullismo e del cyberbullismo, siglato con la procura generale della Repubblica e la procura della Repubblica per i Minorenni, le forze del-

l'ordine, la polizia postale, le U.L.S.S. della provincia veneziana, l'ufficio scolastico territoriale, la Città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia.

L'Accordo persegue l'obiettivo di promuovere, attraverso una strategia di rete ed un'azione coordinata ed unitaria, una sana crescita dei giovani, ispirata alla condivisione dei valori fondamentali della vita e della salute e dei principi di legalità sanciti dalla Carta Costituzionale.

Un approccio multidisciplinare ed integrato alle problematiche del disagio giovanile, con il coinvolgimento diretto delle famiglie, degli studenti, delle istituzioni scolastiche, riveste un ruolo di fondamentale importanza per pianificare e realizzare mirati e più efficaci interventi di prevenzione e di contrasto, creando momenti di confronto e di dibattito su tali delicate tematiche, sui maggiori fattori di rischio, sugli effetti dannosi causati dall'assunzione di sostanze stupefacenti, sui rischi derivanti da un inappropriato utilizzo della rete e sugli eventuali profili di carattere penale, nonché sulle misure educative e sui corretti comportamenti da adottare per la prevenzione e la gestione delle molteplici situazioni correlate, soprattutto in ambito scolastico.

Particolarmente significativa è stata l'azione di supporto delle forze dell'ordine alle istituzioni scolastiche, che grazie all'impegno profuso dai suoi operatori con elevate capacità professionali ed alto senso del dovere, hanno tenuto degli utili corsi di formazione e informazione agli alunni, ai docenti ed alle famiglie sui temi della dipendenza dalle droghe e del bullismo e del cyberbullismo.

Conclude sottolineando come, dietro ai fenomeni criminosi in esame che interessano minori appartenenti a tutte le classi sociali, si celi di fatto una situazione di abbandono e di trascuratezza da parte delle famiglie di origine. Particolarmente elevata è la percentuale di minori stranieri responsabili di condotte violente. Molte famiglie infatti a motivo della assorbente attività lavorativa svolta non riescono a

seguire i minori, che abbandonati a sé stessi, finiscono più facilmente nella rete del branco.

A suo parere sarebbe opportuno prevedere forme di responsabilizzazione più stringenti per i genitori, i quali dovrebbero essere chiamati a rispondere direttamente delle condotte criminose poste in essere dai figli. Nel caso delle famiglie straniere si potrebbe addirittura arrivare ad ipotizzare il riconoscimento di una qualche rilevanza della condotta dei figli anche ai fini del rilascio o del mantenimento del permesso di soggiorno.

Prende la parola il prefetto Vittorio RIZZI il quale osserva come il fenomeno delle *baby gang* sia molto ampio e complesso e non si identifichi necessariamente con quello della criminalità minorile. Tale fenomeno va peraltro tenuto distinto dal bullismo del quale potrebbe rappresentare un'evoluzione.

Si tratta di un fenomeno che desta allarme sociale non solo per la giovane età dei componenti, ma anche per la particolare aggressività attraverso la quale vengono compiuti i delitti e l'amplificazione mediatica che ne deriva. L'opinione pubblica è molto sensibile al tema avvertendo una sensazione di pericolo per gli atti perpetrati dai giovani che sovente scaturiscono da futili motivi. I contesti familiari di provenienza degli appartenenti alle *baby gang* non sempre coincidono con ambienti degradati o problematici; infatti i giovani provengono anche da famiglie di estrazione sociale medio alta e con un buon livello di istruzione. Fanno parte del gruppo oltre ad elementi molto giovani, anche soggetti di diversa etnia, spesso maggiorenni. I consociati al medesimo gruppo seguono sovente riti di iniziazione, indossano e usano distintivi o segni di appartenenza e frequentano gli stessi locali. Tra loro sono molto diffusi l'ascolto della musica *trap* e l'uso di sostanze stupefacenti e di alcolici.

Il *modus operandi* contempla l'impiego di una violenza sproporzionata nei confronti delle vittime che vengono individuate nei coetanei — anche in ambito

scolastico — negli anziani, nei disabili e nei soggetti ai margini della società. Le azioni compiute si connotano per una particolare efferatezza rispetto ai motivi o alle cause che le originano, quasi sempre del tutto futili. I giovani criminali, attraverso la forza della banda, manifestano la voglia di trasgressione nonché l'assoluta mancanza di assunzione delle responsabilità per le azioni che vengono compiute. Con specifico riguardo alle vittime delle *baby gang*, il Prefetto segnala che le stesse si identificano in soggetti considerati deboli o diversi, sia per le loro caratteristiche fisiche, intellettive, comportamentali che per gli orientamenti religiosi o sessuali. L'obiettivo delle azioni criminali viene preliminarmente individuato, e viene successivamente avvicinato e provocato, nel tentativo di innescare una lite, per motivi inesistenti. Alla violenza verbale fa seguito la violenza fisica che genera nel malcapitato una condizione psicologica di panico. Le azioni nei confronti della vittima possono essere estemporanee od assumere il carattere della continuità.

Con riguardo ai tratti salienti di queste bande criminali, individuati dalle forze dell'ordine si osserva come le *baby gang* siano guidate da un capo banda che affida i compiti ai propri gregari sulla base degli illeciti obiettivi che intende raggiungere. I delitti che vengono maggiormente consumati sono costituiti dai reati contro il patrimonio e contro le persone. Le *baby gang* sono diffuse prevalentemente nei grandi agglomerati urbani e, non si può escludere, che gli appartenenti si ispirino, sovente, anche ai *modus operandi* di consorterie criminali più strutturate dalle quali mutuano gli esempi. Il fenomeno appare significativo, soprattutto nella città di Napoli e nell'intera provincia, ove risulta caratterizzato da un'ingiustificata ferocia che sfocia in episodi di bullismo metropolitano, atti vandalici (consumati in pregiudizio di istituti scolastici, edifici e mezzi pubblici) nonché, in alcuni casi, in azioni violente nei confronti di persone. Tali condotte si manifestano, talvolta, anche nei confronti delle Forze di Polizia,

considerate un « nemico » verso il quale viene mostrato un atteggiamento fortemente irrispettoso.

Si sofferma quindi sul fenomeno delle bande giovanili sudamericane strettamente collegato ai flussi migratori regolari che, dalla metà degli anni Novanta, hanno portato in Italia, dai paesi dell'America Latina (in particolare Ecuador, Perù e Colombia), numerose persone.

Le motivazioni alla base di questa tendenza derivavano tra l'altro, nel crescente bisogno di collaborazione domestica (colf e badanti) da parte delle famiglie italiane. La predetta migrazione, nel suo stadio iniziale, quasi tutta al femminile, ha prodotto, nel tempo, una crescita esponenziale di presenze di famiglie sudamericane. In tale contesto, i giovani immigrati, giunti nel nostro Paese successivamente alle madri, pur venendo inseriti nelle strutture scolastiche statali, non hanno raggiunto una piena integrazione nel tessuto sociale locale, mantenendo, al contrario, una forte coesione all'interno della comunità etnica di appartenenza. I medesimi, tra cui molti di minore età, vivono per lo più nelle grandi città del Nord e del centro Italia e spesso sono insofferenti di fronte al nuovo stile di vita diverso da quello della madrepatria.

Questi gruppi di ragazzi hanno iniziato a destare l'attenzione delle forze di polizia a seguito della commissione di alcuni episodi criminosi in danno, quasi sempre, di soggetti provenienti dalla loro stessa area geografica. Le indagini svolte hanno così documentato l'esistenza delle cosiddette bande di strada sudamericane, conosciute come « *Pandillas* », operanti in particolare a Genova e a Milano. Le bande, dotate di proprie simbologie, insistono in alcuni quartieri e sono in contrapposizione con altri gruppi della stessa etnia. Al proprio interno tali sodalizi hanno riprodotto la struttura delle gang sudamericane, gerarchicamente organizzate con vari gradi di comando, regole interne, codici d'onore e rituali di ingresso, la creazione di proprie simbologie, che vanno dalla gestualità, ai graffiti, rintracciabili sui muri della città nelle aree di

maggior frequentazione (come ad esempio sui treni delle linee metropolitane), fino all'abbigliamento o agli inconfondibili monili. I gruppi sudamericani sono generalmente dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e la persona nonché allo spaccio di stupefacenti.

Fornisce poi elementi informativi sulle « bande giovanili cinesi » presenti principalmente nelle aree del Nord e Centro Italia e, nell'ultimo periodo, soprattutto a Milano, dove si è assistito alla loro crescente operatività, che si è espressa nella consumazione di significative attività delittuose. Tali aggregazioni sono composte sia da minori di seconda generazione, che da giovani connazionali immigrati che, giunti in Italia, vivono in condizioni di sostanziale emarginazione non disponendo ancora di un sistema di relazioni e conoscenze che consenta loro di integrarsi nella comunità di riferimento.

Perduto progressivamente il carattere di formazioni delinquenziali episodiche e dedite a manifestazioni criminali di basso profilo, i sodalizi in questione si atteggiavano, con sempre maggiore frequenza, a strutture criminali stabili, gerarchicamente organizzate su un modello verticistico, che prevede un *leader* indiscusso, in grado di coordinarle e determinarne le strategie criminali, coadiuvato da uno o più collaboratori e da affiliati incaricati di porre materialmente in essere le attività pianificate. Le consorterie in esame si connotano, inoltre, per la spiccata propensione all'uso della violenza, prevalentemente finalizzata all'affermazione della supremazia su sodalizi omologhi e concorrenti: sono emersi, infatti, nel corso di indagini riguardanti omicidi ed altri gravi reati, violenti scontri per il predominio nella gestione delle attività illecite.

Particolare attenzione merita poi la questione del coinvolgimento dei giovani in fatti delittuosi di criminalità organizzata; fenomeno questo che si registra prevalentemente nelle regioni meridionali, ove le consorterie sono radicate storicamente. Gli appartenenti ai gruppi criminali, infatti, si avvalgono dei minorenni anche per la commissione di gravi delitti, come il traf-

fico di stupefacenti e di armi, le estorsioni e gli omicidi. Le organizzazioni camorristiche, in particolare, utilizzano i minori come bacino di manovalanza da impiegare nella microcriminalità. Tale circostanza, in alcuni casi, stimola nei giovani più inclini a delinquere l'emulazione dei comportamenti criminali che sfocia in azioni delinquenziali, anche violente, compiute da gruppi di fuoco o da piccole bande, composte da giovanissimi, capaci anche di commettere omicidi per eliminare testimoni scomodi o rivali nella *leadership* del gruppo. Il *modus operandi* volto a realizzare un radicale ricambio generazionale, con l'avvicendamento dei vecchi esponenti di vertice, contempla un uso smodato della violenza, ritenuto indicatore di caratura delinquenziale, nonché il ricorso a modalità di affermazione del potere perseguite innanzitutto con l'eliminazione di appartenenti a clan contrapposti. In questo contesto una particolare attenzione merita la cosiddetta « Paranza dei bambini » che indica un gruppo criminale omogeneo composto da violenti giovani camorristi che, al fine di darsi un'identità, riconoscersi fra loro e distinguersi dagli avversari, adottano anche particolari elementi estetici.

Di fronte ad una realtà così complessa, a parere dell'audit, la risposta non può essere solo di tipo repressivo, ma occorre un'azione corale delle istituzioni che sappia fornire valide alternative ai giovani provenienti da questi territori « difficili » offrendo loro formazione ed opportunità di lavoro.

Conclude dando conto dei dati statistici (estratti dalla banca dati interforze) dell'anno 2019, relativi al numero complessivo dei minori autori di reati. I reati commessi dai minori sono, generalmente, riconducibili nell'alveo della cd. microcriminalità, pur non mancando condotte delittuose di rilievo, registrandosi anche casi di minori coinvolti in associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso.

I dati mostrano come il numero dei minori denunciati/arrestati abbia evidenziato un *trend* crescente per le rapine, le

percosse, i danneggiamenti, lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, le estorsioni e gli omicidi volontari consumati.

Dopo aver svolto alcune brevi considerazioni sul cyberbullismo e sul pericoloso fenomeno della cosiddetta *blue whale*, si sofferma sui dati relativi al reato di revenge porn di recente introduzione. Nel corso del 2019 le denunce *ex* articolo 612-ter del codice penale sono state 115, di cui sedici hanno riguardato minori.

La presidente RONZULLI dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) chiede al prefetto Zappalorto di precisare quali misure specifiche, a suo parere, il legislatore debba introdurre per poter meglio contrastare questo drammatico fenomeno delle *baby gang*. È un problema che in altri Stati europei, come è emerso nella missione della Commissione nel Regno Unito, ha raggiunto dimensioni preoccupanti. Per tale ragione sarebbe quanto mai opportuno intervenire tempestivamente per arginare questo fenomeno nel nostro Paese.

L'onorevole Ubaldo PAGANO (PD) chiede al prefetto di Venezia di voler far pervenire alla Commissione copia del Protocollo d'intesa al quale ha fatto cenno nel suo intervento. Al prefetto Rizzi chiede chiarimenti in merito alla istituzione di una unità specializzata proprio sul fenomeno delle *baby gang*.

L'onorevole Maria SPENA (FI), dopo aver sottolineato come il fenomeno della violenza giovanile sia diffuso su tutto il territorio nazionale, ribadisce l'importanza che, in chiave di prevenzione, rivestono le due principali agenzie educative: famiglia e scuola. Con riguardo alla scuola evidenzia come sia quanto mai necessario, al fine di individuare precocemente i segnali del fenomeno, sia attiva che subita, istituire degli sportelli di ascolto.

Chiede poi al prefetto di Venezia in che modo il carcere minorile, e in particolare

quello di Treviso, sia riuscito a svolgere una funzione formativa ed educativa.

L'onorevole SIANI (PD) osserva come dagli interventi degli auditi emerga con chiarezza come la via della repressione nel nostro sistema sembri funzionare adeguatamente. Il pronto e sinergico intervento delle forze di polizia e delle altre istituzioni ha consentito infatti in alcune aree del territorio di consegnare alla giustizia i giovani responsabili di terribili atti di violenza collettiva.

Pone quindi quesiti sul ruolo rieducativo del carcere. A ben vedere infatti un recente studio realizzato dall'Università degli Studi « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, con la collaborazione del procuratore generale, dottor Giovanni Melillo, ha posto in luce come i minori condannati che avevano superato positivamente la misura della messa alla prova, a distanza di pochi anni di fatto fossero di fatto rientrati nel circuito detentivo.

Chiede poi agli auditi di indicare quali siano i possibili interventi in favore delle famiglie per contribuire al recupero della funzione educativa e formativa che ad esse dovrebbe competere. Domanda loro in particolare se ritengano opportuni aiuti di carattere economico ovvero la istituzione di un « *tutor* » familiare.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (Lega) chiede al prefetto di Venezia se si stia valutando l'opportunità di estendere il sistema del Protocollo d'intesa anche ad altre province del territorio. È evidente che il fenomeno delle *baby gang* può essere contrastato in modo più efficace con una strategia a rete. Un aspetto che andrebbe in particolare approfondito è quello legato alla stretta correlazione fra fenomeni violenti e consumo, o meglio abuso, di alcool e droghe.

L'onorevole Giuseppina VERSACE (FI) fa presente alla Commissione e agli auditi di aver personalmente, nella propria duplice veste di sportiva e di parlamentare, preso parte con alcune istituzioni scolastiche e con le forze di polizia a

pregevoli iniziative di sensibilizzazione sui temi della violenza giovanile e soprattutto del bullismo e cyberbullismo. Fra queste un indubbio rilievo merita il progetto « Una vita da *social* » proprio sull'importanza di diffondere e promuovere un corretto utilizzo dei *social network*. Chiede quindi agli auditi se tale progetto sia ancora attivo e quali altre iniziative siano portate avanti dalle forze di polizia sui temi della violenza giovanile e del bullismo e cyberbullismo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e dà la parola agli auditi per le repliche.

Il prefetto ZAPPALORTO ritiene che le misure da adottare per affrontare questi fenomeni non debbano essere di carattere strettamente normativo. A suo parere, sarebbe preferibile intervenire con misure economiche finalizzate ad introdurre specifiche figure educative all'interno delle scuole. In merito alla richiesta di acquisizione di copia del Protocollo si riserva di inoltrarlo alla Commissione quanto prima. Fa presente peraltro che tale Protocollo sarà condiviso anche con i prefetti delle altre province della Regione Veneto. Relativamente alla giustizia minorile esprime pieno apprezzamento per le attività educative e formative svolte dal carcere minorile di Treviso, le quali assicurano una piena funzione risocializzante dei minori condannati.

Conclude sottolineando come con riguardo al fenomeno del bullismo le forze dell'ordine abbiano fin dall'inizio lavorato in stretta connessione con l'Osservatorio nazionale sul bullismo.

Il prefetto RIZZI, dopo aver sottolineato come la legislazione a tutela dei minori del nostro Paese si possa considerare all'avanguardia nello scenario europeo, ribadisce l'importanza del ruolo della scuola nella politica di prevenzione dei fenomeni violenti giovanili e nella promozione di una sana culturale della legalità. In merito al progetto « Una vita da *social* »

fa presente che tale iniziativa è giunta ormai alla settima edizione e che proprio in questi giorni il camper di « Una vita da *social* » ha raggiunto la città di Sanremo. Dà conto poi della iniziativa portata avanti dalle fiamme gialle in alcune aree della periferia del casertano volte a favorire l'avvicinamento allo sport dei giovani. Conclude osservando come le analisi compiute dalla Direzione centrale della polizia criminale non siano in grado di per sé di spiegare il possibile rapporto tra disagio minorile e propensione al crimine, essendo questa tematica più di carattere psico-criminologico.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per il prezioso contributo, dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE, alla luce delle audizioni testé svolte, propone alla Commissione di svolgere quanto prima un soprall-

luogo presso il carcere minorile di Treviso.

Ricorda inoltre che nella giornata di lunedì è stata inoltrata a tutti i componenti una bozza di relazione relativa all'attività svolta dalla Commissione nel 2019. Invita quindi i commissari a far pervenire entro giovedì 13 febbraio eventuali rilievi, osservazioni o integrazioni.

Avverte poi che, come convenuto nel corso della missione svolta a Londra nel mese di gennaio, la Commissione ascolterà, in ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in videoconferenza, il sottosegretario britannico, Wendy Morton, e il suo *staff* sui temi collegati alla giustizia di famiglia. Tale audizione, alla quale sono invitati a partecipare tutti i componenti della Commissione, avrà luogo il prossimo martedì 11 febbraio alle ore 11,30.

Ricorda infine che martedì 18 febbraio alle ore 12 sarà ascoltata nell'ambito della indagine conoscitiva sulla violenza il Ministro dell'interno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (T.U. 1008-1009-1636). (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
--	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul seguito del ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa	5
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti. Doc. IV, n. 6 (<i>Esame e rinvio</i>)	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 4.155, 5.41, 7.54, 7.55, 7.56, 11.025, 13.84, 13.85, 15.143, 17.9, 18.35, 18.36, 18.37, 22.7, 25.70, 25.027, 25.028, 29.05, 32.1, 39.061 e 39.062 dei relatori</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative 1.124, 1.125, 4.156, 6.50, 8.58, 8.59, 8.60, 11.026, 15.144, 15.033, 21.04, 23.6, 27.5, 36.11 e 40.016 del Governo</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	46

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

Sulla pubblicità dei lavori	48
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica. C. 1056 Fiano e C. 2103 Boschi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su Auto e Mobilità 4.0 (<i>Deliberazione</i>)	52
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03482 Ceccanti: Sull'utilizzo da parte delle forze di polizia di sistemi informatici per il riconoscimento facciale	56
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	61
5-03483 Iezzi: Iniziative per assicurare l'aumento delle risorse dei corpi di polizia municipale in ragione dei nuovi compiti loro attribuiti	57
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-03484 Sisto: Iniziative per scongiurare il ripetersi di atti di intimidazione nei confronti di amministratori pubblici del territorio barese	58
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	63
5-03485 Prisco: Iniziative per risolvere il problema delle carenze di personale nei piccoli comuni	59
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	66
Modifica all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia. C. 1161 Ferri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 476 Ascani, C. 1099 Quartapelle Procopio e C. 2165, di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato, recanti ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	72
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 476 Ascani, C. 1099 Quartapelle Procopio e C. 2165 di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	73
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013. C. 1677 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007. C. 2123 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2322 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999. C. 2333 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	77
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	79
5-03385 Formentini: Sulla posizione del Governo italiano sul rinnovo del mandato del Presidente del Parlamento venezuelano	79
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-03429 Delmastro delle Vedove: Sulla posizione del Governo italiano in merito a un blocco navale al largo delle coste libiche	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	84
5-02895 Suriano: Sui movimenti di protesta in Iraq	80
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	86
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	80
5-03486 Lupi: Sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria	80
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	87
5-03487 Delmastro delle Vedove: Sui contatti tra il Governo italiano e quello cinese relativamente alla emergenza « coronavirus »	81
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	89
5-03488 Zoffili: Sulle iniziative a tutela dei cittadini italiani in Cina in relazione all'epidemia causata dal coronavirus	81
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	90
5-03489 Fitzgerald Nissoli: Sull'Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra Italia e Canada	82
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
AVVERTENZA	82
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330-A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	98

Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale. C. 1466 Pagani, C 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra (<i>Rinvio dell'esame</i>)	96
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia dei reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
RISOLUZIONI:	
7-00267 Giovanni Russo: Sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare (<i>Rinvio della discussione</i>)	96
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione « Strade Sicure » (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori. C. 2293 Angiola (<i>Esame e rinvio</i>)	136
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	137
5-03039 Baldelli: Comunicazione preventiva della scadenza dei termini di pagamento della tassa automobilistica	138
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	141
5-03075 Benamati: Iniziative a tutela dei piccoli investitori e dei lavoratori della Bio-On SpA	138
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	142
5-02714 Del Barba: Deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società .	138
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	144
5-03471 Trano: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.	
5-03472 Centemero: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020	139
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	146
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
AVVERTENZA	148
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03490 Braga: Tempi di esecuzione dei lavori del terzo megalotto della strada statale n. 106 Jonica	150
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	153
5-03491 Butti: Finanziamento del secondo lotto della tangenziale di Como	150
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	154

5-03492 Lucchini: Problematiche infrastrutturali sul tratto marchigiano dell'autostrada adriatica A14	150
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	155
5-03494 Gagliardi: Messa in sicurezza delle infrastrutture della Regione Liguria	151
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138), di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Associazione medici per l'ambiente (ISDE), di Federazione ANIMA Confindustria e di Fridays For Future Italia	151
Sui lavori della Commissione	152

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-00395 Rosso: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.	
7-00408 De Lorenzis: Circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00063</i>)	157
ALLEGATO 1 (Testo unificato delle risoluzioni approvato)	161

INTERROGAZIONI:

5-02124 Paita: Gravi ritardi nell'emanazione del decreto di attuazione per l'introduzione dell'obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono dei bambini	159
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	163
5-02902 Patelli: Lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià.	
5-03473 Silvestroni: Lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià	159
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	164
5-03140 Martinciglio: Iniziative urgenti per garantire la continuità territoriale con la regione Sicilia	160
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dirigenza aziendale, dell'AST – Acciai speciali Terni S.p.a. in merito alla crisi industriale del Gruppo	167
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 Brunetta (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	167
ALLEGATO (Parere approvato)	173

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-03407 De Luca: Iniziative per la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei lavoratori dello stabilimento del gruppo Jindal Treofan a Battipaglia (SA) .	175
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	177
5-03385 Caffaratto: Iniziative per la tutela dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento Embraco a Riva di Chieri (TO)	175
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	178

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda (AIDDA) e dell'associazione ValoreD	175
Audizione di Sabrina Colombo, professore associato di sociologia economica presso l'Università degli studi « La Statale » di Milano, Camilla Gaiaschi, ricercatrice del Centro Genders presso l'Università degli studi « La Statale » di Milano, Chiara Saraceno, già professore ordinario di sociologia della famiglia presso l'Università degli studi di Torino, e Paola Taufer, presidente della Commissione pari opportunità di Trento	176

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federico Iadicicco, presidente dell'associazione nazionale industria e terziario (ANPIT), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati	176
---	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03495 Cecconi: Politiche dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità a tutela dei disabili elettrosensibili	180
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	183
5-03496 Carnevali: Iniziative volte a garantire la piena attuazione della legge n. 112 del 2016 su tutto il territorio nazionale	181
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	184
5-03497 Bologna: Tempi per l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore ..	181
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	185
5-03498 Locatelli: Iniziative per l'aumento degli importi della pensione di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile	181
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	186
5-03499 Bellucci: Erogazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore	182
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	187

COMITATO RISTRETTO:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut	182
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità di lavori	189
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	193
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	194
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	195

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	191
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati (COM(2019) 581 final)	192
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	196
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del Gruppo della Lega</i>)	206

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi <i>Ro-Ro</i> da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	208
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	210
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Zagabria dal 19 al 20 gennaio 2020	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	211
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.	
Audizione dell'ingegner Giuseppe De Pietro, direttore dell'Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO IV – INFLUENZA E CONTROLLO CRIMINALI SULLE ATTIVITÀ CONNESSE AL GIOCO NELLE SUE VARIE FORME	213
COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA	213
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro della difesa, Lorenzo Guerini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
AVVERTENZA	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
Sui lavori della Commissione	216
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione del prefetto Vittorio Zappalorto e del prefetto Vittorio Rizzi	216
Sui lavori della Commissione	222

